Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 98 del 29 aprile 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.

Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.

Approvazione del nuovo testo del regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.
Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1949, n. 2795, con il quale venivano approvate le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Vista la relazione C.312/10981/101 del 13 settembre 1954 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato », allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato », di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla stessa data cesserà di aver vigore il testo delle Concessioni medesime approvato con il decreto interministeriale 4 febbraio 1949, n. 2795, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955
Registro n. 58 bilancio Trasporti, foglio n. 66. — MONACELLI

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Disposizioni comuni al trasporto di persone di bagagli e di altre cose

Art 1. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. - *Applicabilità delle norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria.* — Le norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria delle persone, dei bagagli e delle altre cose si applicano anche ai trasporti effettuati in base alle concessioni speciali in quanto non sia stabilito diversamente dalle presenti disposizioni generali e dalle disposizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 2. - *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari di ogni singola concessione.

§ 3. - *Divieto di deroghe.* — Le presenti disposizioni generali e quelle particolari delle singole concessioni devono essere strettamente applicate in ogni loro parte: qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2. — DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE CONCESSIONI. - RILASCIO E VALIDITÀ.

Il diritto a fruire delle concessioni speciali è subordinato alla presentazione dei documenti per ciascuna di esse stabiliti. Detti documenti debbono corrispondere, per stampa, dimensioni e colore, al preciso modello prescritto, e debbono risultare debitamente completati a inchiostro e muniti del timbro degli Enti e delle firme autografe richieste dalle disposizioni particolari, con esclusione di fac-simili a timbro.

Le richieste, i libretti e gli scontrini di libretto debbono essere fatti stampare dagli enti od organi autorizzati a rilasciarli. I moduli di richiesta per talune concessioni si trovano anche in vendita presso le principali stazioni. Per i trasporti delle cose a velocità ordinaria si fa anche rinvio al successivo art. 11.

I documenti concessionali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per fruirne.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili, o mancanti del bollo e delle firme prescritte, quelli rilasciati senza l'osservanza delle norme relative e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza od indicata come mittente, non sono validi. Tuttavia nei casi di semplice irregolarità di forma, l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di rendere regolare la richiesta; tale facoltà è demandata ai capi delle stazioni, che vi provvedono mediante apposita annotazione sul documento.

Sono altresì nulli i documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione. Per quanto riguarda i libretti di viaggio valgono le norme stabilite dalle singole concessioni.

Nel caso che su uno stesso documento risultino iscritti più persone, o più bagagli, o più cose, e taluna di dette persone non intraprenda il viaggio o alcuno di detti bagagli o cose non venga presentato per la spedizione, il documento è tuttavia valido per le altre persone o cose iscrittevi. Sullo stesso documento dovrà in ogni caso farsi espressamente constare, a cura dei capi stazione o capi gestione, che per determinate persone, bagagli o cose iscrittevi non si effettua il trasporto.

Coloro che intendono partire da una località non abilitata al rilascio di biglietti di viaggio a tariffa concessionale, per raggiungere una stazione abilitata al rilascio di tali biglietti, debbono pagare il prezzo a tariffa ordinaria, salvo che non sia diversamente stabilito da norme particolari.

Quando le condizioni particolari delle concessioni prescrivono un numero minimo di viaggiatori, i partenti debbono essere iscritti su un medesimo documento di riduzione.

Art. 3. — USO DEI DOCUMENTI CONCESSIONALI. LORO SMARRIMENTO.

La presentazione dei documenti concessionali implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa concessionale.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde delle indicazioni e dichiarazioni in essi contenute ed è tenuto, in solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di soprattassa o di penalità.

I biglietti rilasciati in base a documenti concessionali sono incedibili e non sono validi se non esibiti unitamente ai documenti prescritti.

Detti documenti non possono essere utilizzati da persone diverse da quelle iscritte sui medesimi, nè usati in modo diverso da quello stabilito dalle singole concessioni.

Nel caso di smarrimento dei documenti valevoli per fruire delle tariffe concessionali, il beneficiario deve subito informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino al compimento di questa formalità, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione ferroviaria dall'uso che altre persone ne possano fare.

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il titolare della concessione che desideri ottenerne il duplicato deve rivolgere istanza all'ente che ha rilasciato il documento smarrito, allegando la ricevuta di un versamento di L. 500 effettuato presso una qualsiasi stazione F. S. a titolo di diritti amministrativi a favore dell'Amministrazione ferroviaria. Tale diritto non è rimborsabile in caso di ritrovamento del documento. Sul duplicato del documento rilasciato debbono essere indicati gli estremi della suddetta ricevuta.

Art. 4. — PERSONE DI FAMIGLIA.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni accordate alle persone di famiglia del titolare della concessione, si intendono per componenti la famiglia, salvo che non sia diversamente previsto dalle disposizioni particolari:

a) la moglie, i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi col titolare;

b) il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare;

c) il marito, i figli celibi maggiorenni, le figlie nubili maggiorenni, i fratelli germani celibi maggiorenni, le sorelle germane nubili maggiorenni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, semprechè risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare. La dichiarazione della inabilità al lavoro del beneficiario viene rilasciata, sul documento prescritto, dall'Ente od Organo autorizzato ad emetterla, sotto la propria responsabilità (1);

d) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti figli del titolare;

e) le persone di servizio.

Si considerano persone di servizio soltanto quelle salariate che prestano opera manuale (esclusi gli autisti), fanno servizio continuativo, convivono stabilmente col titolare e non sono parenti o affini entro il terzo grado del titolare stesso e delle altre persone di famiglia di cui sopra (2).

Sono, pertanto, esclusi dalla concessione i precettori e le istitutrici. Vi sono, invece, ammesse le bambinaie e le nutrici.

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati ed i figliastri.

Hanno diritto al trattamento previsto per i figli adottivi anche i fanciulli in attesa della adozione, che si trovino nelle condizioni previste per aver diritto all'adozione stessa, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o istituti di ricovero in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l'onere del loro allevamento.

Sotto la denominazione di padre e madre si intendono anche il patrigno e la matrigna, l'adottante e l'affiliante.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle minorenni celibi o nubili che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia nonchè le nutrici.

(1) Tali dichiarazioni dovranno essere apposte previo riconoscimento, da parte dei sanitari fiscali delle singole Amministrazioni, della inabilità al lavoro, in base alle norme vigenti per le pensioni e per la concessione delle quote complementari di carovita.

(2) Secondo la disposizione del testo, non possono quindi essere considerate persone di servizio le persone seguenti:

a) *Parenti* - ascendenti (genitori, avi, proavi); discendenti (figli, nipoti, pronipoti); collaterali (fratelli, sorelle, zii, zie, prozii, prozie, nipoti, pronipoti);

b) *Affini* - i parenti del coniuge delle stesse categorie e gradi di cui alla lettera *a*).

Nel caso di separazione consensuale fra coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, o nel caso di separazione legale pronunciata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figli e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano in ogni caso il diritto al trasporto a tariffa concessionale.

Il limite massimo di proventi fruiti dalle persone di famiglia entro il quale queste sono considerate prevalentemente a carico del titolare della concessione è stabilito dall'Amministrazione ferroviaria (1).

La moglie e i figli minorenni si considerano sempre « a carico » del titolare; qualora titolare della concessione sia la madre, i suoi figli minorenni si considerano sempre « a carico » di lei.

Le persone di famiglia aventi diritto alle concessioni, comprese le persone di servizio, debbono essere iscritte sui documenti, sotto la propria responsabilità, dagli enti od organi autorizzati a rilasciarli. Le relative indicazioni non sono considerate valide, agli effetti delle presenti disposizioni, se non risultano conformi al certificato anagrafico di famiglia.

Art. 5. — REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'USO DI DETERMINATE CONCESSIONI.

Quando le norme di una concessione esigano l'esistenza di un determinato requisito per aver titolo al beneficio concessionale, come l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simile, è bastevole l'esistenza di tale requisito al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6. — IRREGOLARITÀ ED ABUSI. SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE.

In casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura, l'Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni previste dalle *Condizioni e Tariffe* per i trasporti delle persone, dei bagagli e delle altre cose sulle ferrovie dello Stato, e senza pregiudizio delle pene comminate dalle norme vigenti, può altresì sospendere, a proprio insindacabile giudizio, e per un determinato periodo di tempo, il beneficio della concessione speciale, al titolare di essa e, se del caso, anche alle persone della sua famiglia ed all'ente cui la concessione è accordata. Analoga facoltà spetta alla Amministrazione nel caso di mancato pagamento di somme dovutele.

Art. 7. — SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA.

Il servizio cumulativo o di corrispondenza con gli altri vettori è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

CAPO II

Disposizioni relative ai trasporti delle persone

Art. 8. — PREZZI. — MODALITÀ PARTICOLARI PER L'USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE E PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO.

§ 1. - *Prezzi*. — Le tariffe applicabili risultano dalle singole concessioni.

§ 2. - Per i viaggi da effettuare in base alle concessioni speciali si rilasciano biglietti di corsa semplice. In alcuni casi particolari è previsto il rilascio di *biglietti di andata e ritorno speciali*, col conseguente obbligo di pagare contemporaneamente il prezzo del viaggio di andata e quello del viaggio di ritorno.

Per ogni viaggio si deve far uso di un solo documento di riduzione, anche nel caso di viaggi di corsa semplice comprendenti due itinerari, ai sensi dell'art. 20, § 1, 2° alinea delle *Condizioni e Tariffe*.

Su presentazione di un solo scontrino o di una sola richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone iscrittevi non viaggino tutte nella stessa classe.

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con l'applicazione della medesima tariffa.

(1) Dal 15 novembre 1952 tale massimo di proventi è stabilito in L. 9000 mensili. Nel caso che entrambi i genitori del titolare della concessione siano a carico di questi, tale massimo di proventi è elevato a L. 18.000.

Art. 9. — DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE.

I viaggiatori, a richiesta del personale ferroviario, oltre ai documenti stabiliti dalle singole concessioni per provare il loro diritto alla tariffa concessionale, debbono esibire un documento di identificazione personale (carta di identità o altro documento equipollente con fotografia) (1).

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

Sono esenti dall'obbligo della presentazione del documento di identità personale i ragazzi di età fino a 14 anni.

CAPO III

Disposizioni relative ai trasporti dei bagagli e delle altre cose

Art. 10. — PREZZI.

§ 1. - *Prezzi di trasporto.* — La tariffa applicabile risulta dalle condizioni particolari di ogni concessione.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, § 2 delle presenti disposizioni generali, quando le condizioni particolari delle singole concessioni prevedono una riduzione di tariffa per il trasporto dei bagagli, tale riduzione non è applicabile al trasporto degli animali vivi tassabili con la tariffa viaggiatori n. 6 di terza classe, ovunque caricati, nè alle eccedenze di peso dei colli trasportati nelle carrozze.

Le tasse minime per spedizione sono dovute nella misura stabilita per i trasporti a tariffa ordinaria.

§ 2. - *Tasse accessorie.* — Le soprattasse, come quella per l'acceleramento dei trasporti (art. 75 C. T.), per l'uso di carri speciali (art. 73 C. T.), pel trasporto di colli indivisibili di straordinario peso (art. 71 C. T.) e simili, stabilite dalle *Condizioni e Tariffe* sotto forma di un aumento percentuale del prezzo di trasporto, si applicano sui prezzi ridotti previsti dalle singole concessioni.

Le tasse e i diritti accessori di qualsiasi altro genere, come quelli previsti dall'allegato n. 1 alle C. T., la tassa per l'uso di carri scudo o di carro piatto fra due carri a bilico e simili, si applicano nella stessa misura dovuta per i trasporti a tariffa ordinaria.

Art. 11. — DOCUMENTI

Per i trasporti delle cose, lo speditore deve presentare, oltre ai documenti di cui all'art. 2, le normali lettere di vettura.

CAPO IV

Art. 12. — VERTENZE AMMINISTRATIVE.

§ 1. - *Reclami degli enti o di singoli.* — I reclami e le istanze relativi a trasporti eseguiti in base alle concessioni, debbono essere debitamente documentati ed inviati ai competenti uffici ferroviari per il tramite degli enti autorizzati al rilascio dei documenti prescritti per l'uso delle concessioni stesse (Art. 2, 2° cpv.).

§ 2. - *Reclami dell'Amministrazione ferroviaria.* — Per le irregolarità riscontrate nell'uso delle concessioni speciali, dovute al comportamento dell'utente, e che rivestono particolare carattere di gravità, l'Amministrazione ferroviaria dovrà segnalare il fatto all'ente che ha rilasciato i documenti concessionali.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CONCESSIONE SPECIALE « A »

Trasporti per conto del Capo dello Stato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

1. - *Oggetto.* — La concessione riguarda i viaggi del Capo dello Stato nonchè i trasporti effettuati per conto ed a spese del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Per i viaggi del Capo dello Stato con treno speciale, la concessione riguarda altresì il trasporto del bagaglio.

(1) Sono da ritenere equipollenti alla carta d'identità anche le tessere od altri documenti speciali con fotografia che taluni Ministeri ed enti rilasciano ai propri dipendenti per scopi interni di quelle Amministrazioni.

A — VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO.

2. - *Modalità e prezzi*:

a) *Treni ordinari* (carrozze salone, saloncini e compartimenti separati).

Per i viaggi con treni ordinari che il Capo dello Stato effettua in carrozza salone, saloncino e compartimento separato, non si fa luogo a riscossione di alcuna tassa. La gratuità è estesa ai viaggi che la consorte del Capo dello Stato effettua col medesimo.

Le persone che viaggiano al suo seguito debbono essere munite di biglietto a tariffa competente (tariffa n. 5 di cui al successivo punto 4 o tariffa più favorevole della quale eventualmente fruissero per altro titolo). Ai viaggi di tali persone non si applicano le limitazioni e le esclusioni previste per determinati treni dagli orari ufficiali.

b) *Treni speciali.*

Per i viaggi in treno speciale del Capo dello Stato e del suo seguito, effettuati sia con carrozze ordinarie o speciali, sia con automotrici od elettromotrici, è dovuto in ogni caso il pagamento di una tassa pari ad un terzo del prodotto minimo previsto dalle tariffe ordinarie per ciascun tipo di treno speciale, qualunque sia il numero delle persone del seguito trasportate con detto treno.

Per il trasporto in treno speciale dei bagagli e delle altre cose di cui all'art. 6 delle *Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose*, è concessa una franchigia fino a 15 quintali complessivi per i treni a carrozze, e di 5 quintali complessivi per le automotrici ed elettromotrici. L'eventuale eccedenza va tassata in base alla Serie II. prevista al successivo punto 4.

La richiesta del treno speciale deve essere effettuata con documento conforme al mod. n. 1. Se ha luogo anche il trasporto di bagaglio registrato deve essere presentata anche la richiesta conforme al mod. n. 3.

I treni speciali debbono, di regola, essere richiesti almeno 24 ore prima della partenza del treno. In casi di urgenza, l'effettuazione dei treni stessi può essere consentita senza pagamento anticipato delle tasse relative, in base a semplice richiesta scritta, contenente tutti i dati necessari e da considerarsi a carattere provvisorio. Essa deve essere sostituita, entro otto giorni, da una richiesta formale, compilata secondo le prescrizioni di cui innanzi.

B — TRASPORTI PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA.

3. - *Limiti.* — La concessione si applica al trasporto delle persone, dei bagagli e delle altre cose per conto ed a spese del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

4. - *Prezzi.* — Per il trasporto delle persone, si applica la tariffa n. 5; per il trasporto dei bagagli, la Serie II; per le spedizioni a velocità ordinaria (comprese quelle con resa accelerata), i prezzi ordinari ridotti del 20 %.

5. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, debbono essere presentate alle stazioni le richieste conformi ai mod. n. 2, n. 3 e n. 4, rilasciate dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

A richiesta del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimata dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « B »

Trasporti per conto dello Stato

1. - *Oggetto.* — La concessione si applica ai trasporti appresso indicati, quando si effettuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

A — TRASPORTI DELLE PERSONE.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata alle seguenti categorie di persone:

a) indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimenti di polizia o di sanità pubblica, in terza classe e con treni accelerati, omnibus e misti nel caso di viaggio fino a 700 km. (1).

(1) In applicazione di convenzioni internazionali, la concessione si applica anche agli indigenti belgi, svizzeri ed ungheresi rimpatrianti a cura dei propri Consolati, i quali rilasceranno loro apposite richieste a due tagliandi, analoghe a quelle di cui ai modelli n. 5 (per i viaggiatori) e n. 6 (per i bagagli).

b) detenuti, internati e corrigendi minorenni;

c) religiose, vestite dell'abito dell'Ordine a cui appartengono, per i viaggi in accompagnamento di minorenni da ricoverare a cura della pubblica sicurezza in istituti di correzione o similari;

d) infermieri in accompagnamento di detenuti, internati o corrigendi ammalati;

e) personale comandato in accompagnamento delle persone di cui alle lettere *a*) e *b*), anche se non appartenente ai Corpi armati dello Stato o al Corpo degli agenti di custodia;

f) vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, per i viaggi di servizio, con esclusione degli ufficiali (2).

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Per i detenuti viaggianti in compartimento separato, sono dovute le tasse previste dalle *Condizioni e Tariffe* per i compartimenti separati, computando però a tariffa n. 5 i posti del compartimento eventualmente non occupati.

Per le carrozze cellulari si applicano i prezzi di terza classe competenti alle persone trasportate, oltre al diritto fisso di L. 11,25 per carrozza-chilometro. La riscossione di tale diritto sarà fatta dai competenti uffici ferroviari direttamente con le Amministrazioni per conto delle quali i trasporti vengono effettuati.

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni la richiesta mod. n. 5 rilasciata dagli uffici statali a ciò autorizzati.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti di cui alla lettera *a*) del punto 2, devono, inoltre, esibire il « foglio di via » rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

B — Trasporti a bagaglio.

5. - *Limiti.* — E' ammesso al trasporto a bagaglio registrato il materiale sanitario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in quanto sia possibile il carico in bagagliaio, a giudizio del capo stazione o del capo gestione, e nei soli casi di urgenza.

6. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della Serie II.

7. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, debbono essere presentate alle stazioni le richieste conformi al mod. n. 6, rilasciate dagli Uffici statali a ciò autorizzati.

C — Trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.

8. - *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata le cose seguenti:

a) carta bianca rigata e intestata, carta e cartoni da imballaggio, moduli e registri di ufficio e documenti contabili;

b) carta da macero spedita dagli uffici e magazzini di vendita dei generi di monopolio in destinazione delle manifatture dei tabacchi e dei relativi depositi.

NB. — Qualora per l'imballaggio della carta da macero venissero utilizzate le casse di ritorno che hanno servito per la spedizione dei tabacchi, le tasse di porto dovranno essere calcolate come se tutta la spedizione si componesse di casse vuote.

c) materiali o pezzi di macchina, spediti per conto del Ministero delle finanze e destinati ai servizi delle tasse di fabbricazione e dei mezzi marittimi adibiti alla vigilanza tributaria e doganale, nonchè ai servizi dei Monopoli di Stato;

d) materiale metrico (misure di lunghezza, di capacità, di peso); bilance di varia grandezza; accessori per la verificazione e per la bollatura degli strumenti di misura scambiati fra il Laboratorio centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio e gli uffici metrici provinciali dello Stato, escluso qualsiasi strumento od oggetto di precisione, come i campioni speciali di misura e simili;

e) materiale sanitario o ospedaliero della Direzione generale della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità;

f) numerari e valori bollati di qualunque genere;

g) oggetti di cancelleria, macchine da scrivere e macchine calcolatrici, timbri e punzoni;

h) piombi e lamine per uso delle Dogane e dei Servizi dei monopoli di Stato dei sali e tabacchi;

i) recipienti vuoti usati (botti, barili, casse, sacchi, astucci, e simili) già contenenti generi di monopoli;

l) sali e tabacchi, tanto greggi che lavorati, e altri generi di monopoli;

m) stampati o libri delle biblioteche governative; stampati di progetti voluminosi, modelli e campioni di materiali scambiati fra la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici e gli uffici del Genio civile;

n) strumenti, oggetti topografici ed altro materiale catastale da campagna, escluso qualsiasi strumento od oggetto di precisione, quali quelli geodetici in genere, i teodoliti, i tacheometri, i cleps e simili.

NB. — Le spedizioni degli strumenti ed oggetti topografici e degli strumenti ed oggetti costituenti il « materiale metrico » si eseguiscono a rischio e pericolo delle Amministrazioni governative interessate, non assumendo l'Amministrazione ferroviaria alcuna responsabilità per gli eventuali guasti che tali strumenti ed oggetti subissero durante il trasporto.

Sono ammesse al trasporto a prezzo ridotto anche altre cose, del genere di quelle innanzi indicate, di spettanza delle pubbliche Amministrazioni.

9. - *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 20 %.

10. - *Documenti di riduzione.* — Le richieste del modello stabilito (modello n. 7) sono rilasciate dalle Amministrazioni centrali dello Stato o dai dipendenti uffici a ciò autorizzati.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario un ufficio governativo. Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario governativo, nel qual caso la sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

Per le spedizioni di generi di monopolio destinati ad uffici o magazzini di vendita può figurare come mittente la persona che, in base alle comunicazioni degli uffici del Monopolio agli organi ferroviari locali, risulti accreditata per il prelevamento dei generi. Per queste spedizioni deve essere consegnata, insieme con la richiesta di riduzione e coi documenti ordinari di trasporto, la bolletta di spedizione conforme al modello n. 8 la quale deve scortare le spedizioni.

11. - *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni devono essere eseguite in porto affrancato.

12. - *Norme speciali per il trasporto di numerario:*

a) per i trasporti di numerario, anche se scortati dalla forza pubblica, debbono osservarsi le stesse norme e cautele prescritte per i valori spediti dai privati, con l'obbligo di dichiararne il valore;

b) i trasporti di numerario vengono effettuati coi treni stabiliti dalla Amministrazione ferroviaria pei consimili trasporti presentati dai privati;

c) quando le spedizioni di numerario debbono essere scortate dalla Forza armata, ne deve essere fatta annotazione sulla richiesta;

d) per numerario in grosse partite richiedenti l'impiego di apposito carro, debbono adoperarsi esclusivamente carri non aventi ribalte. La quantità, la data ed il numero dei piombi debbono essere indicati sui documenti di trasporto;

e) la Zecca, l'Ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale e le Sezioni del tesoro istituite presso le Intendenze di finanza sono autorizzate ad emettere le richieste per i trasporti di numerario e dei relativi recipienti vuoti in partenza o in destinazione della Zecca, della Tesoreria centrale e delle Sezioni di tesoreria provinciale esercite dalla Banca d'Italia, o degli stabilimenti della Banca medesima fuori dei capoluoghi di provincia, tanto se i trasporti si effettuano per diretto ordine del Tesoro, quanto se vengono eseguiti per il Servizio di tesoreria provinciale;

f) tanto le spedizioni di numerario dirette alla Tesoreria centrale ed alla Zecca, quanto quelle dirette alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia, si accettano soltanto con la dichiarazione di consegna *in stazione;*

g) la consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alla Tesoreria centrale ed alla Zecca, siano esse effettuate dallo Stato in base alla presente concessione, o da privati in base alla tariffa ordinaria, deve essere fatta, di regola, al tesoriere in concorso al controllore verso ricevuta sottoscritta da entrambi.

Può anche essere fatta ai loro incaricati, purchè muniti, di volta in volta, di apposita delegazione d'ufficio, firmata tanto dal tesoriere, quanto dal controllore; ma a condizione che le Tesorerie abbiano fatto riconoscere in precedenza alla Amministrazione ferroviaria le generalità e le firme dei suddetti incaricati;

(2) Gli ufficiali dei vigili del fuoco godono della Concessione speciale *C* quali dipendenti dello Stato.

h) la consegna in arrivo (stazione) delle spedizioni dirette alle Tesorerie provinciali presso la Banca d'Italia (comma *e*) deve essere fatta, di regola, al capo della rispettiva Sezione di tesoreria, od anche a uno o più impiegati della Banca d'Italia — purchè muniti, volta per volta, di delega del direttore della rispettiva succursale della Banca d'Italia e, per Roma, del capo della Sezione di tesoreria — ma alla tassativa condizione che i direttori delle succursali della Banca d'Italia e, per Roma, il capo della Sezione di tesoreria, abbiano fatto conoscere in precedenza alla ferrovia le generalità e le firme degli impiegati incaricati.

13. *Trasporti di materiali per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici.* — Per i trasporti di materiale per costruzione e manutenzione di linee telegrafiche e per l'esercizio degli uffici postali e telegrafici si applicano le norme e condizioni risultanti dalla apposita convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e quella delle ferrovie dello Stato.

14. *Norme speciali per i trasporti, per conto del Ministero delle finanze, di carta bollata, di marche da bollo e di carta filigranata in bianco, effettuati in carri bagagliai*:

a) in conformità al contratto stipulato dal Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato per la Direzione generale delle tasse sugli affari, le Cartiere incaricate della fabbricazione della carta bollata, nonchè il Deposito generale dei valori di Roma curano direttamente la spedizione per ferrovia ai Magazzini provinciali e compartimentali del bollo, della carta bollata, delle marche da bollo e della carta filigranata in bianco loro occorrenti;

b) le spedizioni si effettuano in bagagliai a due assi, nei quali potranno essere caricate più partite di colli con destinazioni diverse il cui peso reale non deve mai nel complesso essere inferiore alle tre tonnellate;

c) per l'eseguimento dei trasporti il Deposito generale dei valori bollati di Roma fa domanda, di volta in volta, degli occorrenti bagagliai al Servizio movimento delle ferrovie dello Stato (Ufficio circolazione veicoli) indicando il peso della merce, le stazioni, iniziale e terminale, della linea da percorrere nonchè quelle intermedie nelle quali deve essere provveduto allo scarico parziale dei colli;

d) il Servizio movimento esamina ed eventualmente modifica l'itinerario proposto per l'inoltro dei bagagliai dandone comunicazione al Deposito richiedente ed impartisce le necessarie disposizioni per la fornitura dei bagagliai stessi e per l'eseguimento dei trasporti;

e) sui bagagliai in parola, che per quanto possibile non devono essere ubicati in coda ai treni, prendono posto soltanto gli agenti della forza pubblica incaricati di scortare le spedizioni fino alla stazione terminale. Nel treno, che trasporta il bagagliaio od i bagagliai, viaggia un funzionario dell'Amministrazione finanziaria incaricato della scorta e della consegna dei valori agli uffici destinatari;

f) i bagagliai devono, pertanto, essere inoltrati con treni viaggiatori (di massima accelerati o diretti) per dare, appunto, modo ai detti funzionari di accompagnare le spedizioni;

g) il carico dei colli viene sempre eseguito a cura del Deposito generale e della Cartiera mittente, sotto la sorveglianza del funzionario delegato alla scorta e di quello della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la Cartiera stessa, il quale ha facoltà di provvedere alla chiusura dei bagagliai con speciali lucchetti di sicurezza;

h) per ciascuna partita contenuta nello stesso bagagliaio deve essere compilata una separata lettera di vettura, sulla quale devono figurare, come mittente il Deposito o la Cartiera e, come destinataria, l'Intendenza di finanza, cui le spedizioni sono dirette;

i) sul documento stesso deve essere fatta anche la richiesta dell'inoltro con treni accelerati se il bagagliaio viene inoltrato con tali treni, e con treni diretti se il trasporto ha luogo — anche parzialmente — con questi ultimi.

Per le spedizioni di carta bollata e di marche da bollo deve, inoltre, essere fatta dichiarazione di valore:

l) ad ogni lettera di vettura deve allegarsi una richiesta conforme al modello stabilito (punto 10) con bollo e firma del capo della Sezione staccata dell'Ispettorato governativo presso la Cartiera mittente e del direttore del Deposito;

m) sulla richiesta relativa a ciascuna partita di colli deve essere fatto riferimento alle richieste emesse per le altre partite caricate nello stesso bagagliaio;

n) lo scarico dei colli dai bagagliai, tanto nelle stazioni intermedie, quanto in quella terminale, viene eseguito, a cura degli incaricati della Intendenza di finanza, immediatamente all'arrivo del treno. All'uopo essi devono prendere tempestivamente i necessari accordi col capo stazione.

Nel caso in cui i bagagliai dovessero sostare durante le ore notturne in una qualsiasi stazione, si procurerà di collocarli in prossimità del fabbricato viaggiatori della stazione;

o) le tasse di trasporto devono essere calcolate per ogni singola spedizione in base alla rispettiva distanza reale computata sull'itinerario che deve seguire il bagagliaio. Sulle tasse stesse vanno inoltre computate le maggiorazioni di prezzo previste dall'art. 75 delle *Condizioni e Tariffe* per il trasporto delle cose nel caso che il loro trasporto abbia luogo con treni accelerati o diretti.

A questi trasporti non sono applicabili le disposizioni degli articoli 70, § 5 e 73 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose;

p) i trasporti di valori bollati, venendo effettuati sotto la scorta degli agenti della Forza pubblica e del funzionario dell'Amministrazione finanziaria, sono eseguiti senza responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato per i pericoli che la scorta ha lo scopo di evitare.

15. *Assegni e spese anticipate.* — Gli assegni e le spese anticipate sono ammessi soltanto sulle spedizioni eseguite direttamente dagli Uffici governativi, cioè senza l'intervento degli appaltatori.

16. *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per mezzo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

CONCESSIONE SPECIALE « C »

Impiegati dello Stato

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata al personale in servizio attivo od in pensione delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello della Presidenza della Repubblica, delle Camere legislative e dell'Ordine giudiziario, nonchè alle relative persone di famiglia.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) ai viaggi del personale di prima o nuova nomina o richiamato in servizio dalla posizione di disponibilità, ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere la residenza assegnata;

b) ai viaggi del personale in attività di servizio od in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, e ai viaggi delle famiglie, per qualsiasi motivo, anche per interesse privato dell'impiegato;

c) ai viaggi del personale che lascia temporaneamente o definitivamente il servizio ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data di cessazione dal servizio; da tale beneficio è però escluso il personale che lascia il servizio per destituzione o provvedimento equivalente;

d) ai viaggi della famiglia dell'impiegato deceduto, per raggiungere il domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data di morte;

e) ai viaggi del personale collocato a riposo e provvisto di pensione a carico dello Stato, limitatamente a complessivi otto viaggi individuali di corsa semplice per anno solare, da effettuare dal pensionato o da persone della sua famiglia. In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio, purchè con diritto a pensione a carico dello Stato, o si trovasse in pensione, la concessione è accordata alle persone di famiglia indicate al successivo punto IV.

La concessione comprende:

I) coloro che, in base alle disposizioni in vigore, siano in possesso dei seguenti tre requisiti:

rivestano la qualità di impiegati, agenti od operai statali *ordinari* (in prova o stabili) o *straordinari* (avventizi, incaricati, supplenti e simili);

prestino servizio esclusivamente per lo Stato;

siano retribuiti con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono fruire della concessione per viaggi di interesse privato soltanto dopo 24 mesi di servizio continuativo. Agli effetti del calcolo dei 24 mesi non sono da computare i periodi di servizio che siano stati seguiti da una interruzione per qualunque motivo;

II) i pensionati dello Stato che, all'atto del loro collocamento in quiescenza, siano in possesso dei requisiti di c

al punto I) e purchè trattisi di personale fruente di pensione ordinaria (per anzianità di servizio o privilegiata), escluse le pensioni o assegni di guerra;

III) le persone di famiglia dei dipendenti statali in attività di servizio elencate all'art. 4 delle Disposizioni generali, che si trovino nelle condizioni ivi previste;

IV) le seguenti persone di famiglia del personale collocato a riposo, quando ricorrano le condizioni, per ciascuna previste all'art. 4 delle Disposizioni generali: moglie (o marito inabile al lavoro) che abbia contratto matrimonio col titolare durante il servizio attivo di questi, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, figli celibi maggiorenni e figlie nubili maggiorenni inabili al lavoro, una persona di servizio. Sono esclusi i figli nati da matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo.

Le persone di servizio, quando si recano a convivere stabilmente con l'impiegato, non sono considerate, pel viaggio che all'uopo compiono, come già facenti parte della famiglia. Le dette persone di servizio hanno invece titolo (semprechè risultino iscritte nello stato di famiglia del titolare) all'uso della concessione per il viaggio che effettuano per recarsi alla loro residenza a seguito di cessazione del servizio.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 51.

Si applica la tariffa n. 6 per i viaggi in gruppo, anche in classi differenti, ma col medesimo itinerario, di almeno tre persone di famiglia (v. precedente punto 2, III - IV) di un unico titolare (1); in questo caso deve essere emesso un solo biglietto collettivo (2).

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura delle Amministrazioni centrali dello Stato o delle Amministrazioni indicate al punto 1, direttamente od a mezzo delle autorità periferiche aventi giurisdizione regionale o provinciale, *secondo le norme dalle Amministrazioni stesse emanate d'intesa con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato*, dei documenti appresso specificati, conformi ai modelli stabiliti:

a) libretto mod. C - per il titolare della concessione in attività di servizio (mod. n. 9);

b) libretto mod. C-*bis* - per le persone di famiglia del personale in attività di servizio (mod. n. 10);

c) libretto mod. P - per i pensionati dello Stato e loro famiglie (mod. n. 11);

d) tessera personale di riconoscimento mod. T - per il titolare in attività di servizio o per ogni persona di famiglia, nonchè per ogni persona di famiglia dei pensionati dello Stato (mod. n. 12).

La stampa di tali documenti è riservata al Poligrafico dello Stato, salvo le eventuali eccezioni concordate tra le Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni interessate.

Sul cartoncino connesso alla copertina dei libretti mod. C, C-*bis* e P, sul frontespizio degli scontrini del libretto mod. P e su questi ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione che rilascia il libretto e dell'Amministrazione ferroviaria.

Lo stato di famiglia connesso ai libretti mod. C-*bis* e P, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità che rilascia i libretti stessi. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'ufficio da cui dipende per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

In ciascun libretto mod. P è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di otto scontrini numerati progressivamente da 1 a 8, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità.

I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Le richieste dei libretti da parte dei pensionati devono essere avanzate all'Amministrazione da cui essi dipendevano in attività di servizio.

(1) La disposizione va intesa nel senso che il minimo di tre persone deve essere formato dai soli familiari, senza tener conto cioè del titolare, ove questi viaggi nel gruppo. Tuttavia, realizzata tale condizione (minimo di tre familiari), il titolare medesimo può entrare a far parte del gruppo ai fini del beneficio della tariffa n. 6.

(2) I biglietti collettivi da rilasciare in questi casi sono soggetti, per quanto riguarda gli itinerari, la validità e le fermate intermedie, alle stesse norme stabilite per i biglietti individuali (art. 20 e 21 delle C. T.).

Salvo le eccezioni di cui appresso, i beneficiari della concessione sono muniti di libretto. Se, tuttavia, alcune delle suddette persone ne fossero momentaneamente sprovviste o non potessero servirsene (come ad esempio allorchè si effettuano contemporaneamente e per diverse destinazioni viaggi di beneficiari iscritti in unico libretto mod. C-*bis*, esse possono essere munite di tessera personale di riconoscimento mod. T (modello n. 12).

I pensionati dello Stato sono esclusi dal rilascio di tale tessera, che è però consentita per le persone di famiglia e deve contenere l'indicazione del numero del libretto mod. P in appoggio al quale viene rilasciata.

Nelle tessere personali di riconoscimento rilasciate ai figli dei titolari della concessione deve essere indicata l'età dei figli stessi.

Gli *straordinari* e le loro famiglie possono essere muniti di libretto soltanto dopo due anni di servizio prestato senza interruzione; durante i primi due anni di servizio, per i viaggi che dovessero compiere (esclusi quelli per interesse privato per i quali non hanno diritto a riduzione) devono essere muniti della tessera personale di riconoscimento mod. T.

Le persone di cui al comma ottavo dell'art. 4 delle Disposizioni generali (separazione legale o consensuale) sono munite della tessera personale di riconoscimento. Nel caso che il titolare della concessione non voglia firmare tale tessera, questa dovrà essere firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

Quando si tratta di separazione legale o consensuale di pensionati dello Stato, la ripartizione degli otto scontrini annuali dovrà essere fatta in proporzione al numero dei figli conviventi con ciascuno dei coniugi ed aventi titolo alla concessione. Se questi ultimi mancano, si dovranno assegnare quattro scontrini a ciascuno dei coniugi separati.

Gli impiegati che abbiano soltanto la persona di servizio ammessa a fruire della concessione, non possono essere muniti di libretto mod. C-*bis* per la detta persona di servizio; questa deve essere munita di tessera personale di riconoscimento mod. T.

La semplice presentazione dei libretti mod. C. e C-*bis*, dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa n. 51 o a tariffa n. 6, a seconda dei casi.

I possessori delle tessere personali di riconoscimento modello T debbono invece presentare, per l'acquisto del biglietto a riduzione di corsa semplice, anche una richiesta di viaggio mod. A (modello n. 13) firmata e bollata dalla competente autorità, se trattasi di impiegati in attività di servizio o loro familiari, ovvero uno scontrino di viaggio da staccarsi dal fascicolo contenuto nel libretto mod. P, sul quale deve figurare il numero del libretto medesimo, se trattasi di familiari di pensionati dello Stato.

Ciascuno degli scontrini contenuti nel libretto mod. P dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal beneficiario della concessione. Gli scontrini di libretto non debbono essere accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati, salvo il caso dei familiari dei pensionati di cui al precedente comma.

I viaggiatori debbono esibire ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio oppure la tessera personale di riconoscimento.

I libretti di viaggio mod. C e C-*bis* valgono tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di tre in tre anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che l'impiegato ha ancora diritto alla concessione, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui esso dipende, ed autenticata con bollo d'ufficio.

I libretti mod. P hanno una validità illimitata; per essi il rilascio annuale degli scontrini è da considerare come convalida.

Le tessere personali di riconoscimento valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

5. - *Restituzione dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio, esclusi quelli collocati in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio e che conservino comunque lo stipendio anche ridotto, debbono restituire ai capi d'ufficio i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia proprii che della famiglia. Potranno eventualmente rientrarne in possesso quando siano per riprendere servizio.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio debbono, per mezzo dei capi d'ufficio, restituire i libretti e le tessere

personali di riconoscimento, sia proprii che della famiglia, all'Amministrazione che li ha forniti, la quale trattiene od annulla i libretti e le tessere stessi.

Analogamente devesi praticare per i *libretti di famiglia*, quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Se l'impiegato che lascia il servizio ha titolo a fruire della concessione *quale pensionato*, l'ufficio gli rilascia il libretto modello P.

I capi d'ufficio debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento in caso di decesso dei beneficiari, e trasmetterli al competente Ministero.

I capi d'ufficio debbono pure provvedere al ritiro dei libretti in caso di sospensione temporanea dal beneficio della concessione, trattenendoli fino a che gli interessati non siano stati riammessi al beneficio stesso.

I titolari della concessione sono tenuti a curare il ritiro dei documenti di riduzione delle persone di servizio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero dopo l'effettuazione del viaggio di rientro alla loro residenza. In caso di inadempienza, essi saranno tenuti solidalmente responsabili per l'eventuale uso indebito che le persone di servizio facessero di tali documenti di riduzione.

CONCESSIONE SPECIALE « D »

Personale dipendente da Amministrazioni varie

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle categorie di persone specificate al successivo punto 2), verso reintegro all'Amministrazione ferroviaria della differenza tra i prezzi della *tariffa ordinaria n. 1* e quelli *della tariffa n. 5* applicata, da parte delle Amministrazioni interessate, in base a regolari convenzioni da stipularsi d'intesa col Ministero del tesoro.

2. *Limiti.* — La concessione è applicabile:

a) ai segretari comunali e provinciali e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi;

b) ai maestri degli asili infantili comunali e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi al titolare e per due viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

c) ai dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi;

d) ai titolari di agenzie postali e telegrafiche, ai ricevitori postali e telegrafici; ai portalettere, ed alle rispettive famiglie, limitatamente a otto viaggi annuali di corsa semplice per il titolare, ed a quattro viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

e) ai ricevitori del lotto e loro famiglie, limitatamente a otto viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

f) agli aiuto ricevitori del lotto e loro famiglie, limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

g) al personale di ruolo e non di ruolo, sia in attività di servizio che collocato a riposo, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e rispettive famiglie, nei limiti previsti dall'art. 4 delle Disposizioni Generali. Il personale in attività di servizio può fruire della concessione per un numero illimitato di viaggi. Per il personale collocato a riposo sono applicabili le limitazioni previste per i pensionati dello Stato, naturalmente anche per quanto riguarda il numero massimo di scontrini annui.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. *Documenti di riduzione. Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a seconda dei casi, di libretto personale mod. D per il titolare e di libretto mod. D-*bis* per la famiglia, conformi ai modelli n. 14 e n. 15 o di libretto unico per il titolare e per la famiglia *conforme al mod. n. 16*, a cura delle Amministrazioni centrali da cui dipendono, direttamente od a mezzo degli uffici locali all'uopo delegati.

Sul cartoncino unito alla copertina del libretto, nel frontespizio *degli scontrini* e su *questi* ultimi deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria.

Lo stato di famiglia annesso al libretto (mod. D-*bis* o modello D unico, n. 16, a seconda dei casi), compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dall'ufficio che rilascia i libretti, dev'essere convalidato con timbro d'ufficio e con la firma del capo dell'ufficio stesso. Avvenendo cambiamento nello stato di famiglia del titolare o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'ufficio da cui dipende, per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Nei casi in cui la concessione è accordata per un *numero limitato di viaggi*, in ogni libretto è inserito un fascicolo di scontrini su ciascuno dei quali deve essere indicato l'anno solare durante il quale può essere utilizzato. Gli scontrini di ciascun anno solare sono progressivamente numerati. I fascicoli di scontrini non sono sostituibili per smarrimento od altro analogo motivo.

Nei casi in cui la concessione è accordata per un *numero illimitato di viaggi*, può essere omessa sugli scontrini l'indicazione dell'anno solare di validità; i fascicoli di scontrini sono sostituibili per esaurimento, smarrimento od altro analogo motivo.

Le persone di famiglia che beneficiano di un numero illimitato di viaggi allorchè non potessero servirsi del libretto di viaggio mod. D-*bis*, possono, in via eccezionale, essere munite, a cura delle singole Amministrazioni, di una tessera personale di riconoscimento mod. T (D) (mod. n. 17). Tale tessera sostituisce il libretto mod. D-*bis*, è valevole per l'anno solare in cui viene emessa e non è prorogabile di validità; essa deve contenere l'indicazione del numero del libretto in appoggio al quale viene rilasciata e, quando è intestata ad un figlio del titolare della concessione, anche l'età di questi. Per l'acquisto del biglietto a tariffa ridotta deve essere presentato alle biglietterie, insieme alla tessera mod. T (D), una richiesta di viaggio conforme al modello n. 18.

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto di corsa semplice. Gli scontrini del libretto devono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal titolare.

Gli scontrini del libretto non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati.

Nel caso in cui siano stati rilasciati libretti distinti per il titolare e per la famiglia, gli scontrini del libretto per il titolare non possono essere adoperati dalle persone di famiglia, nè quelli per la famiglia dal titolare.

Le persone di cui al comma ottavo dell'art. 4 delle Disposizioni generali (separazione legale o consensuale), sono munite di libretto di famiglia. Se il titolare della concessione non volesse firmare tale libretto, questo dovrà essere firmato, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

I viaggiatori debbono esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio.

I libretti di viaggio valgono tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di tre anni in tre anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende, ed autenticata col bollo d'ufficio. Nessuna convalida è necessaria per i libretti del personale in quiescenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. *Restituzione dei libretti.* — Coloro che cessano di aver diritto alla concessione debbono restituire i documenti di riduzione, di cui sono in possesso, all'ufficio da cui essi li hanno ricevuti; questo provvede al loro annullamento.

In caso di decesso dei titolari, il detto ufficio provvede al ritiro dei libretti personali e, quando nel caso, anche di quelli di famiglia.

CONCESSIONE SPECIALE « E »

Comitati centrali di talune associazioni patriottiche

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata ai membri dei Comitati centrali delle associazioni indicate al successivo punto 2 per i viaggi che debbono compiere nell'interesse degli enti stessi.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata

a) a 51 membri dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

b) a 9 membri dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

c) a 41 membri dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;

d) a 9 membri dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

e) a 25 membri dell'Istituto nastro azzurro.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 4.

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — Le persone indicate al precedente punto 2 sono fornite, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di libretto del modello E (mod. n. 19). I libretti hanno la validità di un anno dalla data del loro rilascio.

Scaduto tale termine, i detti documenti sono di anno in anno sostituiti od aggiornati con la dichiarazione che il titolare ne ha ancora diritto, seguita dalla data e dalla firma dell'autorità che li ha emessi ed autenticata col bollo di ufficio.

La semplice esibizione del libretto personale dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Coloro che cessano di aver diritto alla concessione, debbono restituire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i documenti di riduzione di cui sono in possesso.

In caso di decesso dei titolari, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al ritiro ed all'annullamento dei documenti suddetti.

CONCESSIONE SPECIALE « F »

Ufficiali in congedo

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata agli ufficiali in congedo iscritti alla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), istituita col regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, che siano stati combattenti delle passate guerre oppure siano stati nominati ufficiali posteriormente alla data di cessazione delle ostilità della guerra 1940-45.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata ad un massimo di dodici viaggi di corsa semplice per anno solare. Possono beneficiare della concessione, oltre al titolare, le seguenti persone di famiglia: moglie, figli celibi minorenni, figlie nubili minorenni, figli celibi maggiorenni e figlie nubili maggiorenni inabili al lavoro e genitori quando ricorrano le condizioni per ciascuno previste all'art. 4 delle disposizioni generali.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — Gli interessati sono forniti, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di libretto di viaggio mod. F. (modello n. 20), sul quale deve risultare la condizione di « combattente » oppure quella di « Ufficiale nominato dopo la cessazione delle ostilità della guerra 1940-45 » seguito dalla data di nomina.

Questi libretti, muniti di timbro a secco delle Ferrovie dello Stato, portano il timbro della detta Unione e la firma del suo presidente. I libretti hanno la validità di nove anni e, per ciascun anno, sono convalidati con apposita marchetta.

In ciascun libretto è inserito, per ogni anno solare, un fascicolo di dodici scontrini numerati progressivamente da 1 a 12, su ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità. I fascicoli di scontrini vengono rinnovati anno per anno, ma non è ammessa la loro sostituzione per smarrimento od altro analogo motivo.

Sul cartoncino unito alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia i documenti stessi.

Sul cartoncino unito alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco dell'U.N.U.C.I.

Le persone di famiglia degli ufficiali in congedo fruenti della concessione che non potessero servirsi del libretto di viaggio mod. F, possono, in via eccezionale, essere munite, a cura dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di una tessera personale di riconoscimento mod. T (F) (modello n. 21). La tessera mod. T (F) sostituisce il libretto mod. F, è valevole per l'anno solare in cui viene emessa e non è prorogabile di validità; essa deve contenere l'indicazione del numero del libretto mod. F in appoggio al quale viene rilasciata e, quando è intestata ad un figlio del titolare della concessione, anche l'età di questi.

Lo stato di famiglia a tergo del frontespizio degli scontrini, compilato sulla scorta di certificazioni anagrafiche prodotte dall'interessato e controllate dall'U.N.U.C.I., dev'essere convalidato col timbro e con la firma dell'autorità che rilascia i libretti e gli scontrini. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del beneficiario della concessione, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il beneficiario stesso deve darne avviso immediato all'U.N.U.C.I. per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nei libretti.

Ciascuno degli scontrini di libretto dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini di libretto debbono essere compilati nella matrice, ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal titolare della concessione.

Gli scontrini di libretto non devono essere accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto mod. F od alla tessera mod. T (F) e se non portano l'indicazione del numero del libretto mod. F relativo.

I viaggiatori muniti dei biglietti rilasciati in base agli scontrini suddetti, debbono presentarli al personale ferroviario unitamente al libretto ed al relativo fascicolo di scontrini ovvero unitamente alla tessera mod. T (F), al fine di comprovare di aver diritto alla riduzione.

5. - *Sospensione di applicazione della concessione.* — Indipendentemente dai casi in cui l'Amministrazione ferroviaria, a norma dell'art. 6 delle Disposizioni Generali, può sospendere l'applicazione della concessione, l'U.N.U.C.I. può direttamente sospendere o escludere dalla concessione gli ufficiali inadempienti ai doveri che loro incombono in relazione ai compiti assegnati all'U.N.U.C.I. dal Ministero della difesa.

La sospensione o la scadenza del titolare dalla concessione implica anche la decadenza della facoltà di far utilizzare gli scontrini dalle persone di famiglia.

6. - *Restituzione dei libretti, delle tessere mod. T (F) e dei fascicoli di scontrini.* — L'U.N.U.C.I. provvede al ritiro ed annullamento dei libretti, delle tessere mod. T (F) e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso del titolare, di sospensione temporanea o definitiva dal beneficio della riduzione, o di decadenza per qualsiasi motivo dal beneficio stesso.

CONCESSIONE SPECIALE « G »

Trasporti per conto della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - (F.A.O.)

1. - *Oggetto.* — La concessione è applicabile ai trasporti appresso enumerati, quando si effettuano per conto ed a spese della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.).

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi che i funzionari della F.A.O. effettuano per ragioni di servizio.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della riduzione, i viaggiatori debbono presentare apposita richiesta (mod. n. 22), rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

5. - *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere inviati per il tramite del Ministero degli affari esteri.

TRASPORTI A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

6. - *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto le merci seguenti:

carta bianca rigata ed intestata (comprese le buste da lettere);

carta e cartoni da imballaggio;

carta manoscritta;

carta stampata in genere, compresi i moduli d'ufficio e documenti contabili;

libri da biblioteca;

libri non stampati;

oggetti da cancelleria (gomme, matite, penne, e simili);

mobili di legno o di metallo;

macchine calcolatrici e da scrivere;

materiale scientifico (microscopi, attrezzatura fotografica, films, dittafoni, apparato registratore, attrezzatura da laboratorio);

attrezzatura tecnica per laboratorio ed uso da campo;

campioni di cibi, sementi ed altre parti di piante adoperate per propagazione;

prodotti chimici, fertilizzanti, insetticidi;

pezzi per veicoli;

provviste cibarie e automobili per il personale della F.A.O. viaggiante per missioni ufficiali;

commestibili per il commissariato F.A.O.

7. - *Prezzi.* — i prezzi applicabili sono quelli delle tariffe competenti, ridotti del 20 %.

8. - *Documenti di riduzione.* — Le richieste di spedizione da compilarsi sul mod. n. 23, sono rilasciate dal Ministero degli esteri.

Sulle lettere di vettura deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario un ufficio della F.A.O.

Può tuttavia essere mittente o destinatario un funzionario della F.A.O., nel qual caso la sua qualità deve espressamente risultare sulla richiesta e sul documento di trasporto.

9. *Pagamento delle tasse di porto.* — Le spedizioni devono essere eseguite in porto affrancato.

CONCESSIONE SPECIALE « I »

Esposizioni Congressi internazionali

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata in occasione di esposizioni, fiere e mostre che hanno luogo in Italia e che siano comprese nel calendario ufficiale approvato con decreto del Ministro per l'Industria e per il Commercio, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 3 luglio 1934, n. 1607, o che siano approvate, limitatamente alle mostre di opere d'arte, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La concessione si applica altresì in occasione di congressi scientifici, culturali e artistici di carattere internazionale che hanno luogo in Italia o all'estero, che l'Amministrazione ferroviaria ritiene, per la loro serietà ed importanza, di incoraggiare con facilitazioni di tariffa.

2. *Norme da osservare dai Comitati organizzatori.* — La domanda per ottenere la concessione, indirizzata al Ministero dei trasporti – Direzione generale delle ferrovie dello Stato — e redatta in carta da bollo, deve essere presentata dal Comitato organizzatore almeno due mesi prima di quello stabilito per l'inaugurazione dell'esposizione o del congresso e deve essere corredata di un programma dettagliato dal quale risulti ben definito il carattere della manifestazione.

3. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate le richieste conformi ai modelli stabiliti (n. 24 per le persone e n. 25 per le cose).

Dette richieste devono essere numerate progressivamente, e sono rilasciate e distribuite direttamente ed esclusivamente dal Comitato promotore della esposizione o del congresso, essendo al medesimo vietato in modo assoluto di deferire in tutto od in parte tale incarico a sottocomitati regionali, ad uffici, agenzie o privati.

TRASPORTO DELLE PERSONE

4. *Limiti.* – La concessione è limitata ai viaggi:

a) degli espositori e giurati delle esposizioni e del personale *tecnico incaricato della montatura e del collocamento* delle cose da esporre e della loro smontatura ad esposizione terminata, escluso il pubblico visitatore dell'esposizione stessa;

b) dei partecipanti ai congressi, sia che intervengano nelle discussioni, sia che assistano alle sedute, invitati in relazione all'ufficio che essi rivestono o all'attività svolta nel campo della materia di cui il congresso debba occuparsi.

5. *Itinerario di viaggio e termini di tempo.* — Le persone suaccennate hanno titolo alla concessione per i viaggi di andata e ritorno per la località dove si svolge la manifestazione.

I viaggi debbono aver luogo nei termini di tempo che di volta in volta vengono stabiliti.

6. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3. E' prescritto il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

7. *Identificazione personale.* – A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire la tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato promotore (mod. n. 26).

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE

8. *Limiti.* — La concessione è accordata *limitatamente ai trasporti di ritorno*:

a) alle cose che hanno figurato ad una esposizione;

b) alle cose non accettate ad una esposizione, sempre che la rifiutata ammissione risulti da annotazione del Presidente del Comitato sulla richiesta di riduzione di cui alla lettera *c*) del successivo punto 10;

c) alle vetrine, ai chioschi, ai recipienti, e simili di proprietà degli espositori e facenti parte delle loro mostre.

Sono invece esclusi dalla concessione gli oggetti, gli attrezzi ed i materiali destinati all'impianto dei locali e dei fabbricati delle esposizioni, alla loro illuminazione e simili, come pure le cose destinate unicamente al consumo nel recinto delle esposizioni e che eventualmente fossero rispedite alle località di partenza.

9. *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* — E' accordata, per i trasporti di ritorno delle cose ammesse alla spedizione a bagaglio registrato a norma delle *Condizioni e Tariffe*, l'applicazione dei prezzi della serie II Bagagli alle seguenti condizioni:

a) che i trasporti di andata siano stati eseguiti in base alla tariffa ordinaria bagagli senza alcuna riduzione;

b) che, nell'andata, il viaggiatore abbia fatto bollare dall'Ufficio bagagli, la lettera di ammissione alla esposizione e annotare sulla medesima la data e il numero di registrazione della spedizione;

c) che, nel ritorno, il viaggiatore presenti la detta lettera di ammissione e la richiesta di riduzione rilasciata e firmata dal Comitato dell'esposizione, richiesta e lettera di ammissione che devono essere unite al foglio di via del bagaglio a giustificazione della riduzione.

Se il trasporto di ritorno è eseguito a velocità ordinaria o con resa accelerata, anzichè a bagaglio come nell'andata, nel ritorno si applica la riduzione del 40 % sui prezzi delle relative tariffe ordinarie, quando siano state osservate le condizioni di cui al precedente comma.

10. *Prezzi e condizioni dei trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.* — Le cose (merci, veicoli, bestiame, ecc.), di ritorno da una esposizione fruiscono della riduzione del 40 % sui prezzi delle tariffe competenti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) che per il trasporto di andata siano stati applicati i prezzi delle tariffe ordinarie senza alcuna riduzione, e figuri come destinatario il Comitato della esposizione;

b) che nel trasporto di ritorno figuri, come mittente, il Comitato della esposizione e, come destinatario, la persona o la ditta mittente della spedizione di andata;

c) che alla lettera di vettura che scorta il trasporto di ritorno siano allegati il bollettino di consegna o la lettera di vettura internazionale, che servirono per il trasporto di andata, nonchè la richiesta di riduzione rilasciata dal presidente della esposizione;

d) che il trasporto di ritorno segua la stessa via percorsa nell'andata;

e) che le cose siano spedite alla stessa stazione dalla quale ebbe luogo la spedizione di andata.

E' ammesso che le cose rispedite al luogo di partenza siano in quantità inferiore a quelle che formarono oggetto della spedizione di andata, purchè dalla richiesta del presidente del Comitato risulti che la parte mancante fu venduta nella esposizione.

11. *Termini di tempo.* — Le spedizioni debbono aver luogo, tanto nell'andata quanto nel ritorno, nei limiti di tempo che di volta in volta vengono stabiliti e che debbono sempre risultare nelle richieste.

Il trasporto di ritorno delle cose non ammesse alla esposizione può aver luogo anche prima del periodo di tempo stabilito per il ritorno.

12. *Modo di spedizione.* — Le spedizioni di andata debbono essere eseguite in porto affrancato; quelle di ritorno, eccettuato il bestiame, possono aver luogo in assegnato.

ESPOSIZIONI ALL'ESTERO

13. *Applicabilità della concessione.* — E' in facoltà del Ministero dei trasporti — *Direzione generale delle ferrovie* dello Stato — di estendere sulle proprie linee le riduzioni e facilitazioni della presente concessione anche nei riguardi di esposizioni che si tengono all'estero.

In tal caso il Ministero dei trasporti – Direzione generale delle ferrovie dello Stato — ha facoltà di modificare le formalità per l'applicazione della concessione in relazione alle particolari esigenze e circostanze dovute al fatto che le manifestazioni avvengono all'estero.

CONCESSIONE SPECIALE « II »

Indigenti inviati in luoghi di cura

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi degli indigenti che si recano in luoghi di cura o ne ritornano, e delle persone di accompagnamento.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi degli indigenti inviati in istituti di cura (escluse le colonie balneari, climatiche, termali e simili) anche per cure ambulatorie, a spese totali o prevalenti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) ai viaggi degli indigenti inviati dai Consorzi provinciali antitubercolari in luoghi di cura antitubercolare, nonchè

degli indigenti assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed inviati in luoghi di cura antitubercolare a spese dell'Istituto stesso;

c) ai viaggi degli accompagnatori delle persone menzionate nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Per indigenti devono intendersi solo le persone dichiarate tali dai Comuni ai sensi di legge.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino soli alla località da cui sono partiti, oppure si rechino soli al luogo dove si trovano gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante emissione di biglietto di andata e ritorno.

Per ogni indigente non è ammesso più di un accompagnatore, salvo il caso di viaggio in compartimento separato di cui al successivo punto 3.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

Allorchè il viaggio viene effettuato in compartimento separato, è dovuto il pagamento di tanti biglietti a tariffa n. 5 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di quattro biglietti a tariffa n. 5. Non è dovuto il pagamento del diritto fisso di cui al settimo comma dell'art. 27 nè la tassa di disinfezione di cui all'art. 30, paragrafo 4 delle *Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.* Gli accompagnatori sono ammessi nel limite massimo di due per ciascun malato. Il compartimento separato deve essere esplicitamente domandato dall'Amministrazione che rilascia la richiesta di viaggio.

4. - *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata alle stazioni la richiesta conforme al mod. n. 27, rilasciata dall'Amministrazione competente, di cui al precedente punto 2.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori di cui al penultimo comma del punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* » oppure « *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « III »

Ciechi

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi:

per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonchè per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro;

per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi Istituto per ciechi;

per recarsi in una località sede di studi ovvero per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne;

per subire visita medica od essere ricoverati in ospedali o altri istituti di cura anche per cure ambulatorie, e ritornarne;

b) ai viaggi degli accompagnatori dei ciechi.

E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito oppure si rechi isolato al luogo dove si trova il cieco per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore, il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 5.

4. - *Documenti di riduzione.* — I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi, e indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo (modello n. 28).

Sulle richieste di viaggio, che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione italiana ciechi, devono essere indicati: il motivo del viaggio, il cognome e nome del cieco e dell'eventuale accompagnatore.

L'Amministrazione ferroviaria può autorizzare altri Enti all'emissione delle richieste di viaggio (1).

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento del cieco . . . . nel ritorno* ».

oppure:

« *Viaggia in accompagnamento del cieco . . . . nell'andata ed isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, il viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

5. - *Identificazione personale.* — Come documento di identità personale può essere ritenuta valida anche la tessera della Unione italiana ciechi.

CONCESSIONE SPECIALE « IV »

Associazioni ed istituti di carità

1. - *Oggetto.* — La concessione può essere accordata alle Associazioni ed Istituti di carità costituiti non a scopo di lucro, ma per spirito filantropico, al fine di curare ed assistere, in ospizi religiosi propri o in ospizi pubblici, gli infermi o traviati poveri e gli infelici minorati, e di educare ed istruire i poveri.

2. - *Domande di concessione.* — Per ottenere la concessione, le Associazioni e gli Istituti di carità debbono farne domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in carta bollata, con annessi i documenti comprovanti la loro costituzione per i fini sopradetti, facendola pervenire per il tramite e col nulla osta del Ministero dell'Interno.

Le Associazioni e gli Istituti di carità ammessi a fruire della concessione risultano da un elenco che viene comunicato alle stazioni ferroviarie a cura della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

3. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai membri dei detti sodalizi che disinteressatamente, e quindi senza una vera e propria retribuzione, prestano l'opera loro per i fini suindicati, per i viaggi che debbano effettuare per conto e nell'interesse del sodalizio;

b) agli infermi o traviati poveri, agli infelici poveri minorati, ai poveri da educare ed istruire, ricoverandi o ricoverati negli ospizi delle Associazioni e degli Istituti di carità, per i viaggi per recarsi negli ospizi e ritornarne, e per altri motivi di cura e di educazione;

c) al personale di servizio dei detti sodalizi (2) che, con o senza retribuzione, presta l'opera propria in qualsiasi modo nei sodalizi stessi, per i viaggi che debba effettuare con gli infermi e gli infelici poveri, i quali abbiano bisogno di essere accompagnati; per ognuno di questi è ammessa una sola persona di accompagnamento.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietti di andata e ritorno.

4. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

5. - *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 29.

Le richieste devono essere intestate con la denominazione del sodalizio e l'indicazione della sua sede centrale (o designata come tale dal sodalizio stesso). Quando il sodalizio avesse altrove delle filiali, queste devono fare uso delle stesse richieste, così intestate e firmate dal rappresentante generale o da suoi procuratori.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del punto 3, occorre che l'accompagnatore presenti

---

(1) L'Istituto governativo di istruzione professionale « Paolo Colosimo » per ciechi, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere le richieste prescritte dalla presente concessione.

(2) E' ammesso che fungano da accompagnatori degli assistiti familiari o parenti di questi, specialmente quando si tratta di bambini.

richiesta separata. Nella detta richiesta deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* ».

oppure:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata e isolatamente nel ritorno* ».

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « V »

Operai, braccianti e lavoratori agricoli

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli operai, ai braccianti ed ai lavoratori agricoli per viaggi che effettuano per ragioni di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nonchè per il trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata delle masserizie e degli attrezzi rurali.

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. *Limiti.* – La concessione si applica ai viaggi in gruppo di almeno quattro persone adulte.

Possono fruire della concessione gli operai, i braccianti, i lavoratori agricoli, ed in genere coloro che lavorano manualmente al servizio altrui presso imprese, stabilimenti ed opifici di qualsiasi genere, presso aziende agricole e presso chiunque eserciti una industria, arte o mestiere.

La condizione di *lavorare al servizio altrui* non è obbligatoria quando le persone suddette siano costituite in cooperative per lavori manuali, o quando il gruppo si rechi a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

La concessione è ammessa tanto per i viaggi di andata alle località di lavoro, quanto per ritornarne; come pure è ammessa per trasferirsi da uno ad altro luogo di lavoro.

La moglie ed i figli fino all'età di 15 anni possono fruire delle riduzioni ancorchè non viaggino per ragioni di lavoro. Essi concorrono al minimo di quattro persone adulte. Due ragazzi di età inferiore a 14 anni sono da considerare come un adulto.

3. *Prezzi.* – Si applica la tariffa n. 4.

4. *Documenti di riduzione.* – Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, occorre presentare la richiesta conforme al modello n. 30.

Il rilascio dei documenti di riduzione è devoluto ai collocatori comunali autorizzati dagli Uffici provinciali o regionali del lavoro.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire uno dei seguenti documenti di identificazione: carta d'identità, foglio di congedo militare, porto d'arme, certificato municipale od altro documento analogo. Il capo gruppo deve inoltre esibire il tagliando *B* della richiesta, vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DELLE COSE

6. *Limiti.* – Il trasporto a velocità ordinaria o con resa accelerata delle masserizie e degli attrezzi rurali è ammesso soltanto per i gruppi che si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati ovvero ne ritornano.

S'intendono per masserizie le suppellettili e gli arnesi di casa usati, spediti per cambiamento di dimora. S'intendono per attrezzi rurali quelli così specificati nella nomenclatura delle *Condizioni e Tariffe*, nonchè i carretti a mano a due ruote per uso stradale e rurale e le carriole a mano da sterro.

Le stazioni mittenti e destinatarie delle spedizioni debbono essere, rispettivamente, quelle di partenza e di arrivo del viaggio delle persone.

E' ammesso che le spedizioni siano effettuate qualche giorno prima della partenza del gruppo.

7. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle competenti tariffe, ridotti del 20 %.

8. *Pagamento delle tasse di trasporto.* - Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

9. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni non possono essere gravate nè di assegno, nè di spese anticipate.

10. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 31.

Deve inoltre essere esibito il biglietto a prezzo ridotto acquistato pel viaggio delle persone, o — nel caso che la spedizione venga effettuata prima della partenza delle persone — la ricevuta di deposito del relativo ammontare.

Nella lettera di vettura deve risultare mittente e destinatario il capo del gruppo.

CONCESSIONE SPECIALE « VI »

(*Soppressa e sostituita dalla concessione a rimborso per i lavoratori italiani espatrianti o rimpatrianti*).

CONCESSIONE SPECIALE « VII »

(*Soppressa e sostituita dalla seguente concessione speciale temporanea per i complessi teatrali, cinematografici e similari*).

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

Complessi teatrali, cinematografici e similari - Materiali ed effetti per spettacoli teatrali, cinematografici e similari

A — COMPLESSI TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E SIMILARI

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata, verso reintegro del relativo onere da parte della Direzione generale dello spettacolo, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita convenzione, alle persone indicate al successivo punto 2 se esercitano le attività in esso specificate, nonchè per il trasporto a bagaglio dei loro effetti personali, attrezzi e strumenti musicali portatili.

2. *Limiti.* - La concessione si applica alle persone che per professione abituale esercitano un'attività teatrale, orchestrale e musicale in genere, radiofonica, o cinematografica, o si esibiscono in circhi, parchi di divertimento e simili.

La concessione può applicarsi altresì alle persone che comunque concorrano direttamente all'allestimento, alla esecuzione ed alla direzione artistica, tecnica ed amministrativa degli spettacoli, manifestazioni artistiche, riprese cinematografiche e radiotrasmissioni e si estende ai figli dei beneficiari che non abbiano superato il quattordicesimo anno di età.

La concessione è limitata ai viaggi ed a trasporti effettuati per ragioni di lavoro (1).

TRASPORTO DELLE PERSONE.

3. *Accertamento della qualifica professionale.* – Per essere ammesso al benificio della concessione l'interessato deve essere provvisto dell'apposita « Tessera di qualificazione professionale » modello n. 32 di color verde.

La domanda per il rilascio della tessera deve essere presentata alla Direzione generale dello spettacolo o agli uffici da questa designati, con allegati i documenti giustificativi prescritti dalla stessa Direzione generale con proprie disposizioni (2).

La Direzione generale dello spettacolo rilascia la tessera di qualificazione professionale, su conforme parere di apposite Commissioni di esperti, le quali sono regolate da norme

---

(1) Le qualifiche per le quali la Direzione generale dello spettacolo provvede al rilascio delle tessere di qualificazione professionale sono le seguenti:

Teatro. — Organizzatore, regista, amministratore, segretario amministrativo, attore di prosa, artista lirico, attore di rivista, attore di operetta, attore di varietà, attrazione, illusionista, direttore di scena, direttore di orchestra, sostituto direttore di orchestra, concertista, suggeritore, direttore artistico, professore d'orchestra, tersicoreo, corista, sarta, macchinista, elettricista, attrezzista.

Cinema. — Regista, aiuto regista, attore, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, cassiere di produzione, segretario di edizione, tecnico del suono, operatore di ripresa, aiuto operatore, fotografo, architetto, arredatore, scenografo, costumista, parrucchiere, truccatore, macchinista, elettricista, attrezzista, pittore, sarta.

Radio. — Organizzatore, regista, dirigente tecnico, radiotecnico, annunciatore, redattore alle trasmissioni.

Spettacoli viaggianti. — Organizzatore di circhi e di parchi, titolare, dipendente.

Bande comunali. — Maestri direttori.

(2) Tali disposizioni sono state debitamente emanate dalla Direzione generale dello spettacolo sia alle Prefetture della Repubblica, sia agli Uffici regionali e provinciali del lavoro, sia alle organizzazioni di categoria dello spettacolo, a cui gli artisti dovranno rivolgersi per ogni informazione.

particolari emanate dalla Direzione generale predetta, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La tessera ha la validità in essa indicata nell'apposito spazio, con un massimo di tre anni, semprechè il titolare della stessa continui l'abituale esercizio professionale dell'attività di cui al precedente punto 2 e salvo revoca in qualsiasi momento da parte della Direzione generale dello spettacolo.

I figli dei beneficiari non sono obbligati a fornirsi della tessera di qualificazione professionale.

4. *Prezzi*. – Si applicano le seguenti tariffe:

a) *Tariffa n.* 6 per viaggi effettuati, dal luogo di formazione fino al luogo di scioglimento, da complessi di *almeno cinque persone* (3), purchè in possesso:

di nulla osta di agibilità rilasciato dalla Direzione generale dello spettacolo o, provvisoriamente, da una Prefettura della Repubblica, nel caso di complessi teatrali e similari;

di una dichiarazione del direttore della competente sede della RAI o del direttore di produzione cinematografica contenente la motivazione del viaggio, il giro artistico da effettuare e l'elenco nominativo dei viaggiatori, con a fianco il numero della tessera di qualificazione professionale, nel caso di complessi radiofonici o cinematografici;

b) *Tariffa n.* 5 per i viaggi isolati (4) di cui al successivo punto 5, o per gruppi, anche di cinque o più persone, non muniti di nulla osta di agibilità o della dichiarazione di cui alla precedente lettera *a*).

5. *Viaggi isolati dei beneficiari*. — Il viaggio isolato è consentito:

a) *per i beneficiari in genere*, quando raggiungono la compagnia o il complesso artistico regolarmente costituito, il teatro o locale di esecuzione dello spettacolo (anche nell'ambito aziendale di una medesima impresa) o comunque il luogo di lavoro, e quando ritornano alla località di residenza per cessazione o interruzione contrattuale di lavoro;

b) *per gli organizzatori e gli amministratori dei complessi teatrali e similari e per i titolari degli spettacoli viaggianti*, quando precedono o seguono, nel termine massimo di cinque giorni, il proprio complesso, limitatamente al percorso seguito o da seguire dal complesso medesimo (5);

c) *per gli organizzatori in genere, per i registi teatrali e per i direttori di produzione cinematografica* (uno solo per compagnia, complesso, parco o circo) quando si recano ad organizzare spettacoli o riprese cinematografiche ovvero a stipulare contratti o a ricercare lavoro per il proprio complesso (6).

In nessun caso è consentito il viaggio isolato dei figli dei beneficiari.

Nel termine di cinque giorni previsto dalla precedente lettera *b*), gli organizzatori e gli amministratori dei complessi teatrali e similari e i titolari degli spettacoli viaggianti non possono effettuare, per il percorso seguito o da seguire dal relativo complesso, più di un viaggio in precedenza od a seguito del complesso medesimo.

6. *Documenti di riduzione*. — Per ottenere la riduzione, gli interessati devono presentare alle stazioni l'apposita richiesta mod. n. 33 di color verde.

Sulla richiesta, oltre il cognome e nome del viaggiatore, deve essere indicato il numero della tessera di qualificazione professionale, la qualifica specifica dell'attività da esso svolta, il proprio indirizzo, la data del rilascio ed il motivo del viaggio, specificando sempre il teatro, cinema od altro luogo di spettacolo e di lavoro presso il quale si reca ad agire o ha agito.

(3) I figli degli artisti non concorrono alla formazione di tale minimo.

(4) Agli effetti della concessione, i viaggi di gruppi fino a quattro persone sono da considerare come viaggi isolati.

(5) Per questi viaggi, le stazioni dovranno limitare l'accertamento alla sola regolarità formale delle richieste, sulle quali dovrà essere specificato se il viaggio venga effettuato in precedenza od a seguito del complesso artistico.

L'accertamento sulla regolarità dei viaggi verrà eseguito dal Controllo viaggiatori e bagagli, che provvederà alla regolarizzazione di quelli che risultassero non effettuati nelle condizioni volute.

(6) Il rilascio delle richieste relative a questi viaggi è riservato esclusivamente alla Direzione generale dello spettacolo, come stabilito alla successiva nota (7). Le richieste non sono da ritenere valide se non portano il timbro a secco del Servizio commerciale e del traffico. Esse sono esenti dalla convalida, come stabilito alla successiva nota (8).

Per i viaggi in gruppo, di cui al punto 4, *lettera a*), la richiesta è rilasciata a seconda dei casi:

a) dal capo o direttore della compagnia o del complesso artistico (intestatario del nulla osta di agibilità), nel caso di compagnie di prosa, di lirica, di varietà, di operette, di riviste, di avanspettacoli e spettacoli similari, di circhi e spettacoli viaggianti.

Il relativo nulla osta di agibilità rilasciato dalla Direzione generale dello spettacolo o, provvisoriamente, da una Prefettura della Repubblica deve essere esibito, insieme con la richiesta, all'atto dell'acquisto del biglietto e gli estremi di esso devono essere riportati sulla richiesta stessa, nello spazio riservato alla convalida;

b) dal direttore della competente sede della RAI, nel caso di complesso radiofonico; dal direttore di produzione cinematografica, nel caso di complesso cinematografico.

La relativa dichiarazione, di cui al punto 4, lettera *a*), deve essere esibita, insieme con la richiesta, all'atto dell'acquisto del biglietto e gli estremi di essa devono essere riportati sulla richiesta stessa, nello spazio riservato alla convalida.

Per i viaggi individuali od in gruppo, di cui al punto 4, *lettera b*), la Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce le persone autorizzate al *rilascio* delle richieste (7).

La Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce se e da quali persone le richieste debbano essere *convalidate* (8).

7. *Compagnie viaggianti suddivise*. – E' ammesso che le compagnie ed i complessi artistici di cui al punto 4, lettera *a*) viaggino suddivise in giorni e con treni diversi, purchè sia stato depositato l'importo di tutti i biglietti. In tali casi, si deve far uso di distinte richieste, su ciascuna delle quali deve essere praticata opportuna annotazione di chi è autorizzato al rilascio della richiesta.

8. *Identificazione personale*. — A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori devono esibire il tagliando *B* delle richieste vidimate dalla stazione di partenza. Devono inoltre esibire la propria tessera di qualificazione professionale (esclusi i figli dei beneficiari — punto 3, ultimo comma).

(7) Le richieste per *viaggi isolati* vengono emesse e firmate dai singoli interessati, debitamente muniti di tessera di qualificazione professionale. Per gli organizzatori in genere, i registi teatrali ed i direttori di produzione cinematografica, le richieste relative ai viaggi di cui alla lettera *c*) del precedente punto 5, vengono *emesse*, per un limitato numero di viaggi, esclusivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, alla quale gli interessati dovranno direttamente rivolgersi. Per i *Viaggi in gruppo* di beneficiari sprovvisti di nulla osta di agibilità o di dichiarazione equipollente (punto 4, lettera *b*) le relative richieste sono emesse e firmate dal capo comitiva.

(8) *Per i viaggi di cui al punto* 4, *lettera* a), *non è necessaria alcuna convalida della richiesta di viaggio*. Chi *rilascia* la richiesta deve, però, a norma del punto 6, terzo comma, lettere *a*) e *b*), indicare nello spazio riservato alla convalida gli estremi del nulla osta di agibilità (definitivo o provvisorio) o della dichiarazione equipollente.

Sono altresì escluse dalla convalida le richieste relative ai viaggi di cui al punto 5, *lettera* c), *rilasciate, come detto dalla precedente nota* (7), *esclusivamente dalla Direzione generale dello spettacolo. Queste richieste non dovranno tenersi valide se non provviste di timbro a secco del Servizio commerciale e del traffico.*

Per tutti gli altri viaggi (punto 4, lettera *b*) e punto 5, lettere *a*) e *b*), le richieste di viaggio devono essere convalidate dalla Direzione generale dello spettacolo, dagli addetti od uffici stampa presso le Prefetture della Repubblica, dagli Uffici regionali o provinciali del lavoro o, *limitatamente alle città sedi compartimentali delle F. S.* dal dirigente o da un apposito incaricato (entrambi con firma depositata presso la locale Sezione commerciale e del traffico delle F. S.) per ciascuna delle seguenti maggiori organizzazioni dello Spettacolo: F.I.L.S. (Federazione italiana lavoratori dello spettacolo), F.U.L.S. (Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo), F.I.A.L.S. (Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo), A.G.I.S. (Associazione generale italiana dello spettacolo), A.N.I.C.A. (Associazione nazionale industriali cinematografici e affini), S.N.A.L.I. (Sindacato nazionale artisti lirici italiani), Sindacato nazionale musicisti.

Poichè gli enti e le persone di cui sopra risiedono solo nelle località capoluogo di Provincia, per tutti i viaggi che i

In via eccezionale è ammesso che, per i provenienti dall'estero, i quali non fossero ancora in possesso di tale tessera, tenga luogo della tessera stessa — unicamente per il primo viaggio in Italia dalla località di transito internazionale ad una località interna italiana — il passaporto dal quale risulti come professione la qualità di artista (9).

In casi particolari, per viaggi ben determinati o per un limitatissimo periodo di tempo, può far luogo della tessera di qualificazione professionale una dichiarazione della Direzione generale dello spettacolo controfirmata dal capo del Servizio commerciale e del traffico delle ferrovie dello Stato. In questo caso, il beneficiario è tenuto, a norma dell'art. 11 delle disposizioni generali (parte I delle concessioni speciali) ad esibire la carta d'identità od altro documento equipollente.

TRASPORTO DEI BAGAGLI

9. - *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata soltanto quando ha luogo il viaggio, anche isolato, delle persone precisate al punto 2. Le eventuali eccezioni alla contemporaneità del viaggio delle persone con la spedizione del bagaglio possono essere concesse dalle Sezioni commerciali e del traffico delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delle circostanze e del genere di cose da trasportare.

Sono ammessi al trasporto a bagaglio registrato:

a) gli effetti personali, fino al limite di kg. 200 per persona;

b) gli attrezzi e gli strumenti musicali portatili.

S'intendono effetti il vestiario borghese e teatrale e ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

10. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, lo speditore deve presentare la richiesta color verde mod. n. 34.

Le richieste sono rilasciate, ed eventualmente convalidate, dalle medesime persone di cui al punto 6 (10).

11. - *Prezzi.* — Si applica la metà dei prezzi della Serie I — Bagagli.

B — MATERIALI ED EFFETTI PER SPETTACOLI TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E SIMILARI.

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata per i trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata, di effetti, di attrezzi e di arredi da palcoscenico nonchè di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone di cui al seguente punto 2 hanno in dotazione o comunque in uso per l'organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) alle compagnie teatrali di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomine;

c) ai complessi lirici;

d) alle orchestre e bande musicali;

e) ai circhi equestri;

f) alle compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) ai concertisti (solisti o costituenti terzetti, quartetti e simili) e artisti di varietà.

La concessione si applica inoltre ai materiali ed effetti provenienti dall'estero e di pertinenza di compagnie, di complessi, di gruppi o di singoli artisti, anche se di nazionalità non italiana.

Si intendono per effetti il vestiario borghese e teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale dell'artista.

Si intendono per attrezzi ed arredi di palcoscenico: le quinte, le porte, i caminetti, le colonne, i macigni, le scale e simili, le telerie, le panche di legno, gli attrezzi da lavoro, le sellerie, i cordami, le catene, i tiranti di ferro, le ferramenta, i mobili, i tappeti, le tappezzerie, i soprammobili, le macchine ed i meccanismi e le loro parti, le locomobili, le trattrici, il materiale elettrico e da illuminazione, gli strumenti musicali e di precisione, le figure anatomiche di qualunque materia, le giostre, le altalene e le loro parti, gli attrezzi da ginnastica, le marionette ed ogni altro oggetto di dotazione dei complessi e delle persone di cui alla presente concessione, esclusi però, se spediti vuoti, i carri da merce in genere, nonchè i veicoli automobili per trasporto di persone.

3. - *Condizioni per l'applicazione della concessione.* — La concessione è accordata sotto osservanza delle seguenti condizioni:

A) per i trasporti degli effetti e degli attrezzi delle compagnie e complessi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2, è necessario che si verifichi anche il contemporaneo viaggio di almeno 8 persone adulte e per quelli dei gruppi di artisti di cui alle lettere *f*), *g*) del punto stesso di almeno due persone pure adulte: da provare all'atto della spedizione mediante esibizione dei biglietti a tariffa intera o comunque ridotta (o della ricevuta del relativo deposito).

B) Sulle lettere di vettura deve figurare come mittente e come destinatario:

a) per i trasporti concernenti teatri, compagnie teatrali e complessi lirici, il direttore del teatro o l'amministratore o l'impresario;

b) per i trasporti concernenti le orchestre e le bande musicali, il capo o il direttore;

c) per i trasporti di circhi equestri, il proprietario o lo amministratore;

d) per le compagnie ambulanti, il capo o il direttore della compagnia;

e) per i gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale, l'esercente;

f) per le persone di cui alla lettera *g*) del punto 2, il capo-gruppo, oppure, se si tratti di isolati, gli artisti medesimi.

Per le spedizioni gravate di assegno (punto 7), è ammesso che figuri come mittente, ma non come destinataria, una persona diversa da quelle suindicate.

C) Le stazioni mittenti e destinatarie debbono, di regola, essere rispettivamente quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori. Tuttavia, su domanda motivata, i capi stazione ed i capi gestione possono ammettere qualche deroga a questa disposizione.

D) E' ammesso che una partita di effetti, di attrezzi e di bestiame sia spedita qualche giorno prima della partenza delle persone, a condizione che siano esibiti i biglietti o la ricevuta, di deposito del relativo ammontare, ed è altresì ammesso che quando la spedizione degli effetti, degli attrezzi e del bestiame non possa essere completata nel giorno in cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma non oltre il terzo giorno, purchè la richiesta per detta spedizione supplementare sia presentata con questa annotazione: « Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno . . . . . del giorno . . . . ».

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della presente concessione speciale temporanea, devono

---

benificiari debbono effettuare per e da località non capoluogo di Provincia, dovrà provvedere alle relative convalide uno degli uffici o persone autorizzate del capoluogo da cui il complesso od il singolo beneficiario si distaccano per recarsi in Provincia.

Nel caso di primo viaggio per raggiungere il complesso che si forma, occorre raggiungere a tariffa intera il più prossimo capoluogo di Provincia e da questo proseguire a tariffa ridotta per la località di destinazione, ovvero provvedere per corrispondenza a farsi convalidare la richiesta da uno degli uffici o persone autorizzate.

Di regola, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria con firma depositata, sono autorizzati a convalidare le richieste limitatamente ai viaggi in partenza dalle rispettive località di residenza. Tuttavia è ammesso che in casi di urgenza, specialmente quando si effettua in una stessa giornata festiva un viaggio di andata e uno di ritorno, ovvero quando sia impossibile al viaggiatore di far convalidare la richiesta per il ritorno (come nel caso di chi si reca all'estero o in località in cui non abbia sede alcun ufficio autorizzato alla convalida), tale convalida sia effettuata dalla stessa persona che appone quella di andata. In questo caso, la stazione di inizio del viaggio di ritorno, che non ha depositata la firma del rappresentante di categoria che ha convalidato la richiesta, dovrà ritirare ed allegare alla contabilità il tagliando *B* della richiesta relativa al viaggio di andata (in possesso del viaggiatore), debitamente timbrata dalla stazione di partenza, dalla quale deve risultare la identità della firma con quella relativa al viaggio di ritorno.

(9) Per questi viaggi, se in gruppo, dovrà presentarsi alla stazione di confine, o ad un'agenzia viaggiatori all'estero autorizzata alla vendita dei nostri biglietti, in luogo della richiesta di viaggio mod. n. 33, un elenco nominativo in doppia copia con l'indicazione della qualità di ogni singolo artista e del numero del passaporto. Per i viaggi singoli basta la presentazione del passaporto.

(10) Vedansi note (7) ed (8) pagine 13 e 14. Sia per il rilascio che per la convalida, le norme da seguire sono quelle stabilite per il trasporto dei viaggiatori cui i bagagli appartengono.

essere presentate le richieste di color verde mod. n. 35 rilasciate dalle stesse persone che devono figurare sulle lettere di vettura come mittenti dei trasporti.

La Direzione generale dello spettacolo, d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, stabilisce se e da quali persone devono essere convalidate le richieste medesime (11).

5. *Prezzi di trasporto* (12):

a) effetti ed attrezzi: prezzi delle classi competenti alle masserizie, ridotti del 25%;

b) legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito, sagomato per parapetti, impalcature e simili: prezzi delle classi competenti al legname comune segato diritto, ridotti del 25 %;

c) furgoni e carri a quattro ruote, nonchè le carovane (furgoni, attrezzi ad uso cucina, refettorio, camere da letto e simili) anche con motore, contenenti effetti, attrezzi e legname di cui alla precedente lettera *b*): prezzi delle classi competenti alle masserizie, ridotti del 25 %;

d) piccoli animali (uccelli, cani, gatti, scimmie e simili) in furgoni, anche con motore: prezzi della tariffa speciale n. 104, serie *B*) per otto capi, qualunque sia il numero degli animali caricati. Non è ammesso di caricare nei furgoni effetti, attrezzi ed oggetti di qualsiasi specie;

e) bestie feroci, bestiame equino e bovino e, se non spediti in furgoni, i piccoli animali di cui alla lettera *d*): prezzi delle tariffe competenti ridotte del 25 %.

6. *Norme particolari applicabili alle imprese di trasmissione radiofonica e di riprese di produzioni cinematografiche.* — Alle spedizioni di apparecchiature mobili di qualsiasi specie, occorrenti per le trasmissioni radio fuori sede e per le riprese cinematografiche, di cui siano mittenti e destinatarie imprese di trasmissione radiofonica o di produzione cinematografica, è accordata, con le condizioni e modalità previste dai punti precedenti, in via di carteggio, la riduzione del 25% sui competenti prezzi previsti dalle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.*

7. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni possono essere gravate di assegno, ma non di spese anticipate.

CONCESSIONE SPECIALE « VIII »

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per viaggi in conto particolare dei mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (1), dei mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, nonchè per il trasporto a bagaglio degli apparecchi meccanici di locomozione.

TRASPORTO DELLE PERSONE.

2. *Limiti.* — La concessione si applica:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *C* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E*, annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *D* allegata alla suddetta legge nonchè ai mutilati ed agli invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari compresi), che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* citata nel decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74;

c) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, e senza diritto alla persona di accompagnamento, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 1ª categoria, non compresi nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 2ª categoria;

e) limitatamente a due viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 3ª e 4ª categoria.

Qualora l'assegno di superinvalidità non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad esser applicate per un anno oltre la scadenza dell'assegno stesso.

3. *Prezzi.* — Per i viaggi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 2 si applica la tariffa n. 7, iscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio la persona di accompagnamento. In caso di viaggio in treno rapido, l'accompagnatore non è tenuto al pagamento del relativo supplemento.

Per i viaggi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso punto 2, si applica la tariffa n. 5.

4. *Documenti di riduzione* — *Identificazione personale.* — I mutilati e gli invalidi di cui alla lettera *a*) del punto 2 sono provvisti dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — di apposito libretto di viaggio mod. I (mod. n. 36); quelli di cui alla lettera *b*) sono provvisti, a cura dello stesso Ministero, di libretto di viaggio mod. I-*bis* (mod. n. 37); quelli di cui alla lettera *c*) di libretto di viaggio mod. I-*ter* (mod. n. 38).

I mutilati ed invalidi per servizio di cui alle lettere *b*) e *c*) del punto 2 sono provvisti rispettivamente di libretti di viaggio mod. I-*bis* e mod. I-*ter* a cura delle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni.

In ciascuno dei libretti mod. *I-bis* e mod. *I-ter*, è inserito un fascicolo di « venti » scontrini suddivisi in cinque gruppi di quattro scontrini. Gli scontrini sono numerati progressivamente, per ciascun gruppo, da uno a quattro e su ogni scontrino è indicato l'anno di validità. Gli scontrini non utilizzati entro l'anno di validità sono da considerare nulli.

Non è ammessa la sostituzione dei fascicoli di scontrini per smarrimento od altro analogo motivo. Quando la pensione scade prima dei cinque anni di validità del fascicolo di scontrini, saranno tolti, a cura del Ministero del tesoro, gli scontrini eccedenti in ragione di quattro per ogni anno solare.

Sul cartoncino connesso alla copertina del libretto, sul frontespizio degli scontrini e su questi ultimi, deve essere apposto il timbro a secco dell'Amministrazione ferroviaria ed inoltre essere iscritto il numero del libretto, prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi rilascia e firma i documenti stessi. Sul cartoncino connesso alla copertina deve essere anche apposto il timbro a secco del Ministero del tesoro, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilato od invalido per servizio.

---

(11) Le richieste di riduzione devono essere convalidate, quando del caso, dagli stessi enti o persone di cui alla nota (8) pagine 13 e 14.

(12) La tassazione dei circhi equestri e dei parchi di divertimento a treno completo si effettua dietro presentazione del Mod. 40-*bis* in base al prezzo a forfait di L. 27,50 per asse e per chilometro. Tale prezzo è applicabile unicamente ai trasporti di complessi italiani. Per quelli esteri è invece applicabile il prezzo a forfait di L. 33 per asse e per chilometro.

L'applicazione di tali prezzi è subordinata alla condizione che il treno sia composto di almeno 15 carri o che si paghi per tanti.

I trasporti di cui sopra sono da considerare, a tutti gli effetti, come eseguiti a velocità ordinaria.

Ai viaggiatori trasportati sui treni in questione — anche se in qualità di custodi di bestiame — sono applicabili le tasse di cui alla prima parte del presente testo lettera A), se in possesso della tessera di qualificazione professionale, ovvero i prezzi delle tariffe ordinarie. Non sono pertanto applicabili le facilitazioni previste dalla Condizione Particolare 2ª della tariffa speciale n. 104 (C T cose)

I suddetti prezzi a forfait non comprendono i prezzi di trasporto previsti per le cose non specificamente contemplate nella presente Concessione quali, ad esempio, automobili per il trasporto delle persone, motociclette, carri merci vuoti, ecc.

Ove ai treni speciali di cui sopra vengano agganciate carrozze viaggiatori, le carrozze stesse sono da tassarsi in base alle ordinarie norme di tariffa per carrozze riservate (e quindi col minimo dei quattro quinti dei posti offerti a tariffa competente).

Tali carrozze, essendo tassate a parte, dovranno, naturalmente, essere escluse dal computo del prezzo forfetario, ferma restando, per l'applicazione di quest'ultimo, la condizione del minimo di 15 carri.

(1) Per effetto della legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ha ratificato il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, i mutilati ed invalidi *civili* di guerra godono degli stessi benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra. Ad essi è quindi applicabile la presente concessione.

La semplice presentazione del libretto mod. I dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice per il mutilato e la persona di accompagnamento.

Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I-*bis* danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice tanto per il mutilato che per la persona di accompagnamento, il nome della quale deve essere indicato nello scontrino.

Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I-*ter* danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice per il solo mutilato.

Gli scontrini di libretto devono essere compilati nella matrice e in ogni loro parte a cura degli interessati e non sono accettati dalle biglietterie se non presentati insieme al libretto ed al fascicolo dal quale sono stati staccati. Non può essere rilasciato più di un fascicolo di scontrini per volta e, prima del rilascio di un nuovo fascicolo, vengono ritirate le matrici di quello esaurito ed il relativo frontespizio.

Il mutilato od invalido, per provare la propria identità personale, deve esibire, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il libretto di viaggio ed il certificato di iscrizione (libretto di pensione). La persona di accompagnamento deve inoltre essere provvista di un documento di identificazione.

I libretti di viaggio sono validi cinque anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i libretti stessi sono di cinque in cinque anni sostituiti od aggiornati con la dichiarazione *che il beneficiario ne ha ancora diritto*, seguita dalla firma dell'autorità che ha rilasciato il libretto, autenticata dal bollo dell'ufficio.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente punto 2 devono presentare, per l'acquisto dei biglietti a riduzione, il certificato d'iscrizione (libretto di pensione) unitamente ad un fascicolo di quattro (mod. n. 39) o due (modello n. 40) scontrini, a seconda dei casi, rilasciato annualmente dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra competente per territorio, se trattasi di mutilati od invalidi di guerra, e dalle Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione delle pensioni, se trattasi di mutilati per servizio. Su tale fascicolo deve risultare il numero del certificato d'iscrizione (libretto di pensione).

Nelle ultime pagine del predetto certificato di iscrizione l'Opera nazionale invalidi di guerra dovrà fare annotazione del rilascio annuale degli scontrini.

Per l'uso di questi scontrini valgono le norme di cui sopra relative agli scontrini dei libretti mod I-*bis* e I-*ter*.

5. - *Restituzione dei libretti e dei fascicoli di scontrini.* — Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno provveduto alla liquidazione della pensione provvedono, rispettivamente per i mutilati ed invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio, a ritirare i libretti e i fascicoli di scontrini a quei beneficiari che, per qualsiasi ragione, cessano d'averne diritto. Essi provvedono altresì al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini nei casi di decesso dei beneficiari.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO

6. - *Limiti.* — La concessione è limitata al trasporto a bagaglio registrato degli speciali apparecchi di locomozione per persone impedite (carrozzelle, tricicli e simili), anche se muniti di motore.

7. - *Prezzi.* — Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

8. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere il trasporto gratuito degli apparecchi di locomozione, l'interessato deve presentare il biglietto a tariffa ridotta, rilasciatogli in base alla presente concessione, nonchè uno scontrino staccato dal fascicolo contenuto nell'apposito libretto (mod. n. 41) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra verso presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale invalidi di guerra, attestante la necessità del mezzo di locomozione. Sullo scontrino bagaglio la stazione indica gli estremi dei detti documenti a giustificazione della gratuità concessa per il trasporto a bagaglio.

CONCESSIONE SPECIALE « IX »

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. — Congiunti dei caduti in guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe.

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra ed i congiunti dei caduti in guerra (1), di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche del Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — nonchè per i viaggi che i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, debbano effettuare per recarsi a visita presso le Commissioni mediche delle Amministrazioni di appartenenza.

La concessione è altresì accordata per i viaggi che i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio effettuino perchè chiamati a visita medica rispettivamente presso il Ministero della difesa o le Amministrazioni di appartenenza per accertamenti relativi alla *concessione del distintivo d'onore*, o perchè inviati, a cura e spese dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti, per cure conseguenti alla invalidità, ovvero perchè chiamati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera medesima, per accertamenti sanitari necessari per l'invio alle cure stesse.

La concessione è altresì accordata per i viaggi dei congiunti dei caduti in guerra o per servizio che si rechino a visitarne le tombe.

2. - *Limiti.* — La concessione si applica per i viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno.

a) Si applica per i viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno:

ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi per servizio, chiamati a visita medica, quando le autorità di cui al precedente punto 1 lo ritengano necessario;

ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio inviati per cure in ospedali, officine ortopediche ed altri stabilimenti di cura dall'Opera nazione per gli invalidi di guerra;

ai militari in congedo, ai civili in attesa del riconoscimento *della mutilazione o invalidità per servizio*, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra o per servizio, quando sono chiamati dalle predette autorità a visita sanitaria per accertamenti relativi alle pensioni.

Quando per i viaggi menzionati alla presente lettera *a*) sia riconosciuta la necessità di una persona di accompagnamento, la concessione si applica anche a questa persona. E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio *di accompagnamento*, ritorni isolato alla località da cui è partito, oppure si rechi isolato al luogo dove trovasi il mutilato o invalido di guerra *o per servizio*, per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

b) Si applica per i viaggi di andata e ritorno:

ai genitori, vedove (anche se rimaritate), figli, fratelli e sorelle dei caduti, che si rechino a visitare la tomba del loro congiunto, limitatamente ad un viaggio per un anno solare. Per reciprocità le agevolazioni si applicano anche a favore dei sudditi francesi per le visite alle tombe in Italia dei loro congiunti.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 7.

4. - *Documenti di riduzione — Identificazione personale.*

A) Le chiamate ad accertamenti medici presso le Commissioni indicate al precedente punto 1 sono fatte, per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra, mediante precetto personale inviato pel tramite dei Comandi dei carabinieri. Questi Comandi, all'atto della consegna del foglio di precetto, rilasciano all'interessato la richiesta mod. *B* di cui al regolamento per i trasporti militari (mod. n. 53). Sul foglio di precetto, i detti Comandi indicano l'età ed i connotati del viaggiatore al quale fanno firmare il precetto stesso e convalidano tutte le indicazioni con firma e bollo d'ufficio. Il foglio di precetto così completato serve da documento di identificazione personale durante il viaggio. Nella richiesta è indicato l'itinerario del viaggio.

Per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio, le chiamate per accertamenti medici presso le Commissioni indicate al suddetto punto 1 sono fatte con precetto personale, che può essere inviato sia pel tramite dei Comandi dei carabinieri sia pel tramite degli uffici periferici delle Amministrazioni di appartenenza. In entrambi tali casi, il rilascio delle richieste mod. *B* deve essere effettuato dai Comandi dei carabinieri competenti per territorio, con le modalità di cui al precedente comma.

Per i viaggi di cui al precedente punto 2, lettera *a*) secondo capoverso, gli interessati debbono essere muniti, a cura dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di apposita ri-

(1) Per effetto della legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ha ratificato il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, i mutilati ed invalidi *civili* di guerra ed i congiunti dei caduti *civili* per fatti di guerra godono degli stessi benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. Ad essi è quindi applicabile anche la presente concessione.

chiesta, conforme al mod. n. 42 firmata dal consigliere delegato della Rappresentanza provinciale competente o, nel caso di invio da parte della sede centrale dell'Opera stessa, dal capo del Servizio sanitario della sede medesima.

Per l'identità personale, deve essere esibito dai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio il libretto di pensione di cui essi debbono essere forniti durante il viaggio.

Per i viaggi di cui al punto 2, lettera *a*), quando sia consentita una persona di accompagnamento, la richiesta è rilasciata per due persone.

Per i viaggi isolati dell'accompagnatore, deve essere presentata, invece, richiesta separata. Nella detta richiesta (modello *B*, mod. n. 53, di cui al regolamento per i trasporti militari o mod. n. 42 della presente concessione secondo i casi), deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia in accompagnamento nell'andata ed isolatamente nel ritorno* » oppure, quando del caso:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento nel ritorno* ».

B) Per i viaggi di cui al punto 2, lettera *b*), deve essere presentata la richiesta mod. *B* (mod n. 53) di cui al regolamento per i trasporti militari. Tale richiesta viene rilasciata dai Comandi dei carabinieri che, a norma del regolamento stesso, ne siano provvisti ed ai quali deve essere direttamente domandata. Dove tali Comandi non esistano, la domanda è fatta al sindaco, che provvede a soddisfarla rivolgendosi al Comando prossimo. Per i viaggi alle tombe dei caduti inumati all'estero, le richieste vengono rilasciate per la stazione di confine più conveniente per recarsi alla località dove la salma del caduto risulta inumata.

Per i mutilati ed invalidi di guerra residenti all'estero, il rilascio della richiesta di viaggio mod. *B* può essere effettuata anche dai Consolati italiani all'estero.

Il rilascio di dette richieste è subordinato alla presentazione:

a) dell'atto di morte del caduto o di un documento equipollente. Per i figli dei caduti in guerra l'atto di morte può essere sostituito dal certificato della loro iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;

b) di un documento da cui risulti la località dove trovasi sepolto il caduto, giacchè la concessione si applica solo quando le persone ammesse a fruirne hanno avuto, e possono dare, notizia, documentata della località dove trovasi sepolto il congiunto;

c) di una dichiarazione del Comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono trattenuti dall'autorità che rilascia la richiesta di riduzione.

La dichiarazione di cui alla lettera *c*), dovendo servire per l'identificazione personale durante il viaggio, viene restituita al beneficiario della concessione dopo che la detta autorità, previo accertamento dell'identità personale dell'esibitore della dichiarazione, ha indicato sulla medesima l'età ed i connotati del beneficiario (come usasi per i passaporti interni) e l'ha fatta firmare dal beneficiario, convalidando le indicazioni con la firma e bollo di ufficio.

Per i residenti all'estero, ai documenti suddetti può sostituirsi una dichiarazione in duplice copia rilasciata dai Consolati italiani: una copia di tale dichiarazione è trattenuta dalla stazione.

CONCESSIONE SPECIALE « X »

Minorenni od interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio

1. - *Oggetto.* — La concessione è accordata all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, cui è affidata la protezione ed assistenza dei minorenni e degli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra, nonchè all'Opera nazionale figli degli aviatori, per i minorenni od interdetti per infermità di mente figli di aviatori caduti per servizio, che siano assistiti da detta Opera.

Sono da ritenersi equiparati agli orfani di cui trattasi anche i minorenni ed interdetti figli di coloro che, pur viventi, siano divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate a causa di guerra o per servizio, purchè tali figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore.

2. - *Limiti.* — La concessione è limitata:

a) ai viaggi che i minorenni e gli interdetti per infermità di mente di cui al punto 1° effettuano, a cura dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, o dell'Opera nazionale figli degli aviatori, per i seguenti motivi:

1) essere accolti stabilmente in un qualsiasi ricovero o altrimenti essere collocati in una città sede di studi;

2) ritornare in seno alle famiglie al termine dell'anno scolastico, ed in occasione delle vacanze natalizie e pasquali (escluse pertanto altre eventuali vacanze durante l'anno scolastico), ed essere restituiti successivamente alla sede dei loro studi;

3) essere ricoverati in ospedali od altri stabilimenti di cura, oppure essere inviati in località sede di colonia marina o montana;

4) essere trasferiti da uno ad altro dei luoghi indicati ai precedenti numeri;

5) essere restituiti in via definitiva alle proprie famiglie.

b) ai viaggi delle persone che accompagnano i minorenni e gli interdetti nei casi di cui alla precedente lettera *a*), limitatamente a non più di un accompagnatore per ogni orfano. Quando si tratta di gruppi di orfani, il numero degli accompagnatori non deve essere superiore ad un quinto del numero degli orfani accompagnati.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritta per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. - *Prezzi.* — All'orfano e all'eventuale accompagnatore è concessa la gratuità del trasporto in terza classe, con reintegro all'Amministrazione ferroviaria, da parte del Ministero del tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa n. 5. Se il viaggiatore richiede alla stazione il rilascio di biglietto per classe superiore alla terza, è tenuto al pagamento della differenza, a tariffa ordinaria n. 1, fra le due classi.

4. - *Documenti di riduzione - Identificazione personale.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata apposita richiesta, conforme al mod. n. 43.

Le richieste sono rilasciate, a seconda dei casi, dalla sede centrale e dai Comitati provinciali degli orfani di guerra, o dalla sede centrale dell'Opera nazionale figli degli aviatori.

Per i viaggi isolati delle persone di cui alla lettera *b*) del punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata. In detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« *Viaggia isolatamente nell'andata ed in accompagnamento dell'orfano o degli orfani nel ritorno* » oppure:

« *Viaggia nell'andata in accompagnamento dell'orfano o degli orfani ed isolatamente nel ritorno* ».

CONCESSIONE SPECIALE « XI »

Croce Rossa Italiana

1. - *Oggetto.* — La concessione riguarda i trasporti appresso enumerati, che si effettuano per conto ed a spese della Croce Rossa Italiana.

TRASPORTO DELLE PERSONE

2. - *Limiti.* — La concessione è accordata per i viaggi che le infermiere ed assistenti sanitarie della Croce Rossa Italiana effettuano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, nonchè per quelli che effettua il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso, quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità.

3. - *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. - *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare alle stazioni la richiesta, conforme al modello stabilito (n. 44), fornita dal Comitato centrale della Croce Rocca Italiana ai singoli Comitati, i quali, dopo di averla completata con tutte le indicazioni volute dallo stampato, la rilasciano a coloro che debbono viaggiare.

A domanda del personale ferroviario devesi esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

TRASPORTO DEI BAGAGLI E DELLE ALTRE COSE

A) *Trasporti a bagaglio.*

5. - *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto a bagaglio registrato le cose indicate nel successivo punto 7, in quanto ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza.

6. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli della serie II bagagli.

B) *Trasporti a velocità ordinaria o con resa accelerata.*

7. *Limiti.* — Sono ammesse al trasporto le cose seguenti:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

8. *Prezzi.* — I prezzi applicabili sono quelli delle tariffe competenti ridotti del 20 %.

9. *Documenti di riduzione.* — Le richieste, conformi ai modelli stabiliti (n. 45 e 46), sono rilasciate dai Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana ai quali vengono fornite dal Comitato centrale.

Sui documenti di trasporto deve, di regola, figurare come mittente e come destinatario una delle seguenti unità della Croce Rossa Italiana: Comitati, Sottocomitati, Delegazioni, Sanatori, Preventori, Dispensari, Stazioni o Ambulatori antimalarici, Posti di soccorso. Può tuttavia essere mittente o destinatario il presidente o direttore di una delle unità medesime nel qual caso tale sua qualità deve tassativamente risultare sul documento di trasporto.

10. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono essere eseguite in porto affrancato.

CONCESSIONE SPECIALE « XII »

Equipaggi delle navi mercantili italiane

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per i viaggi dei marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio oppure su unità che, compiendo campagne di pesca, tocchino per necessità inerente all'esercizio della pesca stessa porti esteri.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai soli viaggi per licenza e per un massimo di due viaggi di andata e di ritorno per ogni anno.

I viaggi di andata debbono essere effettuati dalla località di sbarco a quella di residenza della famiglia del marittimo. I viaggi di ritorno dalla suddetta residenza al porto ove il marittimo riprende l'imbarco.

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 3.

4. *Documenti di riduzione.* — Il marittimo che si reca in licenza viene munito dal Comando di bordo di una dichiarazione scritta, indirizzata alla Capitaneria od all'Ufficio del porto dove trovasi la nave, attestante il motivo del viaggio. La Capitaneria o l'Ufficio del porto, ricevuta tale dichiarazione, rilascia i documenti di riduzione conformi al modello stabilito (n. 47) e precisamente: uno per il viaggio di andata verso il luogo di residenza del marittimo e l'altro per il ritorno al porto dove il marittimo dovrà riprendere imbarco.

Insieme alla dichiarazione per il rilascio dei documenti di riduzione, il Comando di bordo provvede ad inoltrare alle Capitanerie od Uffici di porto il libretto di navigazione degli interessati affinchè le Capitanerie od Uffici stessi possano praticarvi, nell'opportuno spazio, l'annotazione relativa ai documenti rilasciati e quella riguardante la residenza della famiglia del marittimo da questi dichiarata.

A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il libretto personale di navigazione ed il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

CONCESSIONE SPECIALE « LI »

Piante e parti di piante - Piantine e semi forestali Macchine ed attrezzi agricoli - Bestiame

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita per trasporti a velocità ordinaria con resa accelerata di:

a) piante e parti di piante scambiate fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, i Consorzi provinciali di ortofloro-frutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, gli Istituti sperimentali per la olivicoltura e per l'oleificio, le Stazioni sperimentali agrarie, gli Osservatori di fitopatologia, i vivai di viti americane;

b) piantine di pioppo e di altre essenze di cellulosa, scambiate fra i vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, oppure tra i medesimi ed i privati; piantine di gelso scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale serico, oppure tra i medesimi ed i privati;

c) piantine e semi forestali destinati al rimboschimento e spediti dai comandi del Corpo delle foreste ai Corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

d) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato e destinati agli uffici di cui alla lettera *a*) o scambiati fra gli uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

e) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la produzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra gli Ispettorati provinciali di agricoltura, o fra i primi ed i secondi, e, per i tori, fra i detti Istituti o Ispettorati ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o degli Ispettorati provinciali di agricoltura.

2. *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso dei vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un ufficio, istituto o ente di cui al precedente punto 1.

3. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 20 %.

4. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato; possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al mod. n. 48. Tali richieste devono essere staccate dagli enti concessionari, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici devono, dagli enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

CONCESSIONE SPECIALE « LII »

Enti e case di lavoro per i ciechi

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita per i trasporti a velocità ordinaria compresi quelli con resa accelerata:

a) di materie prime spedite dai luoghi di produzione:

ai laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi od a quelli di Istituti pubblici o privati a favore di ciechi, che abbiano stipulato con l'Ente stesso particolari convenzioni oppure tra due dei laboratori anzidetti:

al laboratorio della Casa di lavoro per i ciechi di guerra (Roma);

al laboratorio della Casa di lavoro per i ciechi di guerra di Lombardia;

al laboratorio della Cooperativa Lux-produzione e lavoro fra artigiani ciechi di Messina;

al laboratorio della Cooperativa Argo-produzione e lavoro fra artigiani ciechi di Palermo;

b) di prodotti finiti, spediti dai laboratori di cui al precedente comma *a*) a magazzini di deposito o di smercio, oppure direttamente ad enti o privati acquirenti;

c) di imballaggi vuoti di ritorno, spediti da magazzini di deposito o di smercio ai laboratori di cui alla lettera *a*), oppure da questi ultimi ai luoghi di provenienza delle materie prime.

2. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi delle tariffe competenti ridotti del 50 %.

3. *Documenti di riduzione e condizioni di applicazioni.* — Per ottenere l'applicazione della concessione, gli speditori debbono presentare richieste conformi al mod. n. 49. Tali richieste devono essere staccate dagli enti concessionari, da appositi bollettari a madre e figlia; le matrici devono, dagli enti stessi, essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per la durata di un anno.

I laboratori di cui alla lettera *a*) del punto 1 devono, in ogni caso, figurare come destinatari delle spedizioni di cui alla stessa lettera *a*) e come mittenti di quelle di cui alla successiva lettera *b*). Per le spedizioni di cui alla lettera *c*) i laboratori medesimi devono figurare come destinatari per i recipienti vuoti loro restituiti dai magazzini di deposito o di smercio e come mittenti per quelli da essi restituiti ai luoghi di provenienza delle materie prime.

4. *Reclami.* — Gli eventuali reclami debbono essere fatti esclusivamente per il tramite degli enti concessionari.

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. I

TAGLIANDO A

Concessione Speciale A

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI STRAORDINARI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno straordinario da .... *a* ....

(*Via* .... *Km.* ....) *richiesto per le ore* .... *del giorno* ....

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2) .... *li* .... *19* ....

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Il (3) ....

ANNOTAZIONI (4)

....

Rilasciato il biglietto N. ......
verso riscossione di L. ....

Bollo composto della stazione

(*) Indicazioni riservate al Capo Stazione — (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta — (4) *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale A

VIAGGI DEL CAPO DELLO STATO

TRENI STRAORDINARI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Treno straordinario da .... *a* ....

(*Via* .... *Km.* ....) *richiesto per le ore* .... *del giorno* ....

Veicoli in composizione del treno

Quantità	Categoria	Numero di marca (*)

(2) .... *li* .... *19* ....

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

Il (3) ....

ANNOTAZIONI (4)

....

Rilasciato il biglietto N. ......
verso riscossione di L. ....

Bollo composto della stazione

(*) Indicazioni riservate al Capo Stazione — (1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta — (4) *Indicare se il ritorno deve aver luogo lo stesso giorno dell'andata.*

Da restituire al porgitore

(Carta color giallo oro)

N.B. - ***Le dimensioni indicate per ciascun modello si riferiscono alla parte stampata e non al formato della carta del modello stesso.***

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 2

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale A

TRASPORTI DI PERSONE
PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone ...... N.	......	—	—
in compartimenti separati »	......	......	—
in posti ordinari — *adulti* »	......	......	......
in posti ordinari — *ragazzi* »	......	......	......

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) ...... , *li* ...... 19...

Il (3) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale A

TRASPORTI DI PERSONE
PER CONTO DEL SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

delle persone nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone N.	......	—	—
in compartimenti separati »	......	......	—
in posti ordinari — *adulti* »	......	......	......
in posti ordinari — *ragazzi* »	......	......	......

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni prescritte per fruire della concessione suddetta.

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) ...... , *li* 19

Il (3) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza importante

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

TAGLIANDO **C** DELLA RICHIESTA N. .... **(VIAGGIATORI)**

Viaggio da .... *a* .... *via* ....

con treno .... *delle persone nominate a tergo, e viaggianti:*

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
in carrozze salone ...... N.	......	—	—
in compartimenti separati »	......	......	—
in posti ordinari — *adulti* »	......	......	......
in posti ordinari — *ragazzi* »	......	......	......

Bollo composto della stazione

Riscosse L. ....

Da restituire al porgitore

(Recto)

(Carta color giallo oro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 3

Concessione Speciale A

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *con treno* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) *li* .... *19* ....

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo e sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

BAGAGLI

Quantità dei colli	Contenuto dei colli	Peso in chilogrammi	
		dichiarato	riconosciuto

Bollo composto della Stazione

Riscosse L. ....

Da restituire al porgitore

(Carta color giallo oro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 4

Concessione Speciale A

TRASPORTI PER CONTO DEL CAPO DELLO STATO E DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

SPEDIZIONE A VELOCITÀ ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli e numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi

Pei cavalli indicare se in carro scuderia od ordinario, ed il peso delle bardature, attrezzi e foraggi e del bagaglio dei custodi

Timbro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

(2) .... *li* .... *19* ....

Il (3) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Carta color giallo oro

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 5

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale B

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) ....

Bollo d'ufficio

(4) .... *li* .... *19* ......

(5) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza Importante

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando **B** *della presente richiesta*

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale B

TRASPORTI
PER CONTO DELLO STATO

VIAGGIATORI

MINISTERO ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) ....

Bollo d'ufficio

(4) .... *li* .... *19* ......

(5) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N ....

Bollo composto della stazione

Avvertenza Importante

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando *ad ogni richiesta del personale* ferroviario.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Per servizio antincendi, per rimpatrio obbligatorio, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 6

Concessione Speciale B

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

Ministero ....

(1) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Avvertenze (2)

Bollo d'ufficio

(3) .... *li* .... *19*.........

Il (4) ....

A N N O T A Z I O N I

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Indicare se trattasi di corpi di reato o di materiale sanitario. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(*Ufficio*) ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.	Annotazioni

Bollo composto della Stazione

Riscosse L. ....

Da restituire al porgitore

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 7

Concessione Speciale B

TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA

Ministero ....

(1) .... (2) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi	Valore dichiarato

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(3) .... *li* .... *19* ......

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). — (2) Ufficio destinatario della spedizione. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 8

MOD. **W** - N. **3**

Ministero delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

BOLLETTA DI SPEDIZIONE

(1) ....

in ....

N. .... *li* .... *19*..........

L'ufficio Vendita o il Magazzino } *di* ....

e per esso l'incaricato per la spedizione Sig. ....

ha caricato la quantità di ....

come appresso in N. .... *colli marcati giusta* ....

.... *ben condizionati, per trasportarli e*

consegnarli direttamente al ....

....

nel termine di giorni ....

Marca, quantità e specie dei colli	Specie e qualità del genere	Peso	
		lordo	netto

IL CAPO DELL'UFFICIO VENDITA O DEL MAGAZZINO MITTENTE

....

L'INCARICATO PER LA SPEDIZIONE

....

(1) Ufficio e località.

(Recto)

(Carta color_hianco)

Modello N. 8

UFFICIO DI ....

in ....

Dichiarasi che l'incaricato per la spedizione Signor ....

....

ha oggi consegnato i colli di cui retro, riconosciuti nel peso lordo di ....

.... *ed a netto*

di .... *e che nulla osta al pagamento*

del trasporto di (1) ....

.... *19*......

IL ....

(1) In caso di mancanza, avarie e ritardi, si interlineeranno le parole «*nulla osta al pagamento del trasporto*» e si aggiungeranno le altre: «*venne redatto il processo verbale rimesso alla Direzione Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con Nota N*....... *del*.....».

(Verso)

MODELLO N.

CONCESSIONE SPECIALE C

LIBRETTO PERSONALE DEGLI IMPIEGATI - Mod. C
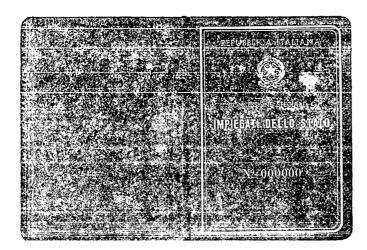
Modello della copertina del libretto Mod. C

(Similpelle color marrone con scritte e stemma in oro)

(esterno)
(formato cm 16,5 × 11,5)

Modello della copertina del libretto Mod. C

(interno)
(formato cm. 16,5 × 11,5)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

(formato cm. 6,5 × 10)

Ministero ....
....

Impiegati dello Stato

Libretto N. ....

Signor ....
....
di ....
e di ....
nato a .... *il* ....
abitante ....
(qualifica) ....
....
.... , *li* .... *19* ......

Visto: Firma dell'impiegato

Il ....
....

(recto)

Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro

VARIAZIONI
relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì .... *19* ......
....
Il ....

Addì .... *19* ......
....
Il ....

Addì .... *19* ......
....
Il ....

Addì .... *19* ......
....
Il ....

Il presente libretto è valido tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine dovrà essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

(verso)

(bianco)

N.B. — Allo scopo di facilitare il compito del personale delle biglietterie e per poter individuare l'Amministrazione di appartenenza dei titolari dei libretti mod. C (N. 9) e mod. C bis (N. 10) nel caso di emissione di rilievi a debito, sui libretti medesimi che saranno emessi in futuro sarà indicata dal Poligrafico dello Stato, a fianco del numero di ciascun libretto, una delle sigle seguenti, corrispondente alla Amministrazione statale a fianco indicata.
Nei libretti di vecchia emissione, le sigle saranno riportate mediante apposita stampigliatura (od anche ad inchiostro) nel cartoncino interno.

ELENCO DELLE SIGLE

Presidenza del Consiglio dei Ministri	**P. C. M.**
» » » » » (Alto Commissariato Igiene e Sanità)	**A. C. I. S.**
» » » » » (Alto Commissariato Alimentazione)	**C. A.**
Consiglio di Stato	**C. S.**
Avvocatura Generale dello Stato	**A. G. S.**
Corte dei Conti	**C. C.**
Ministero Affari Esteri	**A. E.**
» Bilancio	**B.**
» Grazia e Giustizia	**G. G.**
» Finanze	**F.**
» Tesoro (Direz. Gen. Personale)	**T./P.**
» » (Ragioneria Generale dello Stato)	**T./R. G. S.**
» » (Direz. Gen. Pensioni di Guerra)	**T./P. G.**
» Difesa-Esercito	**D. E.**
» Difesa-Aeronautica	**D. A.**
» Difesa-Marina	**D. M.**
» Pubblica Istruzione	**P. I.**
» Lavori Pubblici	**LL. PP.**
» Agricoltura e Foreste	**A. F.**
» Trasporti	**T. R.**
» Poste e Telecomunicazioni	**P. T.**
» Industria e Commercio	**I. C.**
» Lavoro e Previdenza Sociale	**L. P. S.**
» Commercio Estero	**C. E.**
» Interno (Direzione Generale P. S.)	
— per i funzionari e impiegati di P. S.	**I./P. S.**
» — per i funzionari dei Servizi Tecnici	**I./S. T.**
» — per le Forze Armate di Polizia	**I./F. A.**
» » (Direzione Gen. Assistenza Pubblica)	**I./A. P.**
» » (Archivi di Stato)	**I./A. S.**
» Marina Mercantile	**M. M.**
Istituto Superiore di Sanità	**I. S.**
Consiglio Nazionale Ricerche	**C. N. R.**
Comando Generale Guardia di Finanza	**G. F.**
Amministrazione Monopoli di Stato	**A. M. S.**
Istituto Centrale di Statistica	**I. C. S.**

Le stesse sigle saranno, eventualmente, adottate dalle singole Amministrazioni statali per libretti di viaggio riguardanti altre « Concessioni Speciali ».

MODELLO N. 10

CONCESSIONE SPECIALE C

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI - Mod. C bis
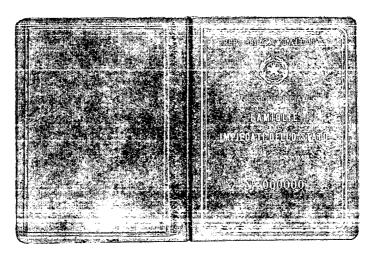
Modello della copertina del libretto Mod. C bis

(esterno - formato cm. 16.5 x 11.5)

(Tela color rosso con scritte e stemma in oro)
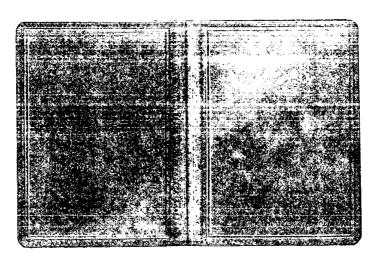
Modello della copertina del libretto Mod. C bis

(interno - formato cm 16.5 × 11,5)

Concessione speciale C Segue: **Modello N. 10**

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(esterno - formato cm. 13,9 x 10)

PERSONE DI SERVIZIO			
COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazioni	VISTO (1)

Il presente libretto ha la validità di tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.
(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio.

(bianco)

Ministero ....
....
Famiglie
degli Impiegati dello Stato
Libretto N. ....
STATO DI FAMIGLIA
del Signor ....
....
di ....
nato a ....
abitante ....
(qualifica) ....
....
.........., *lì* .... *19*......
Firma dell'impiegato ....
Visto: Il ....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(interno - formato cm. 13,9 x 10)

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio si veda prospetto in quarta pag.)	Grado di parentela con l'impiegato	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni

N. B. — Il primo elenco degli iscritti ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e vistati dalla competente Autorità.

(bianco)

N. B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni.

Modello del cartoncino da incollare nella copertina interna dei libretti Mod. C e C bis
per l'aggiornamento della validità

AGGIORNAMENTO
relativo all'attività in servizio del titolare
del libretto N. ....

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

(recto - formato cm. 9,5 x 6)
(bianco)

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

(verso - formato cm. 9,5 x 6)
(bianco

MODELLO N. 11

CONCESSIONE SPECIALE C

LIBRETTO DEI PENSIONATI DELLO STATO E DELLE LORO FAMIGLIE - Mod. P
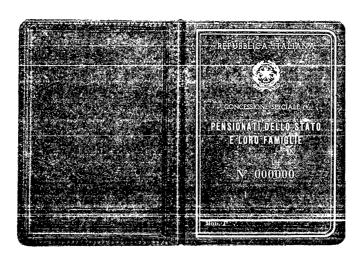
Modello della copertina del libretto Mod. P
(esterno - formato cm. 16,5 x 11,5)

(Similpelle color marrone con scritte e stemma in oro)
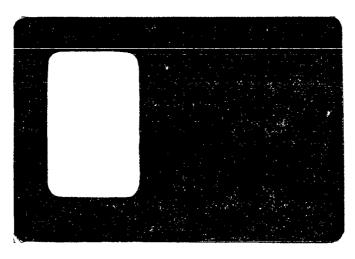
Modello della copertina del libretto Mod. P
(interno - formato cm. 16,5 x 11,5)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale C - Pensionati dello Stato - Mod. P Segue: **Modello N. II**

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(esterno - formato cm. 13,5 x 10)

Ministero ....
....
Pensionati dello Stato
Libretto N. ....
STATO DI FAMIGLIA
del Signor ....
....
di ....
nato a .... *il* ....
abitante ....
(qualifica) ....
....
.... , *li* .... *19* ......
Firma del pensionato ....
Visto: Il ....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

Modello del cartoncino connesso alla copertina
(interno - formato cm. 13,5 x 10)

Persone di famiglia	Grado di parentela con il pensionato	Data di nascita dei figli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente ufficio che rilascia il libretto.

N.B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli. - Dall'obbligo della firma sono esclusi i ragazzi di età inferiore al 10 anni. - Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e vistati dalla competente Autorità.

(bianco)

Modello degli scontrini da inserire nella copertina interna del libretto Mod. P

PENSIONATI DELLO STATO
VALE SOLO PER IL 19 ....
Libretto Mod. P - N. ....
Signor ....
....
di ....
nato a .... *il* ....
abitante ....
(qualifica) ....
....
.... , *li* .... *19* ....
Il Ministro
....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)

Scontrino N. .... li .... 19 ......
Biglietto di .... classe da .... a ....

PENSIONATI DELLO STATO
Ministero ....
....
VALE SOLO PER IL 19 ......
Libretto Mod. P N. .... Scontrino N. ......
VIAGGIO
da ....
a ....
via ....
in classe .... *compiuto da*
(1) ....
(2) .... *di anni* ....
.... , *li* .... *19* ......
Firma per esteso del titolare
....
Indirizzo: ....
....
(1) Cognome e nome di chi viaggia.
(2) Grado di parentela ed età.

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

Emesso il biglietto
N. ....
Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

MODELLO N. 12

CONCESSIONE SPECIALE C

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T

MODELLO DELLA TESSERA

Mod. T

MINISTERO ______________________

VIAGGI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE

N. __________ CONCESSIONE SPECIALE *C*

(1) ______________________

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

*del*____ *Sig.* ______________________

di __________ *nato a* __________ il __________

abitante ______________________

(2) ______________________

____

__________ li __________ 19____

Il Capo ______________________

FIRMA DEL VIAGGIATORE FIRMA DEL TITOLARE

__________ __________

(1) Ufficio cui è addetto l'impiegato. — (2) Qualifica dell'impiegato o, se trattasi di persona di famiglia, relazione di parentela o di servizio con l'impiegato, e nome e qualifica di questo.

(recto - formato cm. 13,5 × 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti* ecc.

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, o sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso)

Dimensioni Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 13

MOD. **A**

Concessione Speciale C

IMPIEGATI DELLO STATO

Ministero ....

(1) ....

RICHIESTA N. ....

rilasciata al Sig. (2) ....

VIAGGIO { *dalla stazione di* .... } *via* ....
{ *alla stazione di* .... }

di numero (3) ==================== *person*....

(4) .... (5) .... (6) ....

Dichiaro che i ... titolar..... della presente si trova..... nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(7) .... *li* .... *19* ......

Bollo d'Ufficio

Il (8) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.

2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'impiegato. — (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano, compreso l'impiegato, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio coll'impiegato; età dei figli e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color camoscio)

N. B. - Invece di *Ministero* figurerà, quando del caso: *Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.*

MODELLO N. 14

CONCESSIONE SPECIALE D

PERSONALI DI AMMINISTRAZIONI VARIE

LIBRETTO PERSONALE PER IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. D

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 16,5 × 11,5)
(Similpelle color verde scuro con scritte e stemma in oro)

N. B. - Invece di *Ricevitori Postali e Telegrafici* figurerà, quando del caso: *Consiglio Nazionale delle Ricerche, Segretari Comunali e Provinciali, Istituto della Previdenza Sociale, Maestri degli Asili Infantili.*
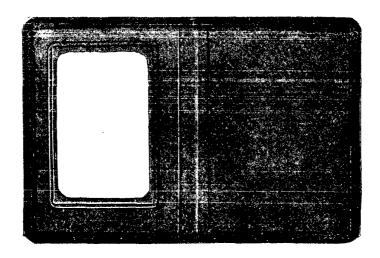
(interno)
(Similpelle color verde chiaro con bordo verde scuro)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale D Segue: **Modello N. 14**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

Libretto N. ....

Signor ....
....
di ....
nato a ....
abitante ....
(grado) ....
....
.........., *li* .... *19*......

Firma del Titolare ....

Visto: Il ....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde)

VARIAZIONI
relative a promozioni e cambi d'ufficio

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Addì .... *19*......
....
Il ....

Il presente libretto è valido tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

(verso - formato cm. 6,5 x 10)

(bianco)

Modello della copertina del fascicolo degli scontrini

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

Libretto N. ....

Signor ....
....
di ....
nato a .... *il* ....
abitante ....
(qualifica) ....
....
.........., *li* .... *19*......

Il ....
....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde)

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

Modello degli scontrini connessi alla copertina

Scontrino N. .... li .... 19......
Biglietto di .... classe da .... a ....

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

CONCESSIONE SPECIALE *D*

RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI

VALE SOLO PER IL 19 ......

Libretto N. .... Scontrino N. ....

VIAGGIO

da ....
a ....
via ....
in classe ....

.........., *li* .... *19*......

Firma del Titolare

....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(verso - formato cm. 6,5 x 10)

(bianco)

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno - Segretari Comunali e Provinciali; Ministero della Pubblica Istruzione - Maestri degli Asili Infantili; Consiglio Nazion. delle Ricerche; Istituto Nazion. della Previdenza Sociale, ecc.*

MODELLO N. 15

CONCESSIONE SPECIALE D

PERSONALE DIPENDENTE DA AMMINISTRAZIONI VARIE
LIBRETTO PER LA FAMIGLIA DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE - Mod. D bis

Modello della copertina del libretto Mod. D bis

(esterno - formato cm. 16,5 × 11,5)

(Tela color verde con scritte e stemma in oro)

N. B. - Invece di *Famiglie dei Ricevitori Postali e Telegrafici* figurerà, quando del caso: *Famiglie dei Segretari Comunali e Provinciali, dei Maestri degli Asili Infantili, ecc.*

Modello della copertina del libretto Mod. D bis

(interno - formato cm. 16,5 × 11,5)

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(esterno - formato cm. 6,5 x 10)

PERSONE DI SERVIZIO			
COGNOME E NOME	Anno di nascita	Data delle variazioni	VISTO (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto della competente Autorità.

(bianco)

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale della Posta e dei Telegrafi

Famiglie dei Ricevitori Postali e Telegrafici

Libretto N. ....

STATO DI FAMIGLIA

del Signor ....

....

di ....

nato a .... *il* ....

abitante ....

(qualifica) ....

....

.... *lì* .... *19* ......

Visto: Firma del Titolare

Il ....

....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde)

(interno - formato cm. 14 x 10)

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio si veda prospetto in quarta pag.)	Grado di parentela con il titolare della concessione	Data di uscita dei figli e fratelli	Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dal visto del competente capo d'ufficio

NB — L'iscrizione della data di uscita è obbligatoria per figli e fratelli. — Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. — Il primo elenco degli iscritti, e l ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura.

(bianco)

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali* - *Ministero della Pubblica Istruzione, Maestri degli Asili Infantili* - *Consiglio Naz. delle Ricerche* - *Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ecc.*

Concessione Speciale D Segue: **Mod. N. 15**

Modello degli scontrini connessi alla copertina

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi

CONCESSIONE SPECIALE D

Libretto N. ....

FAMIGLIA

del Signor ....

....

di ....

nato a .... *il* ....

abitante ....

(qualifica) ....

....

.................., *li* .... *19*.....

Visto: Il ....

Frontespizio - (esterno - formato cm. 6,5 × 10)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verde)
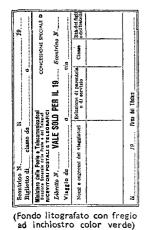
Scontrino N. .... li .... 19.....
Biglietto di ...... classe da .... a ....

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi
RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI
CONCESSIONE SPECIALE D

Libretto N. .... VALE SOLO PER IL 19..... Scontrino N. ....
Viaggio da .... a .... via ....

Nomi e cognomi dei viaggiatori	Relazione di parentela o di servizio	Classe	Età dei figli o dei fratelli

li .... 19..... Firma del Titolare

(recto
formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio
ad inchiostro color verde)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(verso
formato cm. 6.5 x 10)

(bianco)

N. B. - Invece di *Ministero delle Poste e Telecomunicazioni* figurerà, quando del caso: *Ministero dell'Interno, Segretari Comunali e Provinciali - Ministero della Pubblica Istruzione, Maestri degli Asili Infantili - Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecc.*

Modello del libretto degli scontrini dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCESSIONE SPECIALE D

Libretto N.

FAMIGLIA

del Sig. ....

....

di ....

nato a .... *il* ....

abitante ....

....

qualifica ....

li .... *19*.....

Visto: IL DIRETTORE GENERALE

....

Frontespizio
(formato cm. 6,7 x 9,2)

SCONTRINO N. 1 .... Li .... 19.....
BIGLIETTO DI ...... CLASSE da .... a ....
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Conc. speciale D) SCONTRINO N. 1
LIBRETTO N. ....
Viaggio da .... a .... via ....

Nomi e cognomi dei viaggiatori	Relazione di parentela o di servizio	Classe	Età dei figli e fratelli

Li .... 19..... Firma dell'Impiegato

Scontrino
(recto - formato cm. 6,7 x 9,2)

Emesso il biglietto

N. ....

....

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,7 x 9,2)
(bianco)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verdino)

MODELLO N. **16**

CONCESSIONE SPECIALE D

LIBRETTO PER I RICEVITORI ED AIUTO-RICEVITORI DEL LOTTO E RELATIVE FAMIGLIE - Mod. D (unico)

Modello della copertina del libretto
(esterno - formato cm. 16,5 x 11)
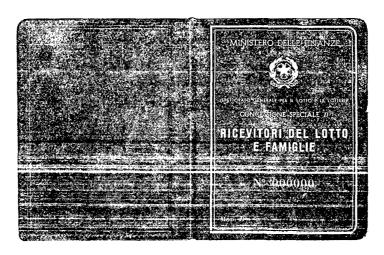
N. B. - Invece di Ricevitori del Lotto e Famiglie figurerà, quando del caso, Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie.

(Tela color verde con scritte e stemma in oro)
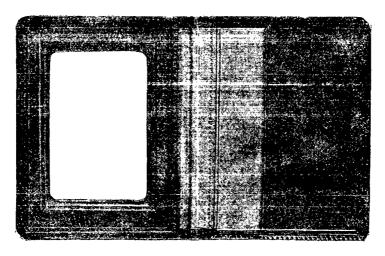
Modello della copertina del libretto
(interno - formato cm. 16,5 x 11)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro

Concessione speciale D Segue: **Modello N. 16**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(esterno - formato cm. 13,5 x 10) (interno - formato cm. 13,5 x 10)

AGGIORNAMENTO
relativo all'attività in servizio del titolare del libretto

Addì, ... *19*......
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Addì, ... *19*......
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Addì, ... *19*......
Il Sig. ....
è in servizio.
Il ....

Il presente libretto è valido tre anni dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di tre in tre anni sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

(bianco)

MINISTERO DELLE FINANZE
ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

RICEVITORI DEL LOTTO E FAMIGLIE

Libretto N.....................

Signor ....
....
.... *li* .... *19*......

Firma del Titolare
....

L'Intendente di Finanza
....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verdino)

N. B. - Il cartoncino del libretto degli Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie porta nella prima pagina una striscia trasversale rossa.

Persone di famiglia conviventi ed a carico e persone di servizio	Grado di parentela col titolare o di servizio	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)

(1) Ogni iscrizione deve essere autenticata dall'Intendente di Finanza.

(bianco)

N. B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria pei figli e fratelli. - Dall'obbligo della firma sono esonerati i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. - Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e dal visto dell'Autorità competente.

Modello del frontespizio degli scontrini connessi alla copertina

MINISTERO DELLE FINANZE
ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE
CONCESSIONE SPECIALE *D*

RICEVITORI DEL LOTTO E FAMIGLIE

VALE SOLO PER IL 19.......

Libretto N. ....

Signor ....
....
.............................., *li*.................. *195*......

L'Intendente di Finanza
....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verdino)

(recto - formato cm. 6,5 x 10) (verso - formato cm. 6,5 x 10)

ANNOTAZIONE

Con UN solo scontrino hanno diritto a viaggiare:

a) *il titolare del libretto;*

b) *il titolare del libretto unitamente ai propri famigliari;*

c) *i famigliari del titolare del libretto.*

(bianco)

N. B. - Il frontespizio del fascicolo degli scontrini degli Aiuto-Ricevitori del Lotto e Famiglie porta una striscia trasversale rossa.

Modello degli scontrini connessi alla copertina

Scontrino N. .... *li* .... *195*......
Biglietto di .... *classe da* .... *a* ....
MINISTERO DELLE FINANZE
Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie
Concessione speciale D
Libretto N. .... VALE SOLO PER IL 19.... *Scontrino N.* ....
Viaggio da .... *a* .... *via* ....

Nome e cognome dei viaggiatori	Relazione di parentela o di servizio	Classe	Età dei figli o fratelli

.... *li* .... *195*......
Firma del Titolare

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verdino)

(recto - formato cm. 6,5 x 10) (verso - formato cm. 6,5 x 10)

(bianco)

MODELLO N. 17

CONCESSIONE SPECIALE D

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T (D)

Modello della Tessera

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
MOD. T

CONCESSIONE SPECIALE D

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO N. ....

del ...... *Sig.* ....

(1) ....
....
....

Roma, li .... *19*......

IL DIRETTORE GENERALE

Firma del titolare .... Firma dell'impiegato ....

(1) Qualifica dell'impiegato, o, se trattasi di persona di famiglia, relazione di parentela o di servizio, e nome e qualifica di questo.

(recto - formato cm. 13,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color verdino)

N. B. - Quando del caso figurerà in luogo di « Istituto Nazionale della Previdenza Sociale »: Ministero dell'Interno (Segretari Comunali e Provinciali e loro famiglie) o Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Modello della Tessera

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, o sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso - formato cm. 13,5 x 10)

(bianco

Dimensioni: Altezza mm. 215
Larghezza mm. 115

MODELLO N. **18**

CONCESSIONE SPECIALE D

MODELLO DELLA RICHIESTA DI VIAGGIO - Mod. A (D)

CONCESSIONE SPECIALE D

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(1) ....

Richiesta N. ....

rilasciata al Signor (2) ....

....

Viaggio { *dalla stazione di* .... *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (3) .... *person*....

(4) .... (5) .... (6) ......

Dichiaro che i...... *titolar*...... *della presente si trova*...... *nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.*

(7) .... *li* .... *19*....

Il Direttore Generale

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte del titolare, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti di documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(1) Titolo o sede dell'ufficio che rilascia la richiesta. — (2) Cognome, nome e qualifica dell'impiegato. (3) In tutte lettere. — (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano compreso l'impiegato, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. — (5) Relazione di parentela o di servizio coll'impiegato: età dei figli, dei figliastri e dei fratelli. — (6) Classi di viaggio. — (7) Luogo e data del rilascio.

Da trattenersi dal bigliettaio della stazione di partenza.

N. B. - Quando del caso, figurerà in luogo di «*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*»: *Ministero dell'Interno (Segretari Comunali e Provinciali e loro famiglie) o Consiglio Nazionale delle Ricerche.*

(Carta color verde

MODELLO N. 19

CONCESSIONE SPECIALE E

LIBRETTO PERSONALE - Mod. E

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 16,5 x 11,5)

(Similpelle color marrone con scritte e stemma in oro)

Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 16,5 x 11,5)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCESSIONE SPECIALE *E*

Libretto N. ....

Signor ....

....

di ....

nato a .... *il* ....

abitante ....

(qualifica) ....

.... , *li* .... *19*.......

Firma del Titolare ....

Visto: Il ....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

(recto)
(formato cm. 6,5 x 10)

VARIAZIONI

Addì .... *19*.......

....

Il ....

Addì .... *19*.......

....

Il ....

Addì .... *19*.......

....

Il ....

Addì .... *19*.......

....

Il ....

Il presente libretto è valido un anno dalla data del suo rilascio. Scaduto tale termine deve essere di anno in anno sostituito od aggiornato con la dichiarazione che il titolare ha ancora diritto alla concessione.

(blanco)

(verso)
(formato cm. 6,5 x 10)

MODELLO N. **20**

CONCESSIONE SPECIALE F

LIBRETTO PERSONALE E DI FAMIGLIA DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO - Mod. F

Modello della copertina del libretto
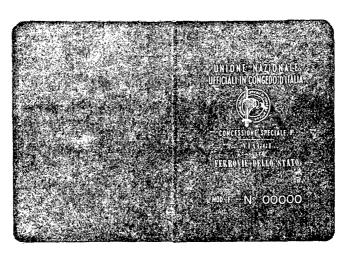
(esterno - formato cm. 16,5 x 11,5)

(Pelle color marrone con scritte e stemma in oro)
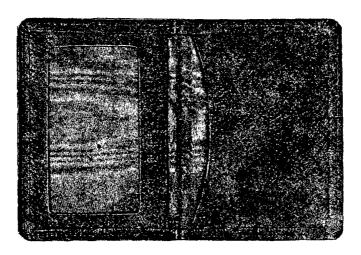
Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 16,5 x 11,5)

N. B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

Concessione Speciale F Segue: **Modello N. 20**

Modello del cartoncino connesso alla copertina

UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE F

Libretto N.........................

Signor..

....

Roma, li.................................. 19......

Iscritto alla sezione di ....

Tessera U. N. U. C. I. N. ....

Firma del Titolare

....

IL PRESIDENTE

....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancio)

(recto - formato cm. 14 x 10)

(Cartoncino color avorio)

Spazi per l'applicazione delle marchette annuali di convalidazione

VARIAZIONI

....

....

....

....

....

....

(verso - formato cm 14 x 10)

Modello del frontespizio del fascicolo di scontrini

UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE F

VALE SOLO PER IL..............

Libretto N...............................

Signor ....

....

Roma, li 19

IL PRESIDENTE

....

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancio)

(recto - formato cm. 6,2 x 9,5)

(Carta color giallino)

Stato di famiglia del Titolare

N.	COGNOME E NOME	Grado di parentela	Data di nascita (1)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

(1) Per i figli o figliastri.

Li .... 19....

IL CAPO SEZIONE

AVVERTENZA IMPORTANTE

Riempire scontrino e matrice in ogni loro parte. Per ottenere il fascicolo per il .... occorre versare alla Sezione U. N. U. C. I. il troncone del fascicolo scaduto.

(verso - formato cm. 6,2 x 9,5)

Modello degli scontrini connessi alla copertina

UNIONE NAZIONALE
UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

CONCESSIONE SPECIALE F

Vale solo per il 19........

Libretto N. .... Scontrino N. ......

VIAGGIO

da ....

a ....

via ....

in classe .... compiuto da

(1) ....

(2) .... di anni (3) ....

Li .... 19....

Firma per esteso del titolare

....

Indirizzo ....

(1) Cognome e Nome di chi viaggia.
(2) Grado di parentela.
(3) Solo per i figli.

Scontrino N. ...... BIGLIETTO DI ...... CLASSE da ...... a ...... Li ...... 19....

Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancio)

(recto - formato cm. 6,3 x 9,5)

(Carta color giallino)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(verso - formato cm. 6,3 x 9,5)

MODELLO N. 21

CONCESSIONE SPECIALE F

o

UFFICIALI IN CONGEDO

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T (F)

Model o della Tessera

Mod. T (F) UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

VIAGGI DEGLI ISCRITTI ALL'U.N.U.C.I. E DELLE LORO FAMIGLIE

CONCESSIONE SPECIALE F

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

VALEVOLE SOLO PER L'ANNO ....

rilasciata al Sig. (1) ....

nato il (2) .... (3) ....

del (4) .... *iscritto alla sezione U. N. U. C. I.*

di ...., *titolare del libretto ferroviario*

Concessione Speciale F n. .... IL PRESIDENTE

Roma, li ....

Firma del Viaggiatore Firma del Titolare

....

(1) Cognome e Nome del famigliare - (2) Solo per i figli e figliastri - (3) Grado di parentela con il titolare della concessione - (4) Cognome e Nome del titolare della concessione.

(recto - formato cm. 13,5 x 10)

(Cartoncino color camoscio – Fondo del recto litografato con fregio ad inchiostro color arancio)

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale: deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come chiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata od adoperata da persona diversa da quella a cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità od altro documento equipollente con fotografia.

Per il rilascio del biglietto speciale a riduzione deve essere presentato, unitamente alla presente tessera, uno scontrino del libretto mod. F retro specificato.

La presente tessera è valevole per *l'anno solare* in cui è emessa e la sua validità non è prorogabile.

(verso - formato cm. 13,5 x 10)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 22

TAGLIANDO A

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F. A. O.)

VIAGGIATORI

....

....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (1) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo : ....

....

Bollo d'ufficio

(2) .... *li* .... *19* ....

(3) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta.

(1) In tutte lettere. — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F. A. O.)

VIAGGIATORI

....

....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (1) .... persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo : ....

....

Bollo d'ufficio

(2) .... *li* .... *19* ....

(3) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZA IMPORTANTE

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) In tutte lettere. — (2) Luogo e data del rilascio — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 23

Concessione Speciale G

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TRASPORTI PER CONTO DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F.A.O.)

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA
(Comprese quelle con resa accelerata)

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso in chilogrammi	Valore dichiarato

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(1) .... *li* .... *19* ....

Il (2) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Luogo e data del rilascio — (2) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 24

Concessione Speciale I

ESPOSIZIONI - CONGRESSI INTERNAZIONALI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di (2) ....

in classe (3) ....

del Signor ....

(4) ....

Dichiaro che il titolare della presente trovasi nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo del Comitato

(5) .... *li* .... *19*........

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.

2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti della tessera di identità personale prescritta dalla concessione. Se richiesti, debbono inoltre ripetere la firma in presenza degli agenti ferroviari di servizio ed esibire la carta d'identità od altro documento equipollente con fotografia.

3. - Il biglietto che viene rilasciato su presentazione di questa richiesta vale per l'andata e per il ritorno, ma all'inizio del viaggio di ritorno deve esser fatto vidimare dalla stazione, senza di che non ha validità.

Termini di tempo per i viaggi (6) { *andata e ritorno* } *dal* .... *al* ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Rilasciato il biglietto di andata e ritorno speciale

N. ....

(1) Titolo e sede (da stamparsi) dell'esposizione. — (2) Stazione (da stamparsi) che serve la località dell'esposizione. — (3) Indicazione da iscriversi dal titolare della richiesta. — (4) Partecipante al congresso, Espositore, giurato od operaio delegato dall'espositore Sig.................... — (5) Luogo e data del rilascio. — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color azzurro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 25

Concessione Speciale I

ESPOSIZIONI

TRASPORTO DELLE COSE (COMPRESI I BAGAGLI)

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Il sottoscritto chiede il trasporto { *a bagaglio registrato* / *a velocità ordinaria* } *in base alla Concessione Speciale I da*

(2) .... *a* (3) ....

eseguito dal comitato del (4) .... *per conto del*

Sig. (5) ....

munito del certificato d'iscrizione N. .... *e dichiara che le cose*

qui in seguito descritte furono esposte nel (4) ....

Termini di tempo per le spedizioni (6)

a) di andata - *dal* .... *al* ....

b) di ritorno - *dal* .... *al* ....

Descrizione della spedizione

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura o nello scontrino del bagaglio.

Bollo del Comitato

(7) .... *li* .... *19* ....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione a (8)..................................

col N. ....

(1) Titolo e sede (da stampare) dell'esposizione. — (2) Stazione (da stampare) che serve la località dell'esposizione. — (3) Stazione cui è diretto il trasporto. — (4) Titolo dell'esposizione. — (5) Nome e cognome dell'espositore. — (6) Questi termini debbono essere indicati a stampa. — (7) Luogo e data del rilascio. — (8) A bagaglio o a velocità ordinaria.

(Carta color azzurro)

Dimensioni: Altezza mm. 100
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 26

CONCESSIONE SPECIALE I

Modello della Tessera

Concessione Speciale I

(1) ....

(2) ....

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO N. ....

del Sig. ....

(3) ....

Bollo del Comitato

.... li .... 19....

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

Termine di tempo per i viaggi (4):

FIRMA DEL TITOLARE

....

andata: dal .... al ....

ritorno: dal .... al ....

(1) Titolo (da stamparsi) dell'esposizione o del Congresso. — (2) Sede (da stamparsi). — (3) Partecipante al Congresso, Espositore o giurato od operaio delegato dell'espositore Sig. .... — (4) Questi termini debbono essere indicati a stampa.

(recto)

AVVERTENZA

Questa tessera è strettamente personale, deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto, non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata. Il titolare deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio nonchè esibire la carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia.

(verso)

(Cartoncino color azzurro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 27

TAGLIANDO A

Concessione Speciale II

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) ....
ragazzi e di N. (2) .... *persone*
d'accompagnamento retroindicate in .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... *19* .....

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando **B** della presente richiesta.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. —

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

Concessione Speciale II

INDIGENTI INVIATI IN LUOGHI DI CURA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

di N. (2) .... *persone di cui N.* (2) ....
ragazzi e di N. (2) .... *persone*
d'accompagnamento retro indicate in .... *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ente che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... *19* .....

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Ente che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta. —

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 28

TAGLIANDO A

UNIONE ITALIANA CIECHI

Concessione Speciale III

C I E C H I

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

del cieco ....

e dell'accompagnatore ....

in classe ....

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di .... e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Unione Italiana ciechi

(1) .... *li* .... *19*......

Il Presidente dell'U.I.C.

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

UNIONE ITALIANA CIECHI

Concessione Speciale III

C I E C H I

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via* ....
alla stazione di ....

del cieco ....

e dell'accompagnatore ....

in classe ....

Dichiaro che il titolare della presente viaggia per motivi di .... e si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Unione Italiana ciechi

(1) .... *li* .... *19*......

Il Presidente dell'U.I.C.

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta e del documento di identità personale prescritto dalla concessione.

(*) Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)
(Carta color azzurro)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. **29**

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale IV

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via*
alla stazione di ....

di N. (2) ===== adulti / ===== ragazzi } nominati a tergo e viaggianti in === classe.

e di N. (2) === *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) .... *li* .... *19* ....

Il rappresentante del (4) ....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

* Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo o data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale IV

ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI CARITÀ

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO *

dalla stazione di .... } *via*
alla stazione di ....

di N. (2) ===== adulti / ===== ragazzi } nominati a tergo e viaggianti in === classe.

e di N. (2) === *persone d'accompagnamento.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Associazione o dell'Istituto

(3) .... *li* .... *19* ....

Il rappresentante del (4) ....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

* Pei viaggi isolati degli accompagnatori.
(1) Titolo e sede dell'Associazione o dell'Istituto. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo o data del rilascio. — (4) Associazione o Istituto.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 30

TAGLIANDO **A**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (2) .... *adulti* / *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3).............. *li* .... *19*....

(4)..............................

ANNOTAZIONI (5)

....

....

....

Rilasciato il biglietto

N...............

Bollo composto della Stazione

Avvertenze importanti.

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI
E LAVORATORI AGRICOLI

VIAGGIATORI

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di N. (2) .... *adulti* / *ragazzi* — nominati nell'elenco a tergo

Dichiaro che i titolari della presente viaggiano per ragioni di lavoro e si trovano nelle condizioni volute per fruire della suddetta concessione.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3).............. *li* .... *19*....

(4)..............................

ANNOTAZIONI (5)

....

....

....

Rilasciato il biglietto

N...............

Bollo composto della Stazione

Avvertenze importanti.

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti di uno dei documenti di identificazione personale prescritti dalla concessione.

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta.
(2) In tutte lettere.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.
(5) Indicare, quando del caso, che i viaggiatori si recano a bonificare o colonizzare terreni incolti o poco coltivati.

Da restituire, vidimata dalla biglietteria, ai viaggiatori.

(Recto)
(Carta color bianco)

Dimensione: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 31

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione Speciale V

OPERAI, BRACCIANTI E LAVORATORI AGRICOLI

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....

a velocità ordinaria per conto di numero (2) ....

viaggiatori fruenti della concessione suddetta.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Dichiaro che gli speditori delle merci sopra descritte si recano a colonizzare terreni incolti o poco coltivati (o ne ritornano).

(3) .... *li* .... *19*....

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

Il (4) ....

....

Biglietto N................... *in data*.................. *per L.*..................

oppure: *Ricev. di deposito N.*.......... *in data*.................. *per L.*.......... *per N.*.......... *viaggiator*....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color bianco)

MODELLO N. 32

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

Modello della copertina della tessera

(esterno - formato cm 16 x 10,7)

(Salpa color verde con scritte e stemma in oro)

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA
PER I VIAGGI SULLE FERROVIE DELLO STATO
DEI COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

Tessera personale di qualificazione professionale N. ....

FOTOGRAFIA
sulla quale devesi applicare il timbro a secco della Direzione Generale dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio in modo che l'impronta copra in parte la fotografia.

Sig. ....
categoria ....
qualifica ....
FIRMA DEL TITOLARE ....

paternità .... maternità ....
nat.... il .... a ....
stato civile .... nazionalità ....
residenza abituale ....
via .... n. ....

Si certifica vero quanto sopra.
La presente vale fino al

Bollo della Direz. Gen. Spettacolo

IL DIRETTORE GENERALE
....

Roma, li

Prorogata fino al

IL DIRETTORE GENERALE
....

(interno - formato cm. 15,6 x 10,5)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 33

TAGLIANDO **A**

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) ....
(2) ....

RICHIESTA N. .... PER UN VIAGGIO
dalla stazione di ....
alla stazione di ....
via ....
di N. (3) .... *persone*
nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Adulti N.	....	....	....
ragazzi »	....	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:*

(4) ....
....

Bollo della Compagnia, della Rai, ecc.

(5) .... 19.......
(6) ....
....

Si convalida la presente richiesta e si certifica vero quanto innanzi:
....
....

Bollo del-l'Autorità

(5) .... 19.......
(6) **Il Capo dell'Ufficio che convalida la richiesta**
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo a data della Stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI:

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla Concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare. - (2) Domicilio o recapito fisso. - (3) In tutte lettere. - (4) Indicarlo dettagliatamente come ad es.: «per recarsi a recitare nel Teatro X di Y», «viaggio isolato dell'amministratore, in precedenza della compagnia che agirà al Teatro X di Y dal......... al.........», «per scioglimento della compagnia», ecc. - (5) Luogo e data. - (6) Qualità e firma di chi rilascia (o convalida) la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

VIAGGIATORI

(1) ....
(2) ....

RICHIESTA N. .... PER UN VIAGGIO
dalla stazione di ....
alla stazione di ....
via ....
di N. (3) .... *persone*
nominate nell'elenco a tergo e viaggianti:

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Adulti N.	....	....	....
ragazzi »	....	....	....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta *e che viaggiano precisamente per il seguente scopo:*

(4) ....
....

Bollo della Compagnia, della Rai, ecc.

(5) .... 19.......
(6) ....
....

Si convalida la presente richiesta e si certifica vero quanto innanzi:
....
....

Bollo del-l'Autorità

(5) .... 19.......
(6) **Il Capo dell'Ufficio che convalida la richiesta**
....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo a data della Stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono essere sempre muniti del documento d'identità personale prescritto dalla Concessione.

(1) Titolo del complesso teatrale o similare - (2) Domicilio o recapito fisso. - (3) In tutte lettere. - (4) Indicarlo dettagliatamente come ad es.: «per recarsi a recitare nel teatro X di Y», «viaggio isolato dell'amministratore in precedenza della compagnia che agirà al Teatro X di Y dal......... al.........», «per scioglimento della compagnia», ecc. - (5) Luogo e data. - (6) Qualità e firma di chi rilascia (o convalida) la richiesta.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color verde)

Concessione Speciale Temporanea **Modello N. 33**

Numero d'ordine	Classe	COGNOME E NOME dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età)	Numero della tessera di qualificazione professionale	Qualità di ogni singolo artista indicata nella Tessera

Contratto d'ingaggio in data ....

con il teatro ....

Numero d'ordine	Classe	COGNOME E NOME dei viaggiatori (per i ragazzi indicare l'età)	Numero della tessera di qualificazione professionale	Qualità di ogni singolo artista indicata nella Tessera

Contratto d'ingaggio in data ....

con il teatro ....

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 34

CONCESSIONE SPECIALE TEMPORANEA

COMPLESSI TEATRALI E SIMILARI

(1) ....

(2) ....

Spedizione a bagaglio registrato

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* ....

Motivazione del trasporto ....

QUANTITÀ dei colli	PESO in Kg. (3)	QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di *effetti*, cioè di vestiario borghese o teatrale o di ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di *attrezzi e strumenti musicali portatili*

Bollo della Compagnia Teatrale, della RAI, ecc.

(4) *19*

Il (5) ....

....

Si convalida la presente richiesta

Bollo dell'Ufficio di convalida

(4) *19*

Il (5) ....

....

Biglietto di viaggio N. .... *in data* .... *per L.* .... *per N. viaggiatori* .... (*oppure: ricevuta di deposito n.* .... *in data* .... *per L.* ....).

Eseguita la spedizione col N. ....

Bollo a data della Stazione

(1) Titolo della compagnia, orchestra, ditta di produzione cinematografica, ecc. - (2) Domicilio o recapito fisso. - (3) Per gli effetti personali la concessione è limitata a 200 Kg. per ogni persona. - (4) Luogo e data. - (5) Qualità e firma di chi è autorizzato ad emettere la richiesta (o a convalidarla).

Da trattenere dalla stazione di partenza

(Carta color verde)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 35

Concessione Speciale Temporanea

MATERIALI ED EFFETTI PER SPETTACOLI TEATRALI E SIMILARI

(1) ....

(2) ....

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA

RICHIESTA

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

Motivazione del trasporto ....

Luogo e teatro della rappresentazione ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo della Compagnia Teatrale, della RAI, ecc.

(3) .... *19*........

Il (4) ....

....

Si convalida la presente richiesta

Bollo dell'Ufficio di convalida

(3) .... *19*........

Il (4) ....

....

Biglietto di viaggio N. .... *in data* .... *per L.* .... *per*
N. viaggiatori .... *(oppure: ricevuta di deposito n.* .... *in data* ....
per L. ....*)*
Eseguita la spedizione col N. ....

Bollo a data della Stazione

(1) Titolo della compagnia, orchestra, ditta di produzione cinematografica, ecc. — (2) Domicilio o recapito fisso. — (3) Luogo e data. — (4) Qualità e firma di chi è autorizzato ad emettere la richiesta (o a convalidarla).

Da allegare al documento di trasporto

(Recto)
(Carta color verde)

Concessione Speciale Temporanea **Modello N. 35**

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione concerne i trasporti di effetti, di attrezzi e di arredi di palcoscenico e di bestiame che i teatri, i complessi artistici e le persone in appresso indicate hanno in dotazione o comunque in uso per la organizzazione degli spettacoli o la esplicazione della loro attività professionale:

a) teatri, compresi quelli per spettacoli all'aperto;

b) compagnie teatrali (di prosa, di canto, di operette, di varietà, di pantomime);

c) complessi lirici;

d) orchestre e bande musicali;

e) circhi equestri;

f) compagnie ambulanti esercenti serragli, caroselli, giostre, altalene, bersagli, cinematografi, gabinetti di ottica, fotografia, meccanica, fisica e storia naturale;

g) concertisti (solisti o appartenenti a terzetti, quartetti, ecc.) e artisti di varietà, purchè professionisti;

h) acrobati, burattinai, saltimbanchi, suonatori e cantanti girovaghi, purchè professionisti.

(Verso)

MODELLO N. **36**

CONCESSIONE SPECIALE **VIII**

LIBRETTO PERSONALE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA DI TABELLA C
(Modello I)

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE SPECIALE VIII

VIAGGI DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

N. 000000

Mod. I

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 16,5 x 11,5)

(Similpelle color marrone con scritte e stemma in oro)

Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 16,5 x 11,5)

N. B. - La semplice presentazione del libretto Mod. I dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa n. 7, validi anche per una persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

(formato cm. 6,5 x 10)
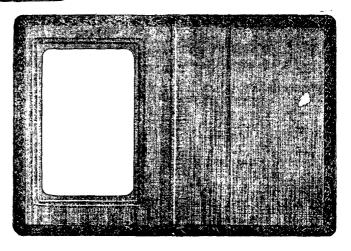
MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED INVALIDI
VIAGGI IN NUMERO ILLIMITATO

LIBRETTO N. ....

Signor ....

.... *di* ....

domiciliato a ....

....

affetto da infermità ascritta alla 1ª categ. nella misura stabilita dalla Tab. C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gode di assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E annessa alla legge medesima.

Durata dell'assegno ....

Certificato d'iscrizione N. ....

La persona che accompagna il titolare ha diritto alla gratuità di viaggio.

Roma, li .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

(recto)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI

Con D. M. n. .... *del* ....

l'assegno è stato prorogato a ....

Li .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI

Con D. M. n. .... *del* ....

l'assegno è stato prorogato a ....

Li .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI

Con D. M. n. .... *del* ....

l'assegno è stato prorogato a ....

Li .... 19 ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno fosse concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un anno dalla scadenza.

A richiesta, il titolare è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il presente libretto nonchè il certificato di iscrizione (libretto) della pensione o assegno concessogli.

Il presente libretto non è valido quando dal certificato d'iscrizione della pensione non risulti che l'interessato abbia riscosso rate di pensione nei quattro mesi che precedono la data d'inizio del viaggio.

(verso)

(bianco)

MODELLO N. 37

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PERSONALE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA DI TABELLA D E DEI GRANDI INVALIDI PER SERVIZIO

(Modello I bis)

Modello della copertina del libretto

(esterno)
(formato cm. 16,0 x 11,5)

(Similpelle color bleu con scritte e stemma in oro)

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED INVALIDI
Concessione limitata a quattro viaggi annui di corsa semplice

LIBRETTO N. ....

Signor ....

.... *di* ....

domiciliato a ....

....

affetto da infermità ascritta alla 1ª categ. nella misura stabilita dalla Tab. D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gode di assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E annessa alla legge medesima.

Durata dell'assegno ....

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

La persona che accompagna il titolare ha diritto alla gratuità di viaggio.

Roma, lì .... *19* ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color azzurro)

(interno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)

N. B. - Gli scontrini contenuti nel libretto mod. I bis danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 7, validi anche per una persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente.

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Lì .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Lì .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Lì .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno fosse concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un anno dalla scadenza.

A richiesta, il titolare è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il presente libretto nonchè il certificato di iscrizione (libretto) della pensione o assegno conseguiti.

Il presente libretto non è valido quando dal certificato d'iscrizione della pensione non risulti che l'interessato abbia riscosso rate di pensione nei quattro mesi che precedono la data d'inizio del viaggio.

(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

Modello degli scontrini contenuti nel libretto Mod. I bis

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

VIAGGI
dei Mutilati ed Invalidi di Guerra

Valevole per l'anno ....

Libretto N. ....

Signor ....

....

....

....

.... *lì* .... *19* ......

Il Direttore Generale

....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)

Scontrino N. ...... *lì* .... 19 ......
Biglietto di ...... Classe da .... a ....

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

CONCESSIONE SPECIALE *VIII*

Mutilati ed Invalidi di Guerra

Libretto N. .... Scontrino N. ....

VIAGGIO

da ....

a ....

via ....

classe .... *del titolare*

accompagnato dal Sig. (1) ....

....

....................., *lì* .... *19* ......

(1) Indicare il nome e cognome della persona di accompagnamento, nel caso che viaggi anche detta persona.

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color azzurro)

MODELLO N. **38**

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PERSONALE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI 1ª CATEGORIA SIA DI GUERRA CHE PER SERVIZIO

(Modello I ter)

Modello della copertina del libretto

(esterno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)
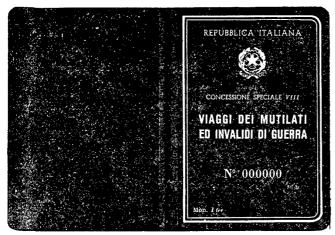
(Similpelle color amaranto con scritte e stemma in óro)

(interno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)
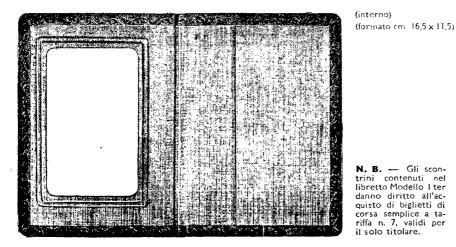
N. B. — Gli scontrini contenuti nel libretto Modello I ter danno diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 7, validi per il solo titolare.

Modello del cartoncino connesso alla copertina

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

MUTILATI ED INVALIDI
Concessione limitata a quattro viaggi annui di corsa semplice

LIBRETTO N. ....

Signor ....
.... *di* ....
domiciliato a ....
....

affetto da infermità ascritta alla 1ª categoria con assegno supplementare di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 648, 2° comma art. 29.

Durata dell'assegno ....

Certificato d'iscrizione N. ....

Nessuna facilitazione di viaggio compete alla persona che accompagna il titolare.

Roma, li .... *19* ......

IL DIRETTORE GENERALE

....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancione)

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Li .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Li .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

RINNOVAZIONE DEGLI ASSEGNI
Con D. M. n. .... *del* ....
l'assegno è stato prorogato a ....
Li .... *19* ......
IL DIRETTORE GENERALE
....

AVVERTENZE - Il titolare può usufruire delle facilitazioni di viaggio per tutta la durata dell'assegno. Ove detto assegno fosse concesso per un tempo determinato, le facilitazioni stesse gli sono dovute non oltre un anno dalla scadenza.
A richiesta, il titolare è tenuto ad esibire agli agenti ferroviari il presente libretto nonchè il certificato di iscrizione (libretto) della pensione o assegno concessogli.
Il presente libretto non è valido quando dal certificato d'iscrizione della pensione non risulti che l'interessato abbia riscosso rate di pensione nei quattro mesi che precedono la data d'inizio del viaggio.

(verso - formato cm. 6,5 x 10)

(bianco)

Modello degli scontrini contenuti nel libretto Mod. I ter

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

VIAGGI

dei Mutilati ed Invalidi di Guerra

Valevole per l'anno ....

Libretto N. ....

Signor ....
....
....
....
.... *li* .... *19* ......

Il Direttore Generale

....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)

Scontrino N. ...... *li* .... *19* ......
Biglietto di ...... *Classe da* .... *a* ....

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

CONCESSIONE SPECIALE *VIII*

Mutilati ed Invalidi di Guerra

Libretto N. .... Scontrino N. ......

VIAGGIO

da ....
a ....
via ....
classe .... *del titolare*
accompagnato dal Sig. (1) ....
....
.... *li* .... *19* ......

(1) Indicare il nome e cognome della persona di accompagnamento, nel caso che viaggi anche detta persona.

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)

Emesso il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancione)

MODELLO N. 39

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MODELLO DEGLI SCONTRINI PER I MUTILATI E INVALIDI DI II CATEGORIA

da presentare unitamente al certificato d'iscrizione (libretto di pensione)

N. B. - Il fascicolo contiene 4 scontrini. Ciascun scontrino dà diritto all'acquisto di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5 valido per il solo titolare.

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO

CONCESSIONE LIMITATA A QUATTRO VIAGGI ANNUI DI CORSA SEMPLICE

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

SEZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

Sig. ....

.... *di* ....

domiciliato a ....

....

affetto da infermità iscritta alla seconda categoria di cui alla Legge 10 agosto 1950 N° 648 ed alla Legge 15 luglio 1950 N° 539.

DURATA DELL'ASSEGNO ....

Nessuna facilitazione di viaggio compete alla persona che accompagna il titolare.

.... *li* .... *19*......

IL CONSIGLIERE DELEGATO

....

Frontespizio - (formato cm. 10 x 15)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno chiaro)

N. B. - Invece di Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, figurerà per i Mutilati per servizio, la Amministrazione statale che ha provveduto alla liquidazione della pensione. Il fondo litografato porterà, quando del caso, la dicitura: «Mutilati ed Invalidi per servizio» anzichè «Mutilati ed Invalidi di Guerra».

SCONTRINO N° .... *li* .... *19* ......

Biglietto di .... *classe Da* .... *a* ....

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

SCONTRINO N. ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

VIAGGIO IN .... CLASSE

da ....

a ....

via ....

....

.... *li* .... *19*......

FIRMA

....

Scontrino
(recto - formato cm. 10 x 15)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno chiaro)

Emesso biglietto

N. ....

bollo della biglietteria

Scontrino
(verso - formato cm. 10 x 15)
(bianco)

MODELLO N. 40

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MODELLO DEGLI SCONTRINI PER I MUTILATI E INVALIDI DI III E IV CATEGORIA

da presentare unitamente al certificato d'iscrizione (libretto di pensione)

N. B. - Il fascicolo contiene 2 scontrini. Ciascun scontrino dà diritto all'acquisto di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 5 valido per il solo titolare.

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO

CONCESSIONE LIMITATA A DUE VIAGGI ANNUI DI CORSA SEMPLICE

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

SEZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

Sig. ....

.... *di* ....

domiciliato a ....

....

affetto da infermità ascritta alla $\frac{\text{terza}}{\text{quarta}}$ categoria di cui alla Legge 10 agosto 1950 N° 648 ed alla Legge 15 luglio 1950 N° 539.

DURATA DELL'ASSEGNO ....

Nessuna facilitazione di viaggio compete alla persona che accompagna il titolare.

.... *li* .... *19*......

IL CONSIGLIERE DELEGATO

....

(Frontespizio - formato cm. 10 x 15**)**

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancione)

N. B. - Invece di Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, figurerà per i Mutilati per servizio, la Amministrazione statale che ha provveduto alla liquidazione della pensione. Il fondo litografato porterà, quando del caso, la dicitura: «Mutilati ed invalidi per servizio» anziché «Mutilati ed Invalidi di Guerra».

SCONTRINO N° .... li .... 19......

Biglietto di .... *classe Da* .... *a* ....

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

RAPPRESENTANZA PROVINCIALE

di ....

CONCESSIONE SPECIALE VIII

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE N. ....

SCONTRINO N. ....

VALE SOLO PER L'ANNO ....

VIAGGIO IN .... CLASSE

da ....

a ....

via ....

....

.... *li* .... *19*......

FIRMA

....

Scontrino
(recto - formato cm. 10 x 15)

(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancione)

Scontrino
(verso - formato cm. 10 x 15)

(bianco)

MODELLO N. 41

CONCESSIONE SPECIALE VIII

LIBRETTO PER SCONTRINI BAGAGLI - GRANDI INVALIDI DI GUERRA

Modello della copertina del libretto

(esterno - formato cm. 15,5 x 11)

(Tela color bleu con scritte in nero)

Modello della copertina del libretto

(interno - formato cm. 15,5 x 11)

Modello degli scontrini connessi alla copertina

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

VIAGGI

DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA

BAGAGLI

Libretto *N.* ....

Signor ....

.... *li* .... *19*....

IL DIRETTORE GENERALE

....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color arancione)

Scontrino N. .... *Bagaglio Kg.* .... *Li* .... *da* .... *a* .... *19*....

MINISTERO DEL TESORO
Direzione Generale delle Pensioni di Guerra

Libretto N. — Scontrino N.

Valevole per l'anno ....

BAGAGLI

dei grandi invalidi di guerra

Trasporto di Kg. ....

da ....

a ....

via ....

.... *li* .... *19*....

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

Peso riconosciuto

Kg. ....

Emesso lo scontrino

N. ....

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 42

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale IX

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra o per servizio inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

rilasciata all'Invalido di guerra e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat*.... *viaggiant*.... *in* (2) .... *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... 19....

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1 - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.

2 - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(*) Cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. — (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma del Consigliere Delegato Provinciale, o del Capo del Servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale IX

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Invalidi di guerra o per servizio inviati in ospedali, officine ortopediche e altri stabilimenti

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

rilasciata all'Invalido di guerra e persona d'accompagnamento (1) *retroindicat*.... *viaggiant*.... *in* (2) .... *classe.*

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo dell'Ufficio che rilascia la richiesta

(3) .... *li* .... 19....

Il (4) ....

ANNOTAZIONI

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1 - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.

2 - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(*) Cancellare l'indicazione non occorrente.

(1) Quando ne sia stata riconosciuta la necessità. — (2) Indicare la classe. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualità e firma del Consigliere Delegato Provinciale, o del Capo del Servizio Sanitario della Sede Centrale, dell'Opera.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 43

TAGLIANDO A

Concessione Speciale X

Minorenni od interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della Guerra.

COMITATO PROVINCIALE di ....

RICHIESTA N. .... FASCICOLO N. ....

PEL VIAGGIO GRATUITO
in terza classe

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... } *via*
alla stazione di ....

di N. (1) .... *orfan*... *e N.* (1) ....

person... *d'accompagnamento a tergo indicat*...,

viaggiant... *per* (2) ....

....

(3) ...., *li* .... *19*....

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE

....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

(*) Per i viaggi isolati degli accompagnatori.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

TAGLIANDO B

Concessione Speciale X

Minorenni od interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della Guerra.

COMITATO PROVINCIALE di ....

RICHIESTA N. .... FASCICOLO N. ....

PEL VIAGGIO GRATUITO
in terza classe

VIAGGIO DI { CORSA SEMPLICE / ANDATA E RITORNO } (*)

dalla stazione di .... } *via*
alla stazione di ....

di N. (1) .... *orfan*... *e N.* (1) ....

person... *d'accompagnamento a tergo indicat*...,

viaggiant... *per* (2) ....

....

(3) ...., *li* .... *19*....

Bollo dell'ufficio che rilascia la richiesta

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE

....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....

Rilasciato il biglietto

N. ....

Bollo composto della stazione

(1) In tutte lettere.
(2) Motivo del viaggio.
(3) Luogo e data del rilascio.

(*) Per i viaggi isolati degli accompagnatori.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori.

(Recto)
(Carta color verde)

Concessione Speciale X **Modello N. 43**

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. - Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il tagliando *A* e, restituendo il tagliando *B* al porgitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.
2. - In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

Cognome e nome degli orfani	Età anni

Persone d'accompagnamento

AVVERTENZE

1. - Le richieste devono essere presentate alla stazione ferroviaria della località di partenza, la quale tratterrà il presente tagliando e, restituendo il tagliando *B* al porgitore, gli consegnerà, senza pagamento di tasse, il biglietto di viaggio per le persone indicate sulla presente.
2. - In quanto non è diversamente disposto con le norme sopra riportate valgono, per l'uso delle richieste e la effettuazione dei viaggi, le disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

(Verso)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 165

MODELLO N. 44

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) ________ *adulti nominati*

a tergo e viaggianti in ____ *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3)........................., *li*......................... *19*.......

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N...................

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) ....

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

di numero (2) ________ *adulti nominati*

a tergo e viaggianti in ____ *classe.*

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

(3)........................., *li*......................... *19*.......

Bollo del Comitato

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) Titolo e sede del Comitato. — (2) In tutte lettere. — (3) Luogo e data del rilascio.

Da restituire, vidimato dalla stazione, ai viaggiatori

(Recto)

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 45

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1) ....

(2) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.

Bollo d'Ufficio

(3) .... *li* .... *19*...

Il (4) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

---

(2) ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	Contenuto dei colli	Peso in kg.

Bollo composto della Stazione

Riscosse L. ....

Da restituire al porgitore

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 46

Concessione Speciale XI

CROCE ROSSA ITALIANA

SPEDIZIONI A VELOCITÀ ORDINARIA

(1) ....

(2) .... (3) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

(4) .... *li* .... 19 ....

Il (5) ....

....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della Stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Comitato o Sotto Comitato che rilascia la richiesta. — (2) Unità che effettua la spedizione. — (3) Unità destinataria. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color camoscio)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 47

TAGLIANDO **A**

Concessione Speciale XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE
(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in ========= *classe*

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

Rilasciato per viaggio di licenza del marittimo

sig. (1) ....

....

munito del libretto di navigazione N. ....

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

.................., *li* .... *19*..........

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO

....

Rilasciato il biglietto N. ....

....

....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il tagliando B della presente richiesta.
3. - Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. - La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO **B**

Concessione Speciale XII

EQUIPAGGI
DELLE NAVI MERCANTILI ITALIANE
(TARIFFA N. 3)

RICHIESTA N. ....

VIAGGIO DI CORSA SEMPLICE

in ========= *classe*

dalla stazione di ....

alla stazione di ....

via ....

Rilasciato per viaggio di licenza del marittimo

sig. (1) ....

....

munito del libretto di navigazione N. ....

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

.................., *li* .... *19*..........

Bollo della Capitaneria di porto

IL COMANDANTE DEL PORTO

....

Rilasciato il biglietto N. ....

....

....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. - La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte del titolare di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. - Il viaggiatore deve esibire durante il viaggio, unitamente al biglietto, il presente tagliando B.
3. - Per l'identificazione personale dovrà essere esibito il libretto personale di navigazione.
4. - La presente richiesta deve essere utilizzata entro 60 giorni dalla data del rilascio.

(1) Cognome e nome, grado o qualifica, numero di matricola, compartimento di iscrizione.

Da restituire, vidimato dalla stazione, al viaggiatore

(Recto)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 48

Concessione Speciale LI

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI - MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME

(1) ....

RICHIESTA N. .... REGISTRO N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a velocità ordinaria*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo d'Ufficio

(2) .... li .... 19....

IL (3) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta e cioè: Ispettorati Provinciali di Agricoltura, Consorzi Provinciali ortoflorofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, Istituti Sperimentali per l'ovicoltura e l'oleificio, Stazioni Sperimentali Agrarie, Osservatori di fitopatologia; Vivai di viti americane (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); Vivai dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (per le piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa); Vivai dell'Ente Nazionale Serico (per le piantine di gelso), Corpo Nazionale Forestale (per le piantine e semi forestali); Istituti zootecnici e Ispettorati Provinciali di Agricoltura (per il bestiame). — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color rosa pallido)

Dimensioni: Altezza mm. 250
Larghezza mm. 140

MODELLO N. 49

Concessione Speciale LII

ENTI E CASE DI LAVORO PER I CIECHI

RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* .... *a* (1) .... *velocità*

Mittente ....

Destinatario ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numeri dei colli	Peso in Kg.

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo (2)

.................................., *li* .... *19* ....

IL PRESIDENTE (2)

....

(1) Grande o piccola velocità.
(2) Dell'« Ente Nazionale di Lavoro per Ciechi » o della « Casa di Lavoro per i Ciechi di Guerra ». La richiesta deve essere rilasciata dal Presidente di tali Enti o da persona legalmente delegata a sostituirlo, anche se trattasi di trasporti da o per laboratori di Istituti pubblici o privati, aventi titolo alla concessione.

Da allegare al documento di trasporto

(Carta color bianco)

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1954.

Approvazione del nuovo testo del regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 2797 del 4 febbraio 1949;

Vista la relazione C.312/33279/101 del 13 settembre 1954 della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con la stessa data cesserà di avere vigore il testo del Regolamento stesso approvato col decreto interministeriale n. 2797 del 4 febbraio 1949, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1955
Registro n. 57 *bilancio Trasporti, foglio n.* 97. — D'ONOFRIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Disposizioni generali comuni al trasporto di persone e di bagagli

Art. 1. — LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1. - *Applicabilità delle norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria.* — Le norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria delle persone e dei bagagli si applicano anche ai trasporti effettuati in base al presente « Regolamento per i trasporti militari », in quanto non sia stabilito diversamente dalle presenti disposizioni generali o dalle condizioni particolari del Regolamento medesimo.

§ 2. - *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari contenute nelle parti seconda e terza.

§ 3. - *Divieto di deroghe.* — Le presenti disposizioni generali e quelle particolari di cui alle parti seconda e terza del presente Regolamento devono essere strettamente applicate in ogni loro parte: qualunque deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2. - DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI. RILASCIO E VALIDITÀ.

Il diritto a fruire delle facilitazioni previste dal presente Regolamento è subordinato alla presentazione dei documenti stabiliti. Detti documenti debbono corrispondere, per stampa, dimensioni e colore, al preciso modello prescritto, e debbono risultare debitamente completati a inchiostro e muniti dei timbri dei Ministeri, Uffici e simili autorizzati a rilasciarli, nonchè delle firme autografe richieste dalle disposizioni particolari, con esclusione di fac-simili a timbro.

Le richieste, i libretti e gli scontrini di libretto debbono essere fatti stampare dai Ministeri, Uffici e simili autorizzati a rilasciarli.

I documenti concessionali non possono essere rilasciati se non da chi si trova nelle condizioni stabilite per fruirne.

I documenti incompleti, corretti, inintelligibili, o mancanti del bollo e delle firme prescritte, quelli rilasciati senza l'osservanza delle norme relative e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza o indicata come mittente, non sono validi. Tuttavia, nei casi di semplice irregolarità di forma, l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di rendere regolare la richiesta; tale facoltà è demandata ai capi delle stazioni, che vi provvedono mediante apposita annotazione sul documento.

Sono altresì nulli i documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione.

Nel caso che su uno stesso documento risultino iscritte più persone o più bagagli, e taluna di dette persone non intraprenda il viaggio o alcuno di detti bagagli non venga presentato per la spedizione, il documento è tuttavia valido per le altre persone o bagagli iscrittivi. Sullo stesso documento dovrà in ogni caso farsi espressamente constare, a cura dei capi stazione o capi gestione, che per determinate persone o bagagli iscrittivi non si effettua il trasporto.

Coloro che intendono partire da una località non abilitata al rilascio di biglietti di viaggio a tariffa concessionale, per raggiungere una stazione abilitata al rilascio di tali biglietti, debbono pagare il prezzo a tariffa ordinaria, salvo che non sia diversamente stabilito da norme particolari.

Art. 3. - USO DEI DOCUMENTI CONCESSIONALI.

La presentazione dei documenti concessionali implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa concessionale.

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde delle indicazioni in essi contenute ed è tenuto, in solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di soprattassa o di penalità.

I biglietti rilasciati in base a documenti concessionali sono incedibili e non sono validi se non esibiti unitamente ai documenti prescritti.

Detti documenti non possono essere utilizzati da persone diverse da quelle iscritte sui medesimi, nè usati in modo diverso da quello stabilito dalle parti seconda e terza del presente Regolamento.

Nel caso di smarrimento dei documenti valevoli per fruire delle tariffe concessionali, il beneficiario deve subito informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino al compimento di questa formalità, il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione ferroviaria dall'uso che altre persone ne possano fare.

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il titolare della concessione che desideri ottenerne il duplicato deve rivolgere istanza all'ufficio che ha rilasciato il documento smarrito, allegando la ricevuta di un versamento di L. 500 effettuato presso una qualsiasi stazione F. S. a titolo di diritti amministrativi a favore dell'Amministrazione ferroviaria. Tale diritto non è rimborsabile in caso di ritrovamento del documento. Sul duplicato del documento rilasciato debbono essere indicati gli estremi della suddetta ricevuta.

Art. 4. PERSONE DI FAMIGLIA.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni accordate alle persone di famiglia del titolare della concessione, si intendono per componenti la famiglia, salvo che non sia diversamente previsto dalle disposizioni particolari:

a) la moglie, i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi col titolare;

b) il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare;

c) il marito, i figli celibi maggiorenni, le figlie nubili maggiorenni, le sorelle germane nubili maggiorenni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, semprechè risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare. La dichiarazione della inabilità al lavoro del beneficiario viene rilasciata, sul documento prescritto, dall'ente od organo autorizzato ad emetterla, sotto la propria responsabilità (1);

d) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti figli del titolare;

e) le persone di servizio.

Si considerano persone di servizio soltanto quelle salariate che prestano opera manuale (esclusi gli autisti), fanno servizio continuativo, convivono stabilmente col titolare e non sono parenti o affini entro il terzo grado del titolare stesso e delle altre persone di famiglia di cui sopra (2).

Sono, pertanto, esclusi dalla concessione i precettori e le istitutrici. Vi sono invece ammesse le bambinaie e le nutrici.

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati ed i figliastri.

Hanno diritto al trattamento previsto per i figli adottivi anche i fanciulli in attesa dell'adozione, che si trovino nelle condizioni previste per aver diritto all'adozione stessa, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o istituti di ricovero in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l'onere del loro allevamento.

Sotto la denominazione di padre e madre s'intendono anche il patrigno e la matrigna, l'adottante e l'affiliante.

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle minorenni celibi o nubili che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia, nonchè le nutrici.

(1) Tali dichiarazioni dovranno essere apposte previo riconoscimento, da parte dei sanitari fiscali delle singole Amministrazioni, della inabilità al lavoro, in base alle norme vigenti per le pensioni e per la concessione delle quote complementari di carovita.

(2) Secondo la disposizione del testo, non possono quindi essere considerate persone di servizio le persone seguenti:

a) *Parenti* ascendenti (genitori, avi, proavi); discendenti (figli, nipoti, pronipoti); collaterali (fratelli, sorelle, zii, zie, prozii, prozie, nipoti, pronipoti);

b) *Affini* i parenti del coniuge delle stesse categorie e gradi di cui alla lettera *a*).

Nel caso di separazione consensuale fra coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, o nel caso di separazione legale pronunciata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta. I figli e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano in ogni caso il diritto al trattamento a tariffa concessionale.

Il limite massimo di proventi fruiti dalle persone di famiglia entro il quale queste sono considerate prevalentemente a carico del titolare della concessione è stabilito dall'Amministrazione ferroviaria (1).

La moglie e i figli minorenni si considerano sempre « a carico » del titolare; qualora titolare della concessione sia la madre, i suoi figli minorenni si considerano sempre « a carico » di lei.

Le persone di famiglia aventi diritto alla concessione, comprese le persone di servizio, debbono essere iscritte sui documenti, sotto la propria responsabilità, dagli enti od organi autorizzati a rilasciarli. Le relative indicazioni non sono considerate valide, agli effetti delle presenti disposizioni, se non risultano conformi al certificato anagrafico di famiglia.

Art. 5. REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI.

Quando le norme particolari del presente Regolamento esigano l'esistenza di un determinato requisito per aver titolo al beneficio concessionale, come l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simili, è bastevole l'esistenza di tale requisito al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6. IRREGOLARITÀ ED ABUSI SOMME DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE.

In casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura, l'Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni previste dalle *Condizioni e Tariffe* per i trasporti delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato, e senza pregiudizio delle pene comminate dalle norme vigenti, può altresì sospendere, a proprio insindacabile giudizio e per un determinato periodo di tempo, il beneficio della concessione, al titolare di essa e, se del caso, anche alle persone della sua famiglia. Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nel caso di mancato pagamento di somme dovutele.

Art. 7. SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA.

Il servizio cumulativo e di corrispondenza con gli altri vettori è ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

CAPO II.

Disposizioni relative ai trasporti delle persone

Art. 8. MODALITÀ PARTICOLARI PER L'USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE E PER IL RILASCIO DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO.

Per i viaggi da effettuare in base al presente Regolamento si rilasciano biglietti di corsa semplice. Eccezionalmente si rilasciano, per casi particolari, *biglietti di andata e ritorno speciali* a tariffa 7, col conseguente obbligo di pagare contemporaneamente il prezzo del viaggio di andata e quello del viaggio di ritorno.

Per ogni viaggio si deve far uso di un solo documento di riduzione, anche nel caso di viaggi di corsa semplice comprendenti due itinerari, ai sensi dell'art. 20, § 1, 2° alinea delle *Condizioni e Tariffe*.

Su presentazione di un solo scontrino o di una sola richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone iscrittevi non viaggino tutte nella stessa classe.

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con l'applicazione della medesima tariffa.

(1) Dal 15 novembre 1952, tale massimo è stabilito in L. 9000 mensili. Nel caso che entrambi i genitori del titolare della concessione siano a carico di questi, tale massimo di proventi è elevato a L. 18.000.

Art. 9. - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

I viaggiatori, a richiesta del personale ferroviario, oltre ai documenti stabiliti dal presente Regolamento per provare il loro diritto alla tariffa concessionale, debbono esibire un documento di identificazione personale (carta d'identità o altro documento equipollente con fotografia) (1).

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

Sono esenti dall'obbligo della presentazione del documento di identità personale i ragazzi di età fino a 14 anni.

CAPO III.

Disposizioni relative ai trasporti a bagagli

Art. 10. - PREZZI.

Le condizioni particolari del presente Regolamento indicano la tariffa applicabile.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, § 2 delle presenti disposizioni generali, quando le condizioni particolari del Regolamento prevedono una riduzione di tariffa per il trasporto dei bagagli, tale riduzione non è applicabile al trasporto degli animali vivi tassabili con la tariffa viaggiatori n. 6 di terza classe, ovunque caricati, nè alle eccedenze di peso dei colli trasportati nelle carrozze.

Le tasse minime per spedizione sono dovute nella misura stabilita per i trasporti a tariffa ordinaria.

CAPO IV.

Art. 11. - VERTENZE AMMINISTRATIVE.

§ 1. - *Reclami degli Enti militari o di singoli.* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi ecc., da parte di Enti militari o persone riguardo a trasporti eseguiti in base al presente Regolamento, deve essere debitamente documentato ed inviato direttamente ai competenti Uffici ferroviari rispettivamente dagli enti stessi o dalle autorità da cui le persone dipendono.

§ 2. - *Reclami dell'Amministrazione ferroviaria.* — Per qualsiasi importo a debito o rilievo a carico di Enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente Regolamento, i competenti Uffici ferroviari devono rivolgersi agli enti stessi o alle autorità da cui le persone dipendono.

I detti Uffici, qualora non possano ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgono all'autorità militare immediatamente superiore a quella cui si erano dapprima rivolti.

§ 3. - *Polizia ferroviaria.* — Nei casi di infrazione al Regolamento di polizia ferroviaria, i competenti Uffici ferroviari si rivolgono alle Delegazioni trasporti militari competenti.

PARTE SECONDA

Disposizioni particolari per il trasporto delle persone

Art. 13. - LIMITI DI APPLICAZIONE (*).

Il presente Regolamento si riferisce al personale delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ai sottufficiali, guardie scelte ed allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, nonchè ai Ministri di culto preposti all'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato. Esso si riferisce altresì al personale militare e alle infermiere volontarie in quanto equiparate ad ufficiali, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, *tutti perchè effettivamente in servizio militare;* ai fini del presente Regolamento il suddetto personale è da considerarsi come « di complemento » se ufficiali, e « non di carriera » se sottufficiali o militari di truppa (1).

Nella sua applicazione esso si estende anche ad alcuni ufficiali esteri.

La locuzione « Amministrazione militare » si intende comprensiva di tutte le Amministrazioni delle Forze armate dello Stato, e con i nomi generici di « ufficiali », « sottufficiali », « militari di truppa » o « militari » si intende indicare il personale di tutti gli Enti delle Forze armate e quello assimilato delle Associazioni avanti nominate, nonchè i Ministri di culto suddetti, secondo i gradi militari di assimilazione stabiliti dalle leggi.

Art. 14. - PERSONE AMMESSE AL TRASPORTO.

§ 1. - *Persone beneficiarie delle agevolazioni.* — Il presente Regolamento si applica alle seguenti categorie di persone:

a) ufficiali in servizio permanente effettivo (2);

ufficiali, già in servizio permanente effettivo, richiamati temporaneamente in servizio (anche senza assegni);

ufficiali, di qualsiasi categoria, mutilati od invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio. Gli ufficiali mutilati o invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio, provenienti da qualsiasi categoria sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, come appartenenti al servizio permanente effettivo;

ufficiali di complemento e della riserva, non provenienti dal servizio permanente effettivo, chiamati o richiamati in servizio (anche senza assegni);

per il viaggio che debbano compiere per raggiungere la località di destinazione o di concentramento in seguito a prima o nuova nomina, a chiamata o richiamo in servizio; per ogni altro viaggio, anche d'interesse privato, che debbano o vogliano fare, durante il servizio militare, compresi i periodi di licenza straordinaria o di licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi), di licenza di convalescenza o di aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio; ed, infine, per i viaggi che debbano compiere in seguito a temporanea o definitiva cessazione dal servizio (escluso il caso di rimozione od altro provvedimento equivalente) per raggiungere il domicilio eletto, purchè questi viaggi abbiano luogo entro due anni dalla cessazione del servizio per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, ed entro due mesi per quelli delle categorie in congedo;

b) ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo che si trovino nella posizione di « aspettativa per infermità non derivanti da cause di servizio » e ufficiali delle categorie in congedo, per i viaggi che debbano compiere per ordine delle autorità militari o per raggiungere stabilimenti sanitari militari od eventualmente altri luoghi di cura indicati dalle autorità militari;

---

(1) Sono da ritenere equipollenti alla carta d'identità anche le tessere od altri documenti speciali con fotografia che taluni Ministeri ed Enti rilasciano ai propri dipendenti per scopi interni di quelle Amministrazioni.

(*) Con legge 13 ottobre 1950, n. 913, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato autorizzato a reclutare annualmente « volontari ausiliari », tratti dai giovani tenuti a rispondere agli obblighi di leva, per un periodo di servizio di durata non superiore ai 18 mesi, valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Poichè, a norma dell'art. 2 della legge su accennata, i volontari ausiliari vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva, agli stessi dovranno applicarsi, come d'intesa col Ministero della difesa-Esercito, le facilitazioni tariffarie attualmente previste dal Regolamento trasporti militari. Per fruire di tali facilitazioni, i volontari ausiliari di cui sopra dovranno viaggiare in uniforme (muniti del fregio dell'Arma del genio, da portare sulla manica sinistra, ai sensi del foglio n. 2274/IV in data 28 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Divisione generale dei servizi antincendi), ed essere muniti di apposita tessera con fotografia, in modo che gli stessi siano distinti dalle categorie dei vigili del fuoco « permanenti » e « volontari », i quali, com'è noto, fruiscono attualmente della Concessione speciale *B*.

Gli interessati saranno muniti, a cura dell'autorità militare, delle richieste di viaggio mod. *B* verde, previste dal vigente Regolamento trasporti militari.

(Bollettino commerciale n. 8/1951 punto 185).

(1) Il presente Regolamento è altresì applicabile in via transitoria al Corpo autonomo delle guardie di finanza ed alla Polizia civile del Territorio libero di Trieste.

(2) Si considerano ufficiali in servizio permanente effettivo, agli effetti del presente regolamento, anche gli ufficiali della Marina militare collocati nella posizione di « fuori organico » a norma del regio decreto-legge 1° agosto 1936, n. 1493 e gli ufficiali dell'Aeronautica militare collocati nel ruolo transitorio del « congedo speciale » ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 493 (Bollettino commerciale n. 10/1950, punto 244).

c) ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, o di complemento, decorati dell'Ordine Militare d'Italia, o della ex medaglia mauriziana, o che abbiano, comunque, compiuto dieci lustri di servizio, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto-legge 21 dicembre 1924, per i viaggi che debbano o vogliano fare, per qualsiasi motivo, anche dopo la cessazione del servizio;

d) addetti militari esteri (se ed in quanto la loro nazione ammetta reciprocità di trattamento per gli addetti militari italiani) e ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza od ammessi a frequentare le rispettive scuole complementari o di perfezionamento, per i viaggi che vogliano fare per qualsiasi motivo. Le Amministrazioni militari comunicano al Ministero dei trasporti — Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — l'elenco delle nazioni ammettenti la detta reciprocità;

e) sottufficiali di qualsiasi categoria, compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio ed i militari di truppa, anche se in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o in licenza di convalescenza, nonchè i sottufficiali e i militari di truppa in carriera continuativa aventi almeno sei anni di servizio collocati in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio. I sottufficiali mutilati od invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio sono ritenuti, agli effetti del presente Regolamento, come appartenenti alla categoria di carriera;

sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo;

reclute e richiamati;

congedati (anche se per riforma);

per il viaggio che debbano compiere per presentarsi al Distretto o al Corpo per la chiamata od il richiamo o per sottoporsi alle rassegne di rimando; per il viaggio che debbano compiere in seguito al collocamento a riposo od a rassegna di rimando od a temporanea o definitiva cessazione dal servizio — eccetto il caso di retrocessione o provvedimento equivalente — per raggiungere il domicilio eletto, purchè questo viaggio abbia luogo entro i due anni per i sottufficiali e per i militari di truppa di carriera ed entro due mesi per gli altri militari.

Per i viaggi per motivi privati, i sottufficiali e militari di truppa non di carriera possono fruire del presente Regolamento solamente quando si recano in licenza nella località prescelta o ritornano al Corpo; le altre categorie di militari di cui alla presente lettera, per qualsiasi motivo durante il servizio effettivo.

Per i viaggi dei sottufficiali e militari di truppa *non di carriera*, si considera licenza anche il permesso, non superiore a cinque giorni, quando sul permesso stesso viene indicata la località dove il militare è autorizzato a recarsi.

I sottufficiali e militari di truppa *di carriera* che comunque non posseggano il libretto mod. M devono essere provvisti della dichiarazione « militare di carriera » sui documenti di viaggio, controfirmata dall'autorità che rilascia i documenti stessi;

f) militari feriti, malati o dementi ed il personale militare di accompagnamento, per i viaggi che dovessero compiere, in compartimenti separati o in carrozze speciali adattate od in carri coperti, per recarsi in Stabilimenti di cura o per essere restituiti alla loro famiglia in seguito a riforma.

I dementi, nonchè gli infermi in condizioni tali da recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, debbono essere trasportati in compartimenti separati. I dementi debbono, inoltre, essere sempre accompagnati;

g) allievi degli Istituti militari (Accademie e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo);

allievi arruolati dei Collegi militari;

allievi dei corsi di allievo ufficiale di complemento e di allievo sottufficiale;

per i viaggi che vogliano fare per qualsiasi motivo;

h) allievi non arruolati dei Licei convitti militari, per i viaggi che essi effettuino per qualsiasi motivo.

Quando i detti allievi viaggino in gruppo non inferiore a dieci è ammesso il trasporto alle medesime condizioni di tariffa del personale di accompagnamento purchè in numero non superiore ad un terzo degli allievi;

i) aspiranti agli Istituti militari (Accademie e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo), esclusi quelli di nazionalità estera;

aspiranti ai Licei convitti militari;

aspiranti ai corsi di allievo ufficiale di complemento e di allievo sottufficiale;

per il viaggio che debbono effettuare per recarsi presso le sedi stabilite, sia per le visite mediche che per gli esami di concorso; per il primo viaggio per raggiungere l'Istituto, Collegio, Scuola o Corso, dopo dichiarati ammissibili, e per il viaggio per sottoporsi all'eventuale visita di appello e per quello di restituzione alla loro residenza se non venissero arruolati;

l) iscritti di leva per i viaggi dal Comune di residenza alla sede della Commissione mobile di leva o del Consiglio di leva per subire la visita, e per quelli di ritorno al Comune di residenza; nonchè per i viaggi che dovessero eventualmente compiere dopo la presentazione alla Commissione mobile od al Consiglio di leva, per l'invio ad un ospedale militare e per ritornare alla sede del Consiglio di leva od al Comune di residenza per i provenienti dall'estero tali viaggi si accordano da e per la stazione di confine prescelta ed adatta per la provenienza e il ritorno al paese estero;

m) famiglie degli ufficiali elencati nelle lettere *a*) e *c*) del presente paragrafo 1, per il viaggio che debbano fare per raggiungere la residenza assegnata al capo-famiglia; per gli altri viaggi che vogliano fare, per qualsiasi motivo, durante il servizio militare di lui; per il viaggio che debbano fare per raggiungere il domicilio eletto nei casi di temporanea o definitiva sua cessazione dal servizio, salve le eccezioni e limitazioni stabilite per l'ufficiale; ed, infine, nei casi di morte dell'ufficiale, per il viaggio che debbano fare per recarsi alla località di domicilio eletto, purchè il viaggio si effettui entro due anni dalla morte dell'ufficiale. Le famiglie degli ufficiali di complemento e della riserva, non provenienti dal servizio permanente effettivo, chiamati o richiamati in servizio (anche senza assegni), possono fruire delle riduzioni di viaggio, per interesse privato, soltanto dopo due anni di ininterrotto servizio o richiamo del militare;

n) famiglie dei sottufficiali di carriera e non di carriera che si trovino nelle condizioni previste all'art. 16, § 3, e famiglie dei militari di truppa di carriera raffermati, compresi fra quelli elencati nella lettera *e*) del presente paragrafo 1, per i viaggi che vogliano fare, per qualsiasi motivo, durante il tempo in cui il rispettivo capo è in attività di servizio, o richiamato temporaneamente in servizio; nonchè per il viaggio che debbano fare in seguito a temporanea o definitiva cessazione dal servizio del capo-famiglia, o nel caso di morte di questi, per recarsi al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia entro due anni dalla data della cessazione del servizio o della morte del capo-famiglia.

§ 2. *Stato di convivenza dei familiari nel caso di militari fuori residenza.* — Le persone di famiglia si considerano conviventi col titolare della concessione anche quando questi, per ragioni di servizio, si trovi fuori residenza, o, pur essendo nella stessa residenza della famiglia, debba alloggiare nelle caserme od in altri edifici o luoghi militari.

§ 3. *Personale militare in pensione.* — Ai militari che in attività di servizio fruiscono delle facilitazioni previste dal presente Regolamento, non sono applicabili le facilitazioni stesse allorchè vengono collocati a riposo; ad essi sono invece applicabili le facilitazioni tariffarie previste dalla *Concessione speciale C* per i pensionati civili dello Stato e loro famiglie se ed in quanto trattasi di personale militare di carriera fruente di pensione ordinaria (per anzianità di servizio o privilegiata, escluse le pensioni od assegni di guerra).

Art. 15. TARIFFE DA APPLICARE.

§ 1. *Tariffa n. 51.* — Si applica la tariffa n. 51 per i viaggi di corsa semplice delle persone di famiglia ammesse alle agevolazioni (art. 14 § 1 lettere *m*) e *n*).

§ 2. *Tariffa n. 6.* — Si applica la tariffa n. 6 se le persone di famiglia di un unico titolare viaggiano in gruppo di almeno tre persone anche in classi differenti, ma col medesimo itinerario; in questo caso deve essere emesso un solo biglietto collettivo (1).

---

(1) I biglietti collettivi da rilasciare in questi casi sono soggetti, per quanto riguarda gli itinerari, la validità e le fermate intermedie, alle norme stabilite dagli articoli 20 e 21 delle C. T (Tariffe per i viaggi di corsa semplice).

§ 3. - *Tariffa n. 7.* — Si applica la tariffa n. 7 per i viaggi di corsa semplice delle altre persone ammesse alle agevolazioni del presente Regolamento (art. 14 § 1 lettere da *a*) ad *l*).

§ 4. - *Viaggi in compartimenti separati.* — Per i viaggi in compartimenti separati, oltre al diritto fisso di cui all'allegato n. 1 delle *Condizioni e Tariffe*, da pagarsi integralmente, è dovuto:

a) per le scorte d'onore a bandiere, stendardi o labari in corso di trasporto, l'importo di tanti biglietti di prima classe a tariffa n. 7 quanti sono gli ufficiali ed eventualmente i sottufficiali della scorta d'onore, con un minimo di cinque biglietti;

b) per il trasporto di militari feriti, malati o dementi e dei militari d'accompagnamento, l'importo di tanti biglietti a tariffa n. 7 di classe corrispondente a quella del compartimento separato, quanti sono i viaggiatori e quale che sia il grado di questi, con un minimo di cinque biglietti per un compartimento di sei posti e di sei biglietti per un compartimento di sette od otto posti;

c) per qualsiasi altro motivo, in aggiunta ai prezzi dei biglietti per i posti occupati, secondo la tariffa ridotta spettante ai viaggiatori stessi, l'importo di tanti altri biglietti a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del compartimento da riservare, quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento, salvo che sia più conveniente ai viaggiatori il pagamento in base alle condizioni e tariffe ordinarie.

§ 5. - *Trasporti di militari feriti o malati in carrozze adattate o in carri chiusi.* — Per i viaggi di militari feriti od ammalati e militari d'accompagnamento in carrozze adattate per tali trasporti, è dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa n. 7 quanti sono i viaggiatori, con un minimo di trentasei biglietti per ogni carrozza.

Per i viaggi di militari feriti od ammalati e militari d'accompagnamento in carri chiusi è dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa n. 7, quanti sono i viaggiatori, con un minimo di venti biglietti per ogni carro.

§ 6. - *Viaggi del personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in carrozze ospedale.* — Il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, quando viaggia nelle carrozze-ospedale, deve provvedersi di biglietti di terza classe a tariffa ridotta n. 7.

§ 7. - *Viaggi in carrozze speciali.* — Per i viaggi in carrozze speciali oppure carrozze saloni o saloncini si applicano le tasse e condizioni stabilite per i trasporti ordinari.

§ 8. - *Viaggi in treni rapidi.* — Per i viaggi in treni rapidi sono dovuti i supplementi stabiliti per i viaggiatori ordinari.

§ 9. - *Treni straordinari e corse straordinarie di automotrici - Treni misti di persone e cose.* — Per tali trasporti si applicano le norme stabilite dalle *Condizioni e Tariffe.*

§ 10. - *Sospensione di treni straordinari già richiesti.* — Se un trasporto per il quale sia stato richiesto un treno straordinario non dovesse più eseguirsi, l'Amministrazione militare deve informarne immediatamente quella ferroviaria, alla quale, sempre quando tale avviso non sia stato ricevuto dalla stazione almeno trentasei ore prima dell'ora che era stata fissata per la partenza del treno, è dovuto il compenso fisso:

a) pari all'importo di cinquanta biglietti ferroviari di terza classe a tariffa ordinaria n. 1 per km. 30, se all'atto del ricevimento dell'avviso di sospensione del treno straordinario questo fosse in corso di allestimento.

b) pari al doppio dell'importo cui la lettera *a*), se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.

§ 11. - *Mancata utilizzazione di veicoli già richiesti.* — Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati più di tre dei veicoli richiesti ed approntati, è dovuto all'Amministrazione ferroviaria, per ogni veicolo in più dei tre, un compenso pari all'importo di quindici biglietti ferroviari di terza classe a tariffa ordinaria n. 1 per km. 30 per ogni veicolo.

Se un determinato numero di veicoli dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'autorità militare per un certo tempo, è dovuto all'Amministrazione ferroviaria un compenso pari all'importo di quindici biglietti ferroviari di terza classe a tariffa ordinaria n. 1 per km. 30 per ogni veicolo. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dal giorno successivo a quello pel quale il materiale è stato richiesto dall'autorità militare.

Se un trasporto, già richiesto per essere eseguito con treno ordinario, venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'Amministrazione militare deve informare immediatamente quella ferroviaria, ed è tenuta al pagamento dei compensi fissi per veicolo, di cui al comma precedente, per tutti i veicoli già messi a sua disposizione che rimanessero inutilizzati, tutte le volte che, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli, già esistenti nella scorta della stazione, fossero stati messi in formazione del treno o, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione, quando il preavviso di non effettuazione del trasporto o di effettuazione ridotta non pervenga almeno dodici ore avanti di quella fissata per la partenza.

Art. 16. - DOCUMENTI DI RIDUZIONE E DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE.

§ 1. - *Fornitura ed emissione dei documenti di viaggio.* — I documenti di viaggio sono forniti dalle Amministrazioni militari alle dipendenti autorità e da queste rilasciati, secondo le norme stabilite dalle Amministrazioni stesse, a coloro che ne hanno diritto a norma del presente Regolamento.

Nelle località ove manchino autorità di una data Amministrazione militare, provvedono a rilasciare i documenti di viaggio ai militari appartenenti a tale Amministrazione le autorità di altra Amministrazione militare ivi esistente.

La stampa dei libretti mod. M ed M-*bis* e della tessera personale di riconoscimento mod. T, di cui al successivo § 2, è riservata al Poligrafico dello Stato, salvo le eventuali eccezioni concordate tra le Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni militari.

§ 2. - *Documenti di viaggio e d'identità.* — I documenti — conformi ai modelli stabiliti — da presentarsi per ottenere il trasporto ai prezzi ed alle condizioni speciali di cui al presente Regolamento, sono, secondo i casi, i seguenti:

a) libretto mod. M per il titolare della riduzione (modello n. 50);

b) libretto mod. M-*bis* per le persone di famiglia (modello n. 51);

c) tessera personale di riconoscimento mod. T (modello n. 52);

d) certificato di viaggio;

e) foglio di viaggio;

f) foglio di congedo;

g) biglietto di licenza;

h) qualsiasi altro documento ufficiale equipollente. Alla tessera personale di riconoscimento mod. T è considerata equipollente la tessera di riconoscimento per ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

Per il personale militare e le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta è considerata equipollente la tessera di riconoscimento rilasciata dalle dette associazioni.

Sul cartoncino connesso alla copertina dei libretti mod. M e M-*bis* deve essere apposto il timbro a secco dell'autorità militare che rilascia il libretto e dell'Amministrazione ferroviaria; deve inoltre essere inscritto il numero del libretto prima della consegna ai richiedenti, sotto la responsabilità di chi lo rilascia.

Lo stato di famiglia connesso al libretto mod. M-*bis*, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità che rilascia i libretti stessi. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato ai rispettivi Uffici per le variazioni da farsi nello stato di famgilia inserito nei libretti.

La semplice presentazione dei biglietti mod. M e M-*bis* dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice.

Gli altri documenti di viaggio sopra enumerati debbono essere integrati dalla richiesta di viaggio mod. B, conforme al modello stabilito (mod. n. 53). Eccezionalmente, al solo personale militare, possono essere rilasciati biglietti di andata e ritorno speciali verso presentazione di richieste mod. B, appositamente compilate.

§ 3. - *Persone che hanno diritto al libretto di viaggio e alla tessera personale di riconoscimento.* — Possono essere muniti di libretto modello M:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo;

gli ufficiali di qualsiasi categoria, mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio;

gli ufficiali già in servizio permanente effettivo richiamati temporaneamente in servizio (anche senza assegni);

gli ufficiali di complemento di prima nomina trattenuti in servizio, dopo due anni di ininterrotto servizio;

gli ufficiali di complemento o della riserva richiamati in servizio dopo due anni di ininterrotto richiamo;

b) gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, o di complemento, decorati dell'Ordine militare d'Italia o della ex medaglia mauriziana o che abbiano, comunque, compiuto dieci lustri di servizio, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto-legge 21 dicembre 1924, anche dopo la cessazione dal servizio;

c) i sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa (compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio), aventi almeno sei anni di servizio, nonchè i marescialli capi-banda assunti in carriera continuativa anche dopo due anni di ininterrotto servizio;

d) i sottufficiali e i militari di truppa predetti richiamati in servizio dopo due anni di ininterrotto richiamo;

e) i sottufficiali non di carriera dopo sei anni di ininterrotto servizio;

f) gli allievi degli Istituti militari.

I militari sopraddetti, che siano in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi), o di convalescenza, o che siano in aspettativa per infermità proveniente da cause di servizio, possono trattenere il libretto mod. M.

Possono essere munite di libretto mod. M-*bis*, le famiglie dei militari, indicati alle precedenti lettere ed aventi titolo al libretto mod. M.

Le persone momentaneamente sprovviste di libretto modello M e M-*bis* o che non potessero servirsene sono munite di tessera personale di riconoscimento mod. T.

I componenti delle famiglie degli altri militari per i viaggi a tariffa ridotta che abbiano diritto di effettuare a norma del presente Regolamento debbono essere muniti della tessera personale di riconoscimento mod. T.

Nelle tessere personali di riconoscimento rilasciate ai figli dei titolari della riduzione deve essere indicata l'età dei figli stessi.

Le persone di cui al penultimo comma dell'art. 14, paragrafo 2 sono munite della tessera personale di riconoscimento. Se il titolare della riduzione non volesse firmare tale tessera, questa viene firmata, in sua vece, dal capo dell'ufficio emittente.

I militari che abbiano soltanto persone di servizio ammesse al godimento della riduzione non possono essere muniti di libretto mod. M-*bis* per le dette persone di servizio; queste debbono essere munite della tessera personale di riconoscimento.

I domestici in accompagnamento di cavalli sono muniti di tessera di riconoscimento e di richiesta mod. B, con apposita annotazione indicante il servizio che prestano.

§ 4. - *Validità dei libretti di viaggio e delle tessere personali di riconoscimento.* — I libretti di viaggio mod. M e M-*bis* valgono per tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine, i detti documenti devono essere di tre in tre anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il militare ne ha ancora diritto seguita dalla data e dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo d'ufficio. Tale dichiarazione non è necessaria per gli ufficiali di cui al § 1, lettera *c)* dell'art. 14 (decorati dell'Ordine militare d'Italia, della ex medaglia mauriziana o che abbiano comunque compiuto dieci lustri di servizio) e per le persone di famiglia dei medesimi, in quanto, trattandosi di personale in quiescenza, non può intervenire per essi alcuna variazione.

Le tessere personali di riconoscimento mod. T valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

§ 5. - *Restituzione dei documenti di viaggio.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio — esclusi i militari in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o in convalescenza o in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio — debbono restituire alle autorità da cui dipendono i libretti e le tessere personali, sia propri che della famiglia. Potranno eventualmente rientrarne in possesso quando siano per riprendere servizio.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio, debbono, per mezzo delle dette autorità, restituire i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia propri che della famiglia, al Comando militare territoriale che li ha forniti il quale trattiene ed annulla i libretti e le tessere stessi.

Analogamente viene praticato per i libretti di famiglia quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Se i militari che lasciano il servizio hanno titolo a fruire delle concessioni di viaggio quali pensionati, l'Ufficio rilascia loro e alla loro famiglia i nuovi libretti dei modelli P prescritti dalla *Concessione speciale C.*

Le autorità predette debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento, in caso di decesso dei beneficiari e trasmetterli al competente Ministero.

Le stesse autorità debbono pure provvedere al ritiro dei libretti in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione, trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

Le autorità militari provvedono altresì, in analogia a quanto è disposto dal presente paragrafo per i libretti ferroviari, al ritiro delle tessere personali di riconoscimento rilasciate agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o (di qualsiasi categoria) richiamati in servizio per un periodo di tempo inferiore a due anni.

Art. 17. - TRENI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE.

§ 1. - *Ufficiali.* — Gli ufficiali possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori sia in uniforme che in abito civile.

§ 2 - *Sottufficiali, graduati e militari di truppa e allievi degli Istituti militari.* — I sottufficiali, i graduati e militari di truppa tutti purchè muniti di libretto ferroviario mod. M, e gli allievi degli Istituti militari possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori. Sia i sottufficiali che i graduati sopraddetti possono viaggiare in abito civile.

La facoltà di viaggiare in abito civile è ovviamente subordinata al possesso del libretto ferroviario mod. M.

Da tale requisito si prescinde:

a) per i sottufficiali di qualsiasi Corpo;

b) per i seguenti graduati di truppa: i carabinieri e gli appuntati, i finanzieri e gli appuntati, le guardie e le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Per i graduati di truppa (caporali e caporalmaggiori) degli altri Corpi militari, valgono le norme dell'art. 17, paragrafo 3, ultimo comma, concernente i viaggi in abito civile di *tutti* i militari di truppa (*soldati* e graduati di truppa).

§ 3. — *Altre persone (titolari) fruenti delle riduzioni del Regolamento.* — Le altre persone (titolari) fruenti delle riduzioni previste dal presente Regolamento e non comprese nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono escluse dai treni rapidi e direttissimi se effettuano percorsi, con o senza fermate, inferiori alla distanza minima di km. 500.

Tale minimo di distanza non si applica ai militari muniti di autorizzazione dei loro Comandi nei seguenti casi:

1) quando sono ammalati o convalescenti o in accompagnamento di ammalati o di convalescenti o per gravi e impellenti motivi di famiglia o di servizio;

2) quando sono in accompagnamento di ufficiali in viaggio per servizio o, in qualità di attendenti, accompagnano ufficiali in viaggio;

3) quando viaggiano per scorta a colombi viaggiatori od a cani di guerra spediti come bagaglio con speciale autorizzazione militare.

Le persone di cui al presente paragrafo possono prendere posto in qualsiasi treno viaggiatori quale che sia la distanza da percorrere, quando viaggiano insieme a persone delle loro famiglie fruenti delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.

I militari di truppa possono viaggiare in abito civile soltanto:

a) quando sono provvisti di libretto personale di viaggio mod. M;

b) quando si recano o tornano da rassegne di rimando;

c) quando si recano alle chiamate come reclute o richiamati e quando ne ritornano;

d) quando siano muniti di speciale autorizzazione militare.

§ 4 - *Viaggi delle famiglie.* — Le persone di famiglia, ammesse a fruire di riduzioni a norma del presente Regolamento, possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori.

§ 5 - *Viaggi di piccoli drappelli.* — In deroga alle norme di cui al precedente § 3, i militari di truppa e le reclute, in

drappelli di dieci o più uomini, prendono normalmente posto nei treni accelerati, omnibus e misti. Le autorità militari devono pertanto di volta in volta rivolgersi per informazioni o per accordi al capo della stazione ferroviaria di partenza.

Eccezionalmente i drappelli di truppa di non oltre venti uomini complessivamente, possono prendere posto anche nei treni diretti nei casi di urgente trasporto, previo avviso, in tempo utile, al capo della stazione di partenza e purchè risulti dai documenti di viaggio l'autorizzazione dei Comandi militari a valersi di detti treni.

§ 6. - *Viaggi di reparti di truppa.* — Dietro richiesta dello Stato Maggiore Esercito (Ufficio trasporti) o delle Delegazioni trasporti militari, potranno altresì, sempre in via eccezionale, essere ammessi nei treni diretti reparti di forza superiore ai venti uomini, in quella misura ed in quei treni diretti che saranno concordati di volta in volta, con l'Amministrazione ferroviaria.

§ 7. - *Passaggi di classe di militari indrappellati.* — Occorrendo, per malore sopravvenuto durante il viaggio, far passare in classe superiore qualcuno dei militari, il comandante del Corpo o del reparto, o il capo drappello, deve farne richiesta scritta al personale ferroviario e pagare la differenza di prezzo a tariffa competente per l'ammalato e per i militari che dovessero necessariamente assisterlo, fermo però il pagamento del prezzo per l'intero compartimento nei casi in cui se ne renda necessario l'uso. Gli agenti ferroviari danno corso alla richiesta ancorchè il comandante della truppa o il capo drappello non sia in grado di pagare le tasse dovute; in quest'ultimo caso il personale ferroviario deve dare notizia al proprio ufficio superiore mediante rapporto, affinchè le tasse siano pagate all'Amministrazione ferroviaria dal prossimo Comando militare di stazione o da altra autorità designata.

§ 8. - *Scorte militari.* — Le scorte militari e gli accompagnatori anche civili di quadrupedi scapezzati possono prendere posto nel bagagliaio dei treni merci, in mancanza della terza classe. Eguale facoltà è data alle scorte militari per i trasporti di armi, munizioni ed esplosivi, o di documenti riservati. Le Amministrazioni militari tengono sollevata la Amministrazione ferroviaria da qualsiasi responsabilità per infortuni che potessero accadere alle persone viaggianti in veicoli non normalmente adibiti al trasporto delle persone, in quanto l'infortunio dipenda da tale fatto.

§ 9. - *Trasporto di militari dementi o infermi.* — Nessuna limitazione è fatta, nei riguardi della categoria del treno per i militari dementi o infermi e per quelli di accompagnamento viaggianti nei compartimenti separati, nelle carrozze appositamente adattate o nei carri coperti.

§ 10. - *Personale militarizzato della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta.* — Il personale militarizzato della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta per i servizi di guerra cui siano chiamati con precetto di mobilitazione possono prendere posto sui treni in cui sono ammessi i militari secondo il proprio grado di equiparamento ai militari stessi e con le relative norme ed eccezioni.

§ 11. - *Viaggi di drappelli o reparti - Militari in eccedenza o in deficenza.* — Se nei movimenti collettivi di truppa venisse constatato alla partenza, durante il viaggio od in arrivo un numero di viaggiatori militari maggiore di quello indicato nel biglietto, gli agenti ferroviari si fanno rilasciare dal comandante della truppa o dal capo drappello una dichiarazione attestante il numero per ogni classe, degli individui viaggianti in più, dichiarazione che servirà all'Amministrazione ferroviaria per ottenere il pagamento supplettivo.

Quando in partenza si verifica una diminuzione nel numero dei militari indicati nel biglietto, il comandante della truppa o il capo drappello rilascia e firma una dichiarazione indicante il numero, per ogni classe, degli individui che non viaggiano.

Analoga dichiarazione viene fatta se, per causa di forza maggiore, qualcuno dei militari appartenenti ad un Corpo o ad un drappello debba porre termine al viaggio in una stazione intermedia. Queste dichiarazioni, vistate dal capo stazione e convalidate col bollo d'ufficio, serviranno per ottenere i rimborsi delle spese relative ai viaggi o percorsi non effettuati.

§ 12. - *Distribuzione di biglietti.* — I comandi militari devono, di regola, curare direttamente l'acquisto del biglietto presso le stazioni ferroviarie e la sua consegna al militare di truppa ch'essi inviano in licenza.

In occasione di grandi movimenti di militari isolati o in drappelli, può essere richiesto dalla competente autorità militare al capo della stazione ferroviaria che la distribuzione dei biglietti individuali o collettivi sia fatta con 24 ore di anticipazione: in tal caso i biglietti sono timbrati con la data del giorno successivo e sono valevoli in tale giorno.

§ 13. - *Interruzione di viaggi per servizio.* — Qualora un reparto o drappello o militare isolato, per ordine superiore o per cause indipendenti dalla propria volontà o per altra causa estranea all'Amministrazione ferroviaria, non debba o non possa più continuare il viaggio, il relativo biglietto deve essere consegnato al capo della stazione in cui avviene l'interruzione del viaggio; e questi, nel trattenerlo, fa sul biglietto medesimo, nonchè sul documento di viaggio in possesso del comandante della truppa o del capo drappello o del militare isolato, apposita annotazione.

Quando l'interruzione non superi gli otto giorni, il reparto o il drappello o il militare isolato, può proseguire il viaggio con lo stesso biglietto, la cui validità è prorogata dal capo stazione di tanti giorni quanti sono stati quelli della interruzione.

Quando l'impedimento a proseguire si protragga oltre il termine suindicato, e così pure quando il reparto o il drappello o il militare isolato, debba tornare indietro o cambiare l'itinerario per cui era stato acquistato il biglietto, deve essere pagato l'importo del nuovo trasporto (1), e poi chiesto all'Amministrazione ferroviaria, con domanda debitamente documentata, il rimborso della spesa di viaggio relativa al percorso non effettuato.

§ 14. - *Limitazioni nell'uso di alcuni treni.* — L'Amministrazione ferroviaria si riserva la facoltà di limitare l'uso di alcuni treni per determinate categorie di persone, secondo quanto viene fatto noto dall'orario ufficiale e da apposite circolari.

Art. 18. - MODI DI PAGAMENTO.

§ 1. - *Pagamento del prezzo di trasporto.* — Il prezzo di trasporto, le tasse e i diritti accessori si pagano all'atto del rilascio del biglietto.

§ 2. - *Eccezioni.* — Alla regola preaccennata è fatta eccezione:

a) quando trattasi di trasporto di reclute (2) e di militari per richiamo di classi, per speciali esigenze o per mobilitazione (3), e per cui vengono emesse speciali disposizioni d'intesa tra l'autorità militare e l'Amministrazione ferroviaria;

b) quando il Corpo od il reparto, munito della richiesta mod. B non abbia, per cause impreviste, il denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto. In tal caso il Corpo o reparto, insieme con una nota debitamente firmata che domandi l'emissione dei biglietto senza contemporaneo pagamento, consegna la richiesta mod. B alla stazione di

---

(1) In questi casi i militari riceveranno la richiesta ed il danaro per il secondo biglietto dall'autorità militare, o, qualora questa manchi, dall'autorità comunale. Le somme anticipate debbono essere annotate sul documento di viaggio di cui sono muniti i militari che le ricevono.

(2) Per le reclute dell'*Esercito* e dell'*Aeronautica* sono in vigore i seguenti documenti: Cartolina di chiamata color giallo (mod. SA 5/d) valida per i viaggi dal Comune al Distretto e viceversa per la visita di selezione attitudinale; Cartolina di chiamata color grigio (mod. SA 5/d) valida per i viaggi dal Comune al Corpo di assegnazione delle reclute già sottoposte a visita di selezione attitudinale e per i viaggi che alcune reclute effettuano tuttora dal Comune al Distretto e dal Distretto al Corpo di assegnazione, in base al vecchio sistema di reclutamento, e cioè reclute non sottoposte a visita attitudinale.

Per le reclute della *Marina* è in vigore la cartolina color azzurro (mod. 1948 di Cat.) valida per i viaggi dai Comuni di residenza alle Capitanerie di porto e da queste ultime ai Comandi di assegnazione oppure dai Comuni di residenza direttamente ai Comandi di assegnazione.

Questi viaggi avvengono con pagamento differito e, pertanto, la cartolina precetto vale come documento di trasporto.

(3) Circa i modi di pagamento dei viaggi per richiamo per istruzione o per controllo vedere l'art. 19 § 2, per quelli relativi a richiami per mobilitazione o per speciali esigenze vedere l'art. 20 § 5.

partenza (1) la quale rilascia il biglietto collettivo corrispondente, facendovi annotazione del mancato pagamento delle tasse. La nota suddetta viene trasmessa dalla stazione di partenza a quella di arrivo e consegnata da quest'ultima al Corpo o reparto, all'atto in cui questo effettua il pagamento delle tasse. Il pagamento delle tasse deve essere fatto nel più breve termine, e non oltre otto giorni dall'arrivo.

Art. 19. - DISPOSIZIONI PER I RICHIAMI.

§ 1. - *Documenti di viaggio.* — In caso di viaggi effettuati da militari per richiamo alle armi per istruzione o per chiamata di controllo, i militari stessi sono ammessi a viaggiare dietro presentazione di apposita cartolina-precetto a tagliandi (2).

Tale cartolina-precetto è valida per viaggiare:

in prima classe, se trattasi di ufficiali col grado di tenente o superiore;

in seconda classe, se trattasi di sottotenenti o sottufficiali;

in terza classe, se trattasi di graduati e militari di truppa, salvo diversa autorizzazione dell'autorità emittente.

I richiamati possono effettuare con il documento stesso soltanto il viaggio per recarsi al rispettivo centro di presentazione, valendosi dei treni loro spettanti secondo il presente Regolamento.

§ 2. - *Pagamento delle tasse.* — Questi viaggi vengono tassati in base a compensi fissi calcolati a tariffa 7 da stabilire di comune accordo tra i Ministeri della difesa e dei trasporti, d'intesa col Ministero del tesoro.

I rendiconti saranno compilati a cura delle Ferrovie dello Stato sulla scorta degli elementi in suo possesso e dai dati forniti annualmente dalle autorità militari interessate.

Il pagamento avverrà annualmente sulla base dei rendiconti che le Ferrovie dello Stato presenteranno alle Amministrazioni militari.

Art. 20. - DISPOSIZIONI IN CASO DI MOBILITAZIONE O DI RICHIAMI PER SPECIALI ESIGENZE.

§ 1. - *Applicabilità delle disposizioni particolari.* — In caso di mobilitazione o di richiamo alle armi per speciali esigenze, i viaggi dei militari per motivi di servizio (compresi quelli di licenza ordinaria dalla zona di guerra), vanno disciplinati dalle disposizioni particolari seguenti, le quali sono anche applicabili al personale militarizzato della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè a tutti gli altri assimilati delle Forze armate dello Stato.

Tali disposizioni sono applicabili per tutto il periodo di mobilitazione o di emergenza, fino a quando venga dato dalle autorità militari o di Governo apposito avviso del ritorno allo stato normale.

§ 2. - *Modi di trasporto.* — Durante il periodo accennato nel precedente paragrafo 1, i viaggi delle persone indicate nel paragrafo stesso, da compiersi a spese del Ministero della difesa, si distinguono in:

a) trasporti collettivi di persone con treni appositi;

b) trasporti collettivi di persone con treni ordinari in appositi veicoli;

c) trasporti di persone isolate con treni ordinari.

Tali trasporti si effettuano senza pagamento immediato.

I trasporti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si effettuano su presentazione alle stazioni di partenza, da parte dell'autorità militare, di un documento contenente l'indicazione del percorso e del numero dei veicoli di cui si richiede sia composto il treno apposito o che debbano essere aggiunti ad un treno ordinario.

§ 3. - *Documenti di viaggio.* — In caso di richiamo alle armi per speciali esigenze, i militari sono ammessi a viaggiare dietro presentazione di apposita cartolina precetto (2).

(1) Se il Corpo o reparto deve modificare l'itinerario di un viaggio incominciato e non è neppure in grado di presentare tale documento, il comandante rilascia provvisoriamente una domanda del trasporto, che deve essere sostituita al più presto col documento regolare.

(2) Le cartoline precetto per la mobilitazione e per i richiami alle armi per speciali esigenze sono le seguenti: per l'*Esercito* e la *Marina*: mod. 2846 di vari colori; per l'*Aeronautica*: mod. 193 (ufficiali) e mod. 267 (sottufficiali e militari di truppa) pure di vari colori.

In caso di mobilitazione, i militari sono ammessi a viaggiare, oltre che con la cartolina precetto, anche dietro presentazione di preavviso di destinazione (1), di foglio di viaggio, di foglio di congedo, di libretto personale di riconoscimento o di qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'autorità militare o comunale.

§ 4. - *Tassazione dei trasporti.* — La tassazione dei trasporti di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 2, viene fatta in base al prezzo per asse-chilometro che sarà determinato di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, al momento opportuno. Detto prezzo deve compensare anche i trasporti di cui alla lettera *c*) dello stesso paragrafo 2, i quali restano quindi esclusi da qualsiasi conteggio.

§ 5. - *Modi di pagamento.* — L'Amministrazione militare anticiperà a quella ferroviaria un primo acconto calcolato nella misura del 90% dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguirsi nel primo mese della indetta mobilitazione e, successivamente, altri acconti nella stessa misura, in relazione alla entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione definitiva avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria, per la liquidazione dei conti, si rivolgerà esclusivamente al Ministero della difesa-Esercito.

§ 6. - *Viaggi non previsti dal presente articolo.* — Per tutti gli altri viaggi non previsti dal presente articolo, valgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

PARTE TERZA

Disposizioni particolari per il trasporto dei bagagli

Art. 21. - *Limiti di applicazione.*

Le disposizioni di cui alla presente parte terza si riferiscono ai trasporti, come bagaglio registrato, delle cose precisate negli articoli seguenti, di proprietà delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato di cui all'art. 13 della parte seconda — Disposizioni particolari per il trasporto delle persone — ed effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni stesse.

Le disposizioni sono altresì applicabili al personale di cui al predetto art. 13 per i trasporti a bagaglio registrato che essi effettuano nei casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 22. - *Cose ammesse al trasporto come bagaglio registrato.*

Sono accettati alla spedizione come bagaglio registrato:

1) le cose ammesse alla spedizione a bagaglio registrato dalle *Condizioni e Tariffe* (2);

2) i materassi di bordo degli ufficiali e sottufficiali della Marina;

3) i lettini da campo e i relativi materassi degli ufficiali delle altre Forze armate dello Stato;

(1) Il preavviso di destinazione è: per *l'Esercito* il modello 3285 di vari colori; per la *Marina* il mod. 1599 di colore bianco; per l'*Aeronautica* il mod. 217 (ufficiali generali), mod. 218 (altri ufficiali) e mod 281 (sottufficiali e militari di truppa) di vari colori.

(2) Sono ammesse a bagaglio le seguenti cose:

a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore e della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;

b) i campionari anche se contenenti più esemplari di un medesimo oggetto, purchè il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere alle cose spedite il carattere di campionario; i campionari degli oggetti preziosi devono essere riposti in bauli, valige o casse convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi;

c) i libri, le carte ed i documenti;

d) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;

e) gli strumenti musicali portatili, i grammofoni, gli apparecchi radiofonici e di televisione;

f) gli sci, le slitte a uno o due posti, le vele per i pattinatori, le imbarcazioni della lunghezza massima di 3 metri, gli attrezzi ginnici;

g) i motocicli usati (purchè il serbatoio non contenga carburante), anche con carrozzino, i velocipedi usati, anche

4) le coperte da campo;

5) le ceste vuote di ritorno che hanno servito per il trasporto dei colombi viaggiatori;

6) i pezzi di ricambio per aeromobili. Le eliche per aeroplano oltrechè contenute nel limite di peso indicato debbono essere di dimensioni tali, compreso l'imballaggio, da consentire agevolmente il carico e lo scarico nel bagagliaio di servizio in composizione al treno;

7) gli strumenti di bordo per aeromobili;

8) i paracadute;

9) i materiali per stazioni radiotelegrafiche campali;

10) il materiale di equipaggiamento e attendamento (cucine e letti da campo, tende, coperte da campo, ceste viveri) occorrente al personale addetto all'esecuzione dei lavori geodetici-topografici;

11) il materiale sanitario in dotazione alle Amministrazioni militari come zaini, cofani, apparecchi radiografici, cassette contenenti materiali per analisi chimiche e batteriologiche, colli contenenti tende di ricovero e di medicazione, lettini da medicazione, le barelle e le sedie pieghevoli, etc.

12) ossigeno liquido;

13) le cassette da cancelleria dei comandi di Corpo e dei reparti e quelle contenenti apparecchi riproduttori a ricalco, schede, liste, stampati, ecc. e le misure metriche delle Commissioni mobili di leva;

14) i materiali da cucina della truppa e degli ufficiali;

15) generi alimentari costituenti la razione viveri in natura nel caso che il militare si rechi in licenza o in altra località per motivi di servizio.

I colli non devono superare i kg. 100 ciascuno e non occupare uno spazio superiore a quello normalmente disponibile nei bagagliai per il servizio degli altri trasporti. Le operazioni di carico, scarico o di trasbordo possono essere, se consentito dall'Amministrazione ferroviaria, effettuate dal personale militare.

Per l'ossigeno liquido, la quantità massima di spedizione è di kg. 70 (peso netto), in colli non eccedenti il peso lordo di kg. 100 ciascuno.

I colli ammessi a tale modo di trasporto, sono costituiti da un involucro esterno e dal recipiente propriamente detto, contenuto nell'involucro stesso.

L'involucro è di lamiera metallica e consta di un corpo cilindrico o sferico, con basse atta ad assicurare la stabilità del recipiente in modo che esso non possa rovesciarsi per gli urti e le scosse normali del treno ed è munito di adatte maniglie per le operazioni di carico e scarico.

Il recipiente interno è a doppia parete ed è ricavato da sottile lamiera metallica (ottone, argentone, ecc.) ed ha la forma approssimativamente sferica, con un lungo e sottile collo che sporge dall'involucro. Lo spazio interposto fra involucro e recipiente è riempito di materiale termicamente isolante.

L'imboccatura del recipiente è chiusa con adatto tappo di feltro, che permetta la fuoruscita del gas e impedisca l'eventuale proiezione di spruzzi di liquido; il tappo di feltro e l'imboccatura del recipiente sono protetti mediante apposito cappellotto di lamiera forata.

Art. 23. - Colli a mano trasportati nelle carrozze.

I cani da guerra e quelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (cani poliziotti) di proprietà dello Stato possono essere trasportati, verso pagamento delle tasse relative, nella stessa carrozza o compartimento di terza classe in cui viaggiano i militari di truppa.

Art. 24. - Persone ammesse alle riduzioni per il trasporto di bagagli

I militari di qualunque grado, in possesso del libretto mod. M, hanno diritto a spedire a tariffa ridotta il proprio bagaglio, come bagaglio registrato, purchè abbia luogo il contemporaneo viaggio del militare e trattisi di oggetti di sua dotazione o proprietà.

Per i militari che effettuano viaggi per trasferimento d'autorità è ammesso che, in luogo del biglietto, venga esibito il foglio di viaggio per la definitiva destinazione.

Su tale foglio dovrà praticarsi annotazione dell'avvenuta spedizione.

In ogni caso è necessaria la presentazione della richiesta mod. *C* (mod. n. 54) o dello scontrino bagagli di cui all'art. 26 (mod. n. 50 inserito nel libretto mod. M).

Art. 25. - Tariffe applicabili ai trasporti.

Sono applicabili alle cose spedite come bagaglio registrato i prezzi della Serie 2a bagagli (1).

Art. 26. - Documenti di riduzione.

Per ottenere l'applicazione della tariffa ridotta, devono essere presentati:

una richiesta mod. C (modello n. 54), se trattasi di spedizioni effettuate per conto ed a spese delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato, ovvero di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano provvisoriamente munite di tessera mod. T in sostituzione del libretto mod. M;

uno scontrino per il trasporto dei bagagli (modello n. 50), contenuto in apposito fascicolo, se trattasi di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano munite di libretto mod. M.

In tutti i casi di spedizioni in conto particolare, l'applicazione della tariffa ridotta è subordinata alla esibizione del biglietto di viaggio e potrà riguardare solamente il percorso cui il biglietto stesso si riferisce.

Sono applicabili ai documenti suddetti le norme previste dall'art. 16 per gli analoghi documenti di riduzione afferenti al trasporto delle persone.

Art. 27. - Disposizioni particolari in caso di guerra.

Nel caso di mobilitazione per motivi di guerra i trasporti di bagagli si suddividono in due categorie:

a) trasporti di bagagli di proprietà dello Stato scortati in bagagliaio;

b) trasporti di bagagli spediti senza scorta.

I bagagli di proprietà dello Stato *scortati* sono trasportati senza responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria e senza pagamento contemporaneo di tasse. Il militare di scorta deve essere munito di foglio di viaggio o di altro documento equipollente sul quale deve essere apposta l'annotazione del peso del bagaglio scortato.

Per tale trasporto non ha luogo l'emissione da parte dell'Amministrazione ferroviaria di alcun documento di trasporto.

L'Amministrazione ferroviaria può limitare il peso massimo del bagaglio che può essere ammesso in ciascun bagagliaio.

I bagagli spediti *senza scorta* e quindi con la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria devono essere effettuati a pagamento diretto con le modalità del tempo di pace fissate nei precedenti articoli.

---

con motore ausiliario (purchè il serbatoio non contenga carburante), i sulchi (purchè spediti insieme coi cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle, anche a lettiga, per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, anche a sdraio, le brande pieghevoli, i materassi, gli ombrelloni da spiaggia. Per motociclette e velocipedi usati s'intendono quelli non protetti da imballaggio originale della casa di fabbrica;

h) le pellicole cinematografiche ed il corrispondente materiale pubblicitario;

i) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;

l) gli accumulatori per automobili o per radiofonia;

m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le intelaiature;

n) i prodotti farmaceutici e l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco);

o) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, uccelli, compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie od in casse od in ceste reticolate.

In tempo di caccia è permesso aggiungere, nel bagaglio cui alla lettera *a*), una quantità di cartucce da fucile cariche non maggiore di 500, o di polvere da sparo di peso non superiore a grammi 1250, alla condizione, peraltro, che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino.

(1) Per la spedizione di cani, gatti e scimmie (esclusi gli altri animali) è invece dovuto il prezzo del biglietto di terza classe della tariffa di corsa semplice n. 6, in conformità di quanto disposto dall'art. 77, § 1 delle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.*

MODELLO N. 50

LIBRETTO PERSONALE PER I MILITARI - Mod. M.

Modello della copertina del libretto Mod. M.

(esterno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)

(Similpelle color marrone con scritte e stemma in oro)

Modello del cartoncino connesso alla copertina

FORZE ARMATE DELLO STATO
MINISTERO DELLA DIFESA

TRASPORTI MILITARI

Libretto N. ....

Signor ....

di ....

e di ....

nato a .... *il* ....

abitante ....

(grado) ....

.........., *li* .... *19*....

Visto: Firma del Titolare

Il ....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)
(Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro

(interno)
(formato cm. 16,5 x 11,5)

N.B. - Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere a mezzo busto, con l'immagine della testa dell'altezza di almeno un centimetro.

VARIAZIONI
relative a promozioni e cambi di Corpo

Addì .... *19*....
Il ....

Addì .... *19*....
Il ....

Addì .... *19*....
Il ....

Addì .... *19*....
Il ....

(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

Modello degli scontrini bagagli da inserire nella copertina

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

BAGAGLI

LIBRETTO MOD. M. N. ....

Signor ....

di ....

e di ....

abitante ....

(grado) ....

.........., *li* .... *19*....

Bollo *Visto* ....

Frontespizio
(formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

N. B. - Quando del caso risulterà: *Ministero Difesa - Marina; Ministero Difesa - Aeronautica; Ministero Interno; Ministero Grazia e Giustizia, ecc.*

LIBRETTO MOD. M. N. .... SCONTRINO N. ....
.........., *li* .... *19*....
BAGAGLIO KG. .... da ....

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Libretto mod. M. Scontrino
N. .... N. ....

BAGAGLI
(PERSONALE MILITARE)

Trasporto di Kg. ....

da ....

a ....

via ....

in appoggio al biglietto N. ....
rilasciato per lo stesso percorso.

.........., *li* *19*

FIRMA PER ESTESO DEL TITOLARE

....

Indirizzo ....

....

Scontrino
(recto - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco)

Peso riconosciuto

Kg. ....

Emessa la bolletta

N. ....

Bollo composto della stazione

Scontrino
(verso - formato cm. 6,5 x 10)
(bianco

N. B. — Allo scopo di facilitare il compito del personale delle biglietterie e per poter individuare l'Amministrazione di appartenenza dei titolari dei libretti mod. M (N. 50) e mod. M bis (N. 51), nel caso di emissione di rilievi a debito, sui libretti medesimi che saranno emessi in futuro sarà indicata dal Poligrafico dello Stato, a fianco del numero di ciascun libretto, una delle sigle seguenti, corrispondente alla Amministrazione statale a fianco indicata.

Nei libretti di vecchia emissione le sigle saranno riportate mediante apposita stampigliatura (od anche a inchiostro) nel cartoncino interno.

ELENCO DELLE SIGLE

Ministero	Grazia e Giustizia	**G. G.**
»	Difesa-Esercito	**D. E.**
»	Difesa-Aeronautica . .	**D. A.**
»	Difesa-Marina	**D. M.**
»	Agricoltura e Foreste	**A. F.**
»	Interno (Direzione Gen. P. S. - Forze Armate di Polizia) . .	**I./F. A.**
Comando	Generale Guardia di Finanza	**G. F.**

Le stesse sigle saranno, eventualmente, adottate dalle Amministrazioni statali di cui sopra per libretti di viaggio riguardanti le « Concessioni Speciali ».

MODELLO N. **51**

LIBRETTO PER LE FAMIGLIE DEI MILITARI - Mod. M bis

Modello della copertina del libretto Mod. M bis
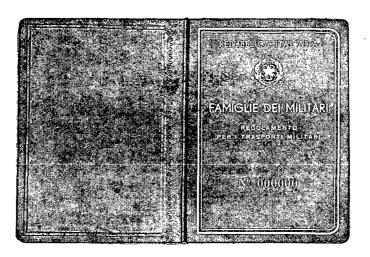
(esterno - formato cm. 16,5 x 11,5)
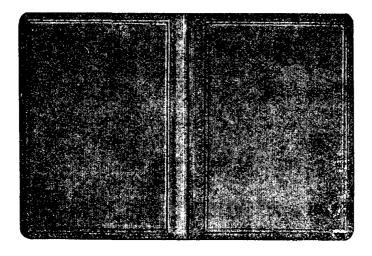
(Tela color rosso con scritte e stemma in oro)

(interno - formato cm. 16,5 x 11,5)

Modello del cartoncino connesso alla copertina

PERSONE DI SERVIZIO

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Date delle variazioni	VISTO (1)

(1) Ogni inscrizione deve essere autenticata dal visto della competente Autorità.

FORZE ARMATE DELLO STATO
MINISTERO DELLA DIFESA
....
TRASPORTI MILITARI

Libretto N...............

STATO DI FAMIGLIA

Signor ....
....
di ....
e di ....
nato a .... *il* ....
abitante ....
(grado) ....
....
.............., *li* .... *19*....
Firma del Militare ....
Visto: Il ....
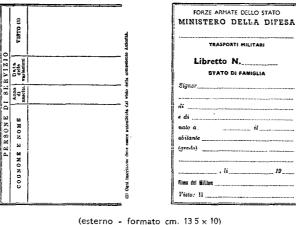
(esterno - formato cm. 13 5 x 10)

(bianco) (Fondo litografato con fregio ad inchiostro color bruno rossastro)

N. B. - Risulterà a seconda dei casi: *Ministero della Difesa - Esercito; Ministero della Difesa - Marina; Ministero della Difesa - Aeronautica; Ministero Interno; Ministero Grazia e Giustizia,* ecc.

Persone di famiglia conviventi ed a carico (Per le persone di servizio si veda prospetto in quarta pag.)	Grado di parentela col capo famiglia	Data di nascita dei figli e fratelli

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni

N. B. — Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e vistati dalla competente Autorità.

(interno - formato cm. 13,5 x 10)
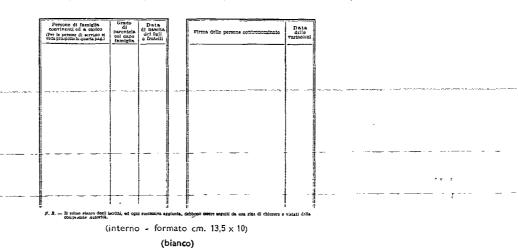
(bianco)

Modello del cartoncino da incollare nella copertina interna dei libretti Mod. M ed M bis per l'aggiornamento della validità

AGGIORNAMENTO
relativo all'attività in servizio del titolare del libretto N. ....

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

(recto - formato cm. 6,5 x 10)

(bianco)

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

Addì .... *19*.......
Il Sig. ....
.... *è in servizio.*
Il ....

(verso - formato cm. 6,5 x 10)

bianco)

MODELLO N. **52**

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - Mod. T

Modello della Tessera

Mod. T

FORZE ARMATE DELLO STATO

MINISTERO ______________________

(1) ______________________

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

*del*____ *Sig.* ______________________

(2) ______________________
____

______________ , *li* ______________ *19*____

IL (3) ______________________

FIRMA DEL VIAGGIATORE ______________ FIRMA DEL TITOLARE ______________

(1) Comando, Corpo, ecc. che rilascia la tessera. — (2) Grado o qualifica del capo famiglia; *per le famiglie:* relazione di parentela o di servizio col capo di famiglia e nome e grado di esso; *per gli allievi:* «allievo alla scuola suddetta». — (3) Grado e firma di chi rilascia la tessera.

(recto - formato cm. 13,5 x 10)

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale un anno dalla data del suo rilascio e la sua validità non è prorogabile.

(verso - formato cm. 13,5 x 10)

Dimensioni: Altezza mm. 160
Larghezza mm. 102

MODELLO N. 53

RICHIESTA MOD. B PER UNA O PIÙ PERSONE VIAGGIANTI ANCHE IN CLASSI DIVERSE

TRASPORTI MILITARI - PERSONE

REGISTRO N .... RICHIESTA N. ....

(1) ....

Viaggio da .... *a* ....

via ....

con treno .... *di* ....

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Ufficiali	N	.....	.....	—
Sottufficiali	»	.....	.....	.....
Famiglie	»	.....	.....	.....
Militari di truppa	»	.....	.....	.....

(*)

(2) ...., *li* .... *195*....

Il (3) ....

(*) Bollo d'Ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia.

ANNOTAZIONI

....

....

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

MATRICE
(da restare attaccata al fascicolo delle richieste in possesso dell'Autorità Militare).

TRASPORTI MILITARI - PERSONE

REGISTRO N .... RICHIESTA N ....

(1) ....

Viaggio da .... *a* ....

via ....

con treno .... *di* ....

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Ufficiali	N.	.....	.....	—
Sottufficiali	»	.....	.....	.....
Famiglie	»	.....	.....	.....
Militari di truppa	»	.....	.....	.....

(*)

(2) ...., *li* .... *195*....

Il (3) ....

(*) Bollo d'Ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia.

ANNOTAZIONI

....

....

Bollo composto della stazione

Emesso il biglietto N. ....

(1) Comando, Corpo, Ufficio o Stabilimento che rilascia la richiesta. — (2) Luogo e data del rilascio. — (3) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

(Carta color giallo)

Dimensioni: Altezza mm. 190
Larghezza mm. 160

MODELLO N. 54

RICHIESTA MOD. C PER IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO REGISTRATO

RICHIESTA MOD. C

TRASPORTI MILITARI

SPEDIZIONI A BAGAGLIO REGISTRATO

(1)..........

REGISTRO N. ....

RICHIESTA N. ....

TRASPORTO

da ....

a ....

Rilasciata a (3) ....

....

per (4) ....

....

Motivo del trasporto (5) ....

....

.... *lì* .... *19* ....

Il (6)..........

....

MATRICE

RICHIESTA MOD. C

TRASPORTI MILITARI - BAGAGLI

(1)..........

Spedizioni a bagaglio registrato

REGISTRO N. .... RICHIESTA N. ....

Trasporto da .... *a* ....

Via ....

* Trasporto a spese dello Stato

(2)..........

	Quantità dei colli	Peso kg.
Bagaglio		
Biciclette		
Motocicli		
....		
....		
TOTALI . .		

Trasporti in conto privato *

	Quantità dei colli	Peso kg.
Bagaglio		
Biciclette		
Motocicli		
Viveri in natura		
....		
Biglietto di viaggio N.		
TOTALI . .		

Rilasciata al Sig. (3)..........

per (4)..........

motivo del trasporto (5) ....

*

.... *lì* .... *19*..........

IL (6) ....

....

(*) Bollo o dichiarazione «Ufficio sprovvisto di bollo» firmata da chi la rilascia.

Bollo della stazione

Eseguita la spedizione

col N...........

(1) Corpo, ufficio, stabilimento, ecc., che rilascia la richiesta. — (2) Corpo, reparto, ufficio, ecc. cui appartiene il bagaglio. — (3) Cognome, nome e grado del titolare. — (4) Per sè o per la famiglia. — (5) Trasloco, cessazione dal servizio, motivi privati, ecc. — (6) Grado e firma di chi rilascia la richiesta. — (*) Cancellare con due barre diagonali l'una o l'altra casella secondo il caso.

Da trattenere dalla stazione di partenza.

(Carta color giallo)

(1306)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2108687) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.